

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

792^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente MORO
e del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-46

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta) 47-159*

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) 161-180*

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (Relazione orale)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

MARINO (Misto-Com)	2
DE PAOLI (Misto-LAL)	3
SODANO Tommaso (Misto-RC)	4
RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur)	5
MARINI (Misto-SDI-US)	6
MICHELINI (Aut)	7
RIPAMONTI (Verdi-Un)	8
FRANCO Paolo (LP)	11
TAROLLI (UDC)	12
GIARETTA (Mar-DL-U)	15
TOFANI (AN)	18, 19
MORANDO (DS-U)	21
AZZOLLINI (FI)	23, 24
LAURO (Misto-Cdl)	26

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze Pag. 27

Votazione nominale con appello 28

Seguito della discussione:

(3367) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (Relazione orale):

FALCIER (FI), relatore	30, 36
* VITALI, sottosegretario di Stato per la giustizia	32
GRILLOTTI (AN)	35
D'ALÌ, sottosegretario di Stato per l'interno .	36

Seguito della discussione:

(3368) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Relazione orale):

BOSCETTO (FI), relatore	37, 45
TURRONI (Verdi-Un)	39
NIEDDU (DS-U)	41
PERUZZOTTI (LP)	43
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno	45

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3344:

Emendamento 1.2000	47
Correzioni di carattere formale all'emendamento 1.2000	116
Articolo 1 del disegno di legge di conversione	119
Articoli del decreto-legge	119

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

DISEGNO DI LEGGE N. 3367:

Ordine del giorno G1 Pag. 159

ALLEGATO B**INTERVENTI**Testo integrale dell'intervento del senatore
Lauro nella discussione sulla questione di fi-
ducia sul disegno di legge n. 3344 161**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione 163

Approvazione da parte di Commissioni per-
manenti 163**CORTE COSTITUZIONALE**

Trasmissione di sentenze Pag. 163

Trasmissione di relazioni sulla gestione finan-
ziaria di enti 163**MOZIONI E INTERROGAZIONI**

Annunzio 46

Mozioni 164

Interrogazioni 166

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 180

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso
è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,04.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,06 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3344) *Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (Relazione orale)*

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'emendamento 1.2000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del dise-

gno di legge n. 3344, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

MARINO (*Misto-Com*). Dichiaro il voto contrario dei Comunisti italiani ad un provvedimento, la cui attuazione è peraltro differita, che è privo di una strategia di sviluppo, affastella norme eterogenee e ha una natura meramente propagandistica perché indirizza risorse destinate al Mezzogiorno verso altre finalità, senza segnare alcuna inversione di tendenza rispetto ad una politica complessiva che ha provocato il dissesto sociale, economico e culturale del Paese. (*Applausi del senatore Morando*).

DE PAOLI (*Misto-LAL*). La richiesta di un voto di fiducia su un decreto-legge recante norme eterogenee e deleghe al Governo rivela incapacità di dialogo, mancanza di sintonia con il Paese reale, e riducendo ancora una volta il Parlamento a luogo di ratifica di decisioni già assunte.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Rifondazione Comunista voterà contro una fiducia che mortifica la democrazia parlamentare, è finalizzata a superare divisioni interne alla maggioranza ed è occasione di lancio dell'ennesimo *spot* propagandistico. Di fronte al declino produttivo del Paese, all'aumento della disoccupazione, all'aggravamento degli squilibri territoriali, alla erosione di salari, stipendi e pensioni, sarebbe necessaria una svolta di politica economica, basata sul rilancio della domanda interna, l'intervento pubblico e il recupero di dignità al lavoro. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC*).

RIGHETTI (*Misto-Pop-Udeur*). Il provvedimento sulla competitività non riuscirà a rilanciare lo sviluppo perché giunge tardivamente e non è condiviso. A seguito degli eventi dell'11 settembre e della svalutazione del dollaro il Governo avrebbe dovuto adottare misure per rafforzare il tessuto produttivo delle piccole imprese, ponendole nelle condizioni di conquistare nuovi mercati. A previsioni ottimistiche di crescita ha fatto seguito invece un peggioramento di tutti i principali dati macroeconomici dell'economia italiana e sarà presto necessaria una manovra correttiva per ridurre il debito pubblico.

MARINI (*Misto-SDI-US*). Il tempo intercorso tra la sollecitazione delle associazioni imprenditoriali e l'adozione del provvedimento sulla competitività non è stato utilizzato per svolgere una riflessione più seria e approfondita. Mancano infatti risposte alle questioni essenziali, non vi sono risorse e proposte incisive per promuovere l'innovazione e la ricerca, per fronteggiare la crisi del settore tessile, per riconvertire il settore industriale e per ricollocare l'Italia nel mercato internazionale. Agli interventi di carattere giuridico non si può attribuire una funzione salvifica, mentre i trasferimenti di fondi dal Mezzogiorno ad altre aree del Paese sono finalizzati a ricostruire un asse del Nord, che ha già penalizzato lo sviluppo. (*Applausi del senatore Morando*).

MICHELINI (*Aut*). Il Gruppo delle Autonomie non può accordare la fiducia perché gli aspetti negativi del provvedimento prevalgono su quelli positivi. L'adozione di un intervento per il rilancio della competitività non può essere frutto di un'imposizione, richiedendo al contrario la concertazione con le forze sociali e la condivisione delle istituzioni. A fronte di effetti incerti e di indicazioni non quantificate sulla ripresa e lo sviluppo, un decreto-legge privo di organicità farà registrare un sicuro peggioramento dei saldi della finanza pubblica, senza peraltro affrontare i nodi strutturali e le sfide della globalizzazione. (*Applausi dai Gruppi Aut e DS-U*).

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Il Governo ha posto la questione di fiducia su un provvedimento vuoto, costruito su partire di giro e scatole cinesi, per fronteggiare l'assalto alla diligenza della stessa maggioranza che ha approvato in Commissione e presentato in Aula numerosi emendamenti. Dopo il fallimento di una politica di sostegno alla domanda incentrata sulla riduzione delle imposte, che ha prodotto esclusivamente un aumento delle importazioni, il Governo tenta di intervenire sul lato dell'offerta, in assenza di risorse aggiuntive, tutelando le corporazioni, aumentando il peso della burocrazia e della intermediazione politica nell'erogazione degli incentivi, aggravando la precarizzazione dei rapporti di lavoro senza nulla prevedere per la formazione dei lavoratori. Per fronteggiare la crisi del settore si fa ricorso ad antistoriche misure protezionistiche: la decisione del WTO di aprire i mercati nel settore era nota da tempo, ma il Governo e le imprese non hanno assunto iniziative, e soltanto gli ecologisti e il movimento *new global* hanno sollevato il problema della reciprocità, del rispetto dei diritti dei lavoratori e delle norme ambientali. In attesa della valutazione della Commissione europea, il provvedimento non dispiegherà comunque effetti nel breve periodo. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e Mar-DL-U*).

FRANCO Paolo (*LP*). Il Gruppo conferma la fiducia che il Governo ha chiesto su un provvedimento ampiamente dibattuto in Commissione ed in Aula, che si muove nella giusta direzione e dimostra che il più efficace collante della maggioranza sta nella capacità di attuare riforme istituzionali e del mercato che rispondano alle esigenze del Paese. Relativamente alla questione dei dazi, la Lega avrebbe richiesto interventi ancora più pregnanti, volti a garantire un'effettiva reciprocità nella concorrenza internazionale, per meglio sostenere l'economia italiana nel difficile passaggio dalla fase in cui era protetta dalle svalutazioni e dall'assistenzialismo, ad un'altra caratterizzata dalla competizione sul mercato globale aperto, dove la sfida può essere vinta solo da un'economia libera e flessibile, sostenuta da istituzioni agili ed efficienti. (*Applausi dal Gruppo LP. Congratulazioni*).

TAROLLI (*UDC*). Il Gruppo concederà la fiducia al Governo perché le misure contenute nell'emendamento si muovono nella giusta direzione,

anche se il quadro complesso e difficile che attraversa l'economia italiana richiederà l'adozione di ulteriori interventi. Sono infatti importanti le previste disposizioni a sostegno della crescita dimensionale delle imprese, la riforma del diritto fallimentare (benché debba essere tenuto fermo il rigore delle sanzioni, eventualmente correggendo la parte relativa alla bancarotta fraudolenta), la deducibilità fiscale per le erogazioni liberali, l'estensione dello strumento della cessione del quinto dello stipendio, che può stimolare la concorrenza sul mercato finanziario riducendo i costi di intermediazione ed incentivare i consumi, ma anche contrastare il grave fenomeno dell'usura. E' dunque sbagliato colpevolizzare il Governo e parlare strumentalmente di declino, come fa ripetutamente l'opposizione con atteggiamento manicheo, perché le difficoltà economiche sono il portato di contingenze storiche che esulano dalla responsabilità dell'Esecutivo e di cui tutte le forze politiche devono essere consapevoli: l'euro è stato introdotto in una fase di bassa crescita, risultando così indebolito il potere di acquisto delle famiglie, oltretutto con un rapporto di cambio sfavorevole con il dollaro e la moneta cinese. La complessità della sfida deve quindi indurre la maggioranza ad elaborare un nuovo progetto per il Paese, che tenga conto della centralità del settore industriale nell'economia italiana e sappia con più incisività farsi carico di una politica industriale imperniata sull'aumento della produttività e la decentralizzazione parziale della contrattazione salariale. Sono strumenti che se finanziati con risorse adeguate, ma nella stabilità dei conti pubblici, possono contribuire a restituire dinamismo all'economia italiana e realizzare la crescita europea prevista dall'agenda di Lisbona. (*Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Malan*).

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Il Governo ha posto la fiducia su un decreto-legge che assembla materie eterogenee e contiene una delega introdotta con discutibile procedura non per contrastare l'ostruzionismo dell'opposizione, ma perché incapace di trovare una sintesi dialettica in Parlamento con la propria maggioranza. Il provvedimento, peraltro tardivo, è assolutamente inadeguato alle difficoltà dell'economia italiana, che cresce la metà della media europea in un'Europa che già cresce con lentezza. Il rilancio del Paese è possibile, ma a condizione di non eludere i difficili dati strutturali e di saper fare appello alle migliori energie del Paese adottando interventi chiari, univoci e permanenti nel tempo. Il decreto-legge, privo di risorse proprie in quanto le già modeste disponibilità sono reperate distogliendole da leggi di incentivazione all'economia, è caratterizzato da una confusione normativa che di per sé rappresenta un costo per le imprese e quindi un freno alla competitività. Nonostante alcune norme condivisibili, ad esempio la detassazione dei contributi al volontariato e alla cultura, manca un credibile e coerente intervento su ricerca ed innovazione, sostenuto dalla capacità di spendere le risorse disponibili nei settori ad alta tecnologia. I benefici previsti dalla riduzione dell'IRAP per i nuovi assunti nel Mezzogiorno sono nettamente inferiori rispetto ai propagandistici annunci del Governo ed inoltre la riforma degli incentivi al Mezzogiorno non solo riduce le risorse disponibili, ma soprattutto prevede una

complessa procedura attuativa, che impedirà il finanziamento di nuovi investimenti per tutto il 2005. Infine, alla condivisibile riforma del diritto fallimentare non ha fatto seguito la capacità di superare le resistenze corporative che si frappongono all'apertura dei mercati protetti, in particolare quelli gestiti dagli ordini professionali ed i servizi pubblici, settori che condizionano pesantemente la competitività del sistema Paese. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-Com. Congratulazioni*).

TOFANI (AN). L'aprioristica posizione di critica assunta dal centro-sinistra sul provvedimento è il segno dell'assenza di proposte alternative sul rilancio del sistema produttivo italiano, afflitto da problemi strutturali di lunga data. A differenza dell'inerzia politica che ha caratterizzato l'azione degli Esecutivi di centrosinistra nella scorsa legislatura, il Governo e la maggioranza di centrodestra hanno inteso affrontare con coraggio tali nodi, come riconosciuto anche da autorevoli esponenti di Confindustria secondo cui il Piano d'azione per lo sviluppo rappresenta, pur con i limiti imposti dalla finanza pubblica, il primo segnale di attenzione verso l'economia e l'impresa. In particolare, il provvedimento tenta di invertire la rotta rispetto ad alcuni processi in atto da oltre un decennio, quali la delocalizzazione o la contraffazione dei prodotti italiani, che mettono a forte repentaglio il sistema produttivo italiano con ripercussioni negative sul piano occupazionale. Al Mezzogiorno, assunto quale questione di rilevanza nazionale, vengono destinati, tra l'altro, interventi qualificanti per favorire la ricerca e l'attrazione di investimenti. Particolarmente significativi appaiono altresì le norme per la semplificazione amministrativa nonché la riforma del codice processuale civile, che recepisce il frutto dell'intenso lavoro svolto dalla Commissione giustizia. Per tali motivi il Gruppo voterà la fiducia rinnovando il consenso nei confronti dell'azione di Governo. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Zanoletti. Congratulazioni*)

MORANDO (DS-U). La crisi economica che investe il Paese – segnalata dal basso tasso di crescita e dalla perdita di quote di commercio mondiale – ha reso evidente l'insuccesso della politica economica del Governo tanto da indurre il Presidente del Consiglio a parlare, in occasione della recente crisi politica, della necessità di discontinuità rispetto al passato. Il centrosinistra riconosce l'esistenza di problemi strutturali del sistema produttivo italiano ma è consapevole altresì del loro ulteriore aggravamento a causa delle fallimentari politiche economiche realizzate dal Governo che hanno determinato tra l'altro – a differenza che nella scorsa legislatura – una forte instabilità del quadro di finanza pubblica. A tali indirizzi il provvedimento non reca alcuna inversione di rotta mentre l'opposizione ha predisposto un pacchetto di proposte alternative, in grado di affrontare con una visione strategica i problemi del Paese rilanciandone lo sviluppo. Oltre a recuperare risorse sul piano delle entrate, cancellando in particolare la recente ma deludente riforma dell'IRE, escludendo progressivamente la componente del lavoro dalla base imponibile dell'IRAP

e incentrandosi sulla lotta all'evasione, occorre procedere alla liberalizzazione dei mercati chiusi, a partire dalla riforma delle professioni liberali; avviare con decisione i fondi pensioni integrativi sia per garantire un reddito dignitoso ai futuri pensionati che per creare investitori istituzionali in grado di intervenire nei processi di ristrutturazione capitalistica; intervenire selettivamente sulla riduzione del cuneo contributivo; agevolare fiscalmente i processi di fusione e aggregazione industriale. È per tali motivi che i Democratici di sinistra negheranno la fiducia. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-SDI-US, Misto-Pop-Udeur, Misto-Com e Misto-RC. Molte congratulazioni*).

AZZOLLINI (*FI*). Forza Italia voterà con convinzione la fiducia in quanto il provvedimento sulla competitività delinea validi indirizzi per la ripresa del sistema produttivo. I contenuti sono stati oggetto di un'approfondita discussione in Commissione dove si è registrata una forte compattezza da parte della maggioranza, a differenza del centrosinistra, al cui interno sono emerse posizioni fortemente divergenti. Sarebbe pertanto utile se, dopo l'approvazione del provvedimento, i parlamentari della maggioranza si impegnassero in un'azione di pubblicità sul territorio dei contenuti, quale occasione di confronto culturale con l'opposizione davanti ai cittadini, da cui il centrodestra uscirebbe sicuramente vincente. Nel merito, il provvedimento agisce con efficacia su alcuni punti sensibili per la competitività. Assumono particolare rilevanza la riforma del diritto fallimentare, per l'impatto che ne consegue sul mondo economico; la tutela del *made in Italy* e la difesa dalle contraffazioni, quale punto di forza per proporre nuove misure in sede europea; l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture; l'avvio della riduzione dell'IRAP, di cui il centrodestra ha sempre denunciato i danni, soprattutto per il Mezzogiorno; l'estensione delle deduzioni per le erogazioni liberali tale da innescare un circolo virtuoso tra impresa, ricerca ed attività sociale; la riforma degli incentivi per meglio intervenire a favore del Mezzogiorno. Particolare valenza assume altresì la sospensione dei contributi agricoli unificati: si tratta di una misura temporanea, che offre garanzie alle aziende agricole, in vista della definizione complessiva del settore. (*Applausi dal Gruppo FI. Molte congratulazioni*).

LAURO (*Misto-CdL*). Consegna il testo dell'intervento affinché sia allegato ai Resoconti. (*v. Allegato B*).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Dà conto di una serie di modifiche formali apportate dal Governo al testo dell'emendamento 1.2000. (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario a procedere alla chiama per la votazione nominale con appello dell'emendamento 1.2000 su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.

Seguono le operazioni di voto, nel corso delle quali assumono la Presidenza i vice presidenti Moro e Fisichella.

Con votazione nominale per appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, il Senato approva l'emendamento 1.2000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3344, sul quale il Governo stesso ha posto la questione di fiducia. Tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al decreto-legge risultano pertanto preclusi o assorbiti. La Presidenza è autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

Discussione del disegno di legge:

(3367) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (Relazione orale)

FALCIER, *relatore*. La Commissione affari costituzionali ha riscontrato in via preliminare la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza per l'adozione del decreto-legge che reca disposizioni per il funzionamento degli enti locali. Il provvedimento consta di tre articoli: l'articolo 1 differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, confermando le sanzioni da applicare nell'ipotesi di mancata approvazione; l'articolo 2 rende meno gravoso per i bilanci comunali il recupero, a valere sui trasferimenti erariali, da realizzare in ragione dei conguagli concernenti l'addizionale sui consumi di energia elettrica; l'articolo 3 consente la copertura delle spese di funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia. La Commissione ha approvato diversi emendamenti, sui quali si attende il parere della Commissione bilancio, che apportano modifiche sia al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sia alle disposizioni della legge finanziaria, nel senso di escludere diversi tipi di spese dal tetto fissato dal patto di stabilità interno.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

VITALI (DS-U). Gli emendamenti proposti dall'opposizione e dalla maggioranza al decreto-legge affrontano problemi rimasti irrisolti nell'ambito della legge finanziaria, recependo proposte avanzate dagli enti locali. Meritano una particolare sottolineatura le proposte che, escludendo dal patto di stabilità interno i Comuni e le unioni di Comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti e scorporando dal calcolo del tetto di spesa le uscite per funzioni delegate o trasferite dalle Regioni agli enti locali, avviano la revisione di una normativa che viola il principio dell'autonomia, penalizza gli investimenti e deprime la domanda. L'opposizione sosterrà con forza due ulteriori proposte di modifica, che mirano a includere le comunità montane e isolate negli enti locali non soggetti ai vincoli

del patto di stabilità e a far decorrere dal 2002 anziché dal 2004 la disposizione concernente le spese per funzioni trasferite o delegate, al fine di procurare un maggiore sollievo alle Province. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Marino*).

MANFREDI (*FI*). Dà per illustrato l'ordine del giorno G1 e rinuncia all'intervento.

GRILLOTTI (*AN*). Le continue richieste di escludere le spese per investimenti dal patto di stabilità interno non possono trovare accoglimento. Il riferimento alle comunità montane è improprio, così come inopportune sono le proposte di modificare, al di fuori di una visione complessiva, singole disposizioni del testo unico sull'ordinamento degli enti locali. La disposizione relativa alle spese per funzioni trasferite o delegate dovrebbe essere limitata alle parti finalizzate, per evitare un sistematico sfondamento del tetto di spesa.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

FALCIER, *relatore*. Rinuncia alla replica.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è particolarmente attento ai problemi dei piccoli Comuni e, coerentemente, riverserà sul patto di stabilità interno quelle agevolazioni nella contabilizzazione degli investimenti che si dovessero conseguire a livello comunitario. Garantisce la più completa collaborazione interistituzionale, che è diventata ormai patrimonio comune del Parlamento, ed il rispetto della pari dignità di tutte le componenti istituzionali del Paese. Auspica pertanto la più ampia condivisione del provvedimento, riservandosi una valutazione più dettagliata sugli emendamenti, anche sulla base dei pareri della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. In attesa dei pareri della Commissione bilancio, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(3368) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Relazione orale)

BOSCETTO, *relatore*. Il provvedimento si prefigge di utilizzare al meglio le risorse previste dalla legge finanziaria 2005 per il raggiungimento dei risultati di sicurezza pubblica perseguiti dal Governo, di perfezionare l'organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di garantire gli attuali livelli degli organici del personale delle Forze di polizia

più direttamente impegnate nella tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di perfezionare la collaborazione tra le Forze di polizia anche attraverso una migliore individuazione delle funzioni del Dipartimento della pubblica sicurezza. Nel dettaglio, l'articolo 1 prevede disposizioni per l'assunzione di personale della Polizia di Stato e per il mantenimento in servizio di circa 2.000 agenti ausiliari; tale intervento è assolutamente urgente a seguito del completamento della riforma della leva, che ha determinato un vuoto organico di notevoli proporzioni, in quanto i contingenti ausiliari venivano considerati nell'ambito della dotazione organica complessiva del Corpo. L'articolo 2 prevede il trattenimento in servizio, per il 2005, dei carabinieri ausiliari risultati idonei al termine del servizio di leva ma non prescelti per la ferma quadriennale. L'articolo 3 è finalizzato all'immissione in ruolo nel Corpo della Guardia di finanza di ausiliari che termineranno la ferma nel corrente mese di aprile, nonché l'immediata immissione in servizio di 63 allievi operatori del Corpo forestale dello Stato già vincitori di concorso. L'articolo 4 interviene sull'organizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, con specifico riferimento al potenziamento del poliziotto e del carabiniere di quartiere ed alla prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata. L'articolo 5 prevede il mantenimento in bilancio delle somme destinate all'ammodernamento degli elicotteri delle Forze di polizia; l'articolo 6 si prefigge il migliore utilizzo degli stanziamenti per il contrasto dell'immigrazione clandestina, attraverso interventi da attuare sia sul territorio nazionale che all'estero. L'articolo 7 assicura l'efficacia delle attività di soccorso aereo svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre l'articolo 8 dispone un finanziamento aggiuntivo per l'esercizio della delega in materia di rapporto di impiego del personale del medesimo Corpo, ed infine l'articolo 9 appronta la copertura finanziaria del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

TURRONI (*Verdi-Un*). Il decreto-legge, che stanziava ingenti somme per garantire la funzionalità dell'amministrazione della pubblica sicurezza, è permeato da una concezione dell'ordine pubblico marcatamente repressiva. In particolare l'articolo 6 consente la costruzione di centri di permanenza temporanea all'estero per contrastare flussi di immigrazione clandestina verso il territorio italiano. È una disposizione di dubbia costituzionalità, lesiva dei diritti di cittadini ed inefficace, che oltretutto ignora le ripetute condanne in sede europea ed internazionale degli atti del Governo in tema di immigrazione. Inoltre, nell'ambito della riorganizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, viene prevista una disposizione di dubbia efficacia in base alla quale la direzione della scuola di perfezionamento delle forze di polizia è assegnata ad un organo militare, in quanto l'incarico può essere ricoperto a rotazione da generali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e da dirigenti generali della pubblica sicurezza. Sono motivi che giustificano la contrarietà al decreto-legge in di-

scussione, la cui analisi criticamente dettagliata è stata preclusa dall'ennesimo contingentamento dei tempi di discussione.

NIEDDU (*DS-U*). Pur consapevole della parzialità e dei limiti del provvedimento, che prosegue un'insufficiente e disorganica politica della sicurezza caratterizzata da sporadici interventi d'urgenza, annuncia il voto favorevole del Gruppo in quanto vengono almeno avviati a soluzione i più impellenti problemi del comparto della sicurezza. L'inadeguatezza delle politiche seguite dal Governo, nonostante l'utilizzo elettoralistico della questione sicurezza, è dimostrata dalla progressiva decurtazione degli stanziamenti destinati al comparto, nonché dalla carenza di un progetto di investimenti infrastrutturali dimostrato dal reiterato ricorso a provvedimenti d'urgenza. La progressiva riduzione degli stanziamenti, particolarmente accentuata dalla legge finanziaria per il 2005, ha colpito i settori strategici della motorizzazione, della logistica delle missioni, riducendo l'operatività dell'investigazione e del controllo del territorio, nonché la possibilità di ricorrere alle assunzioni necessarie a garantire la tenuta degli organici del personale della Polizia di Stato, con il rischio di una riduzione di 6.000 operatori in tre anni. Si sono così determinate carenze di organico, nonché prolungate ed ingiuste attese degli agenti e dei carabinieri ausiliari risultati idonei in pubblici concorsi, le cui istanze è auspicabile vengano recepite attraverso l'accoglimento degli specifici emendamenti presentati, che rappresentano un valido sostegno alle Forze dell'ordine in un momento in cui la minaccia terroristica e criminale è in crescita. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com*).

PERUZZOTTI (*LP*). È stupefacente la difesa delle Forze dell'ordine da parte di esponenti dell'opposizione, che quando erano in maggioranza hanno assistito senza alcuna obiezione allo smembramento dei Corpi speciali attuato dall'allora ministro Napolitano con una semplice circolare. Questa difesa d'ufficio, peraltro priva di proposte operative concrete, è soltanto ipocrita e demagogica e non può certo garantire attestati di benevolenza a favore di chi, nella precedente legislatura, ha messo a repentaglio l'operatività del comparto sicurezza. Annuncia il voto favorevole del Gruppo al provvedimento. (*Applausi dai Gruppi LP e FI*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BOSCETTO, *relatore*. Rinuncia alla replica.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il ricorso al decreto-legge non può essere contestato quando la stessa opposizione riconosce la necessità dei provvedimenti adottati, la cui urgenza nasce dall'impossibilità di utilizzare gli ausiliari a seguito della riforma della leva; inoltre, gli emendamenti approvati dalla Commissione, in particolare l'1.1000, migliorano ulteriormente l'impianto originario del decreto. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta. Avverte che la discussione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sarà il primo punto all'ordine del giorno della seduta pomeridiana. Dà quindi annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. *Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,41.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,04*).
Si dia lettura del processo verbale.

PERUZZOTTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellato, Antonione, Baldini, Bosi, Colombo, Cossiga, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Delogu, Firrarello, Giuliano, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Sudano e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Del Pennino, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'INCE; Forcieri e Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,06).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (Relazione orale) (ore 9,06)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3344.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.2000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3344, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, sono già intervenuto sul provvedimento in discussione generale; pertanto, per ragioni di tempo, mi richiamerò alle dichiarazioni espresse in quella sede. Desidero aggiungere solo che, malgrado le modifiche apportate, il provvedimento in esame si compone sostanzialmente di misure che avranno un'attuazione molto differita nel tempo.

Tra l'altro, non si riesce nemmeno ad individuare quale sia la logica di fondo e la visione strategica che mettono insieme questa congerie di norme e quale sia il modello di sviluppo che si intende delineare, modello di sviluppo che a nostro avviso dovrebbe coniugarsi con uno sviluppo sociale equilibrato, soprattutto con riferimento alle aree del Mezzogiorno.

Signor Presidente, vorrei inoltre respingere le panzane – chiedo scusa per il termine – di carattere propagandistico per cui i fondi per il Mezzogiorno sarebbero stati raddoppiati. Il Fondo per le aree sottosviluppate

viene infatti saccheggiato continuamente; esso costituisce un grande salvadanaio cui si attinge in continuazione e con il recente provvedimento in materia di sviluppo agroindustriale ancora una volta si attinge al fondo destinato in particolare al Mezzogiorno per distribuirne le risorse su tutto il territorio nazionale. Il presente provvedimento fa altrettanto sia per le infrastrutture sia per la riqualificazione delle città e la stessa ricerca.

Aggiungo che si tratta di un Fondo costituito soprattutto dai fondi strutturali europei e da risorse provenienti dal passato e che sono state spostate in avanti di anno in anno. Tra l'altro, viene istituito un nuovo Ministero per la coesione territoriale, ma i cordoni della borsa restano ben saldi nelle mani del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con le ultime modifiche, in sostanza, per risolvere i problemi che riguardano le miniere carbonifere del Sulcis, al di là del merito del provvedimento, vengono ancora sottratti al Fondo 15 milioni di euro, oltre ai 750 milioni destinati alle infrastrutture che, ripeto, riguardano tutto il territorio nazionale e non il Sud e, per di più, alla CONSOB viene addirittura consentita la chiamata diretta di ben 15 persone.

Si continua quindi con la propaganda; si parla di una banca del Sud quando il sistema bancario meridionale è stato messo al tappeto, si parla di casinò, di campi da golf; si parla di tutto, ma il Sud e il suo sviluppo non sono altro che il risultato di una politica generale che da quattro anni sta portando l'Italia e l'economia reale del nostro Paese al dissesto totale, al declino non soltanto industriale, ma anche sociale, economico e culturale. (*Applausi del senatore Morando*).

DE PAOLI (*Misto-LAL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PAOLI (*Misto-LAL*). Signor Presidente, il nuovo Governo, appena nato, continua a portarsi dietro tutti i peggiori difetti di quello precedente. Come si può porre la fiducia su un decreto-legge come questo che, contenendo al suo interno un numero notevole di deleghe e di norme, necessiterebbe su ognuna di queste un dibattito specifico e approfondito?

Nel testo si spazia da modifiche al codice di procedura civile, alla pubblica amministrazione, alla giustizia, alle disposizioni per il settore agroalimentare, alle sanzioni per l'energia elettrica, all'acquisizione delle unità navali per una fregata europea multimissione.

Perché una volta tanto non stupite il Parlamento rispettando il suo ruolo e le sue funzioni di luogo aperto al dibattito su temi sicuramente interessanti per tutti i cittadini? Un Parlamento vera camera di rappresentanza e non triste luogo di ratifica di decisioni già prese.

Porre la fiducia, stroncando la discussione e la possibilità di modificare il testo è un gesto di forte arroganza, di presunzione non democratica, di chiusura, di paura del confronto e di ciò che la gente potrebbe sapere.

Questa richiesta di fiducia, contro la quale la Lega autonomia lombarda voterà, è come una saracinesca fatta cadere pesantemente tra il Governo e il Paese. È un'ulteriore conferma che non sapete più dialogare con le forze produttive, politiche, sociali, che avete deluso tutti anche con questi gesti futili d'imperio che sottolineano la distanza tra voi e la vita delle persone.

Potrei dirvi: «Continuate così, fatevi del male!» Ma quando umiliate le istituzioni in questo modo, umiliate anche voi stessi, arrecate un danno a tutti.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, siamo di nuovo al voto di fiducia, questa volta a pochi giorni dalla farsa della costituzione di un nuovo Governo, e su un provvedimento su cui discutete da mesi e che avrebbe dovuto rilanciare l'economia del nostro Paese.

Siamo all'ennesimo scippo della democrazia parlamentare e le profonde divisioni, mai appianate, vi costringono ad imporre la fiducia ad una maggioranza di cui non vi fidate e mostrano in modo chiaro il fallimento del vostro progetto politico.

La politica del Governo ha condotto il nostro Paese in una situazione di grave crisi economica con un declino del sistema industriale e produttivo, e con l'aumento degli squilibri regionali tra il Nord e il Sud del Paese. In questo contesto il Governo continua a parlare di un'Italia in cui le uniche colpe sono delle opposizioni che inducono i cittadini al pessimismo. Siete voi a non essere in sintonia con il Paese! C'è un Paese reale che soffre, con una perdita consistente del potere di acquisto di stipendi, salari e pensioni; ci sono milioni di famiglie che non riescono più ad arrivare a fine mese.

L'ISTAT, l'altro giorno, ha dato numeri da propaganda, con una metodologia che non rispecchia la realtà delle cose in Italia, ignorando che la metà dei lavoratori attende il rinnovo del contratto, come nel caso dei meccanici e del pubblico impiego. Un Paese in cui è calata l'occupazione vera, sostituita in parte da lavoro precario nel Centro-Nord e dove ogni anno nel Mezzogiorno decine di migliaia di giovani, diplomati e laureati, sono costretti a riprendere la via dell'emigrazione. Eppure, pochi giorni fa, avete assunto impegni solenni per il Meridione, ma alla prima prova spostate 15 miliardi di euro dal Sud verso le grandi infrastrutture del Nord.

Il Piano d'azione sulla competitività su cui chiedete la fiducia è l'esempio dell'assoluta incapacità del Governo ad affrontare la situazione; è l'ennesimo *spot* propagandistico che non servirà per rilanciare l'economia e che contiene peggioramenti delle regole che tutelano l'ambiente, il paesaggio e le norme in materia di appalti e concorrenza. Oltre a fare l'ennesimo regalo ai disonesti con la norma sulla bancarotta.

In Italia, a nostro avviso, c'è bisogno di una svolta nelle politiche economiche, per rilanciare la domanda interna, con una redistribuzione del reddito attraverso l'aumento di stipendi e pensioni, e della ripresa di un intervento pubblico, per ridare dignità al lavoro contro la precarizzazione voluta da questo Governo.

Il 1° maggio ci sono state straordinarie mobilitazioni di massa in tutto il Paese che, all'indomani della sfiducia che avete ricevuto alle elezioni, ci richiamano all'esigenza di liberare, il prima possibile, l'Italia dal Governo Berlusconi e dalle sue politiche, per costruire insieme a tutte le forze dell'Unione un vero progetto di società alternativa. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC*).

RIGHETTI (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHETTI (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, la fiducia posta sul decreto all'esame descrive appieno le difficoltà della maggioranza che, presentatasi con un Governo copia del precedente, prosegue in una politica economica speculare a quella del precedente Esecutivo.

Il presente provvedimento è insufficiente e arriva con forte ritardo. Se la maggioranza poteva non avere le idee chiare all'inizio della legislatura, certamente dopo l'11 settembre e poi dopo la decisione di politica monetaria americana di svalutare la propria divisa avrebbe dovuto immediatamente varare misure per lo sviluppo.

Il sistema industriale italiano è stato, infatti, la vittima principale di quegli eventi, assai più di altre Nazioni europee, avendo un tessuto produttivo fatto di imprese di dimensioni ridotte. Questo ha fatto in modo che la gran parte delle nostre imprese, che sono appunto piccole o piccolissime, pur avendo una maggiore flessibilità produttiva, non abbia potuto reagire investendo in innovazione e ricerca, date le dimensioni, né, per gli stessi motivi, abbia avuto la forza di conquistare mercati nuovi e alternativi a quello nazionale e a quelli europei, dove pure si registrava una pesante crisi dei consumi.

Invece, con i Documenti di programmazione economico-finanziaria si sono fatte previsioni di crescita ottimistiche e con le leggi finanziarie si è dettata una politica economica conseguente a quella euforia di fiducia.

Vi siete dati aspettative di crescita che definire eccessivamente speranzose è poco e si sono trascurati persino i dati economici a consuntivo di ogni esercizio, che delineavano, al contrario, una situazione in progressivo peggioramento della nostra economia.

Vi attendevate una crescita dei consumi interni corrispondente a quel punto di PIL di cui avete ridotto le tasse, non potendosi però registrare un pari incremento, certamente non nel breve periodo. Il risultato è appunto un Paese con un PIL che cresce solo dell'1,2 per cento, che ha un debito al 105 per cento sul PIL e un *deficit* più prossimo al 3,6 per cento – come

era stato pronosticato in sede europea e da voi deriso – che al 2,9 come continua ad illudersi il Governo Berlusconi-ter.

Certamente il presente provvedimento non rilancerà lo sviluppo, almeno non nei tempi che prevede il Governo, richiedendo, invece, una manovra o manovrina correttiva dei conti pubblici prima dell'estate. Il fatto che solo in Commissione, nella sede di merito riservata ai senatori, addetti ai lavori, siano stati presentati oltre 1.100 emendamenti e che buona parte di questi siano della maggioranza la dice lunga sul come questo provvedimento sia poco condiviso e insufficiente.

Se si vara un provvedimento sulla competitività, e cioè sul mancato sviluppo, bisogna mettere in campo un lavoro di analisi completo e non parziale. Un lavoro che è mancato e che presenta quindi risposte insufficienti, specialmente per il rilancio del Mezzogiorno.

Per questi motivi il provvedimento e la richiesta di fiducia registreranno un chiaro voto contrario dei senatori Popolari-Udeur.

MARINI (*Misto-SDI-US*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI (*Misto-SDI-US*). Signor Presidente, colleghi, questo provvedimento, che era stato ritenuto urgente in occasione del dibattito sulla finanziaria, preannunciato come immediato dal Governo e più volte sollecitato dalle associazioni degli imprenditori perché si richiedevano misure per rilanciare l'economia, finalmente arriva all'esame di quest'Aula dopo otto mesi. Immaginavo che il lungo tempo intercorso tra l'annuncio del provvedimento e la presentazione in Aula fosse servito per una riflessione seria ed attenta sui problemi del nostro apparato produttivo.

Purtroppo, devo dire che anche in questa occasione la montagna, cioè il Governo, ha partorito un topolino. Mi sembra che nel provvedimento manchino risposte essenziali che pure è necessario che il Parlamento fornisca: in particolare, come si risolve il problema della competitività del nostro sistema industriale, come si può far fronte ai fondi inadeguati destinati all'innovazione e alla ricerca per colmare il *gap* negativo dell'Italia nei confronti degli altri *partners* europei, quali risposte dare alla grave crisi del settore tessile aggredito dalla concorrenza industriale di altri Paesi.

Ebbene, pensavo – e credo che insieme a me molti pensassero – che il Governo immaginasse di presentare una legge che servisse alla ristrutturazione del sistema industriale, alla riconversione di parte di esso e che ciò avvenisse senza ricorrere al metodo tradizionale di affrontare la crisi dell'apparato produttivo, come è avvenuto in altre occasioni del passato, cioè con la riduzione della componente del costo del lavoro mediante i prepensionamenti. Intanto, assistiamo alla perdita continua di quote di mercato e questo disegno di legge che sta per essere approvato attraverso

un voto di fiducia non dà alcuna risposta a nessuno dei grandi problemi del nostro apparato produttivo.

Sarebbe stata necessaria, a mio parere, un'azione rigorosa per riposizionare il nostro apparato produttivo nel mercato internazionale, invece con questo provvedimento cosa si fa? Senza dubbio vengono affrontate alcune questioni di natura giuridica che riguardano la previsione edittale del nuovo fallimento. Ci rendiamo conto che è necessario aggiornare di volta in volta il codice, ma senza voler dare a questo tipo di interventi funzioni salvifiche, perché non ne possono avere rispetto ai problemi economici del nostro Paese.

In realtà, l'unica operazione che si fa è quella di trasferire fondi dal Mezzogiorno verso altre aree del Paese. Difatti si riducono drasticamente gli incentivi, vengono trasferiti fondi, delegando il CIPE a future decisioni, dalle aree del Mezzogiorno alle grandi infrastrutture, quindi alla legge-obiettivo nonché alle aree metropolitane.

Mi pare dunque che l'operazione che viene fatta è solo ed esclusivamente di natura politica, cioè si tende a costituire un asse del Nord e vi è una natura elettoralistica del provvedimento.

Noi, signor Presidente, avevamo già detto in occasione del dibattito sulla fiducia al Governo che vi era il rischio – gravissimo per il Paese – di un Governo di fine legislatura, che cioè puntasse solo ad un recupero elettorale. Avevamo ragione, è proprio ciò che sta facendo questo Esecutivo. Pertanto, il nostro atteggiamento rispetto alla fiducia chiesta sul provvedimento non può che essere di forte dissenso. (*Applausi del senatore Morando*).

MICHELINI (*Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELINI (*Aut*). Il Gruppo per le Autonomie ritiene di non poter accordare la fiducia al Governo sul provvedimento contenente il piano di azione per lo sviluppo economico poiché giudica che gli aspetti politici e di merito negativi siano prevalenti su quelli positivi.

Mettiamo per primo in evidenza che un provvedimento con il quale il Governo propone al Parlamento misure per la ripresa dello sviluppo attraverso il conferimento di competitività al nostro Paese dovrebbe essere frutto di una concertazione con le forze economiche e sociali, nonché di una condivisione di responsabilità tra i diversi livelli istituzionali, e non costituire invece oggetto di una imposizione della maggioranza al Parlamento attraverso un atto di fiducia.

È ben vero che questo provvedimento contiene i miglioramenti apportati al testo originario anche con il lavoro delle opposizioni, in particolare per quanto riguarda il diritto fallimentare e quello processuale (e non mi riferisco certo alla riduzione delle pene in caso di bancarotta fraudolenta), ma è anche vero che tali miglioramenti sono poca cosa rispetto a

quel quoziente di organicità che è richiesto ad una tale iniziativa per avviare e dare fiato ad un progetto di sviluppo della nostra economia.

Sono poi note le ragioni dell'incedere claudicante del nostro Paese nella competizione con gli altri Stati e dovrebbero quindi essere evidenti le cose da fare per dare forza alla produttività e slancio alle esportazioni. Ma il provvedimento che stiamo per votare contiene un libro di disposizioni senza un filo conduttore, che lasciano senza risposta i perché del malessere dell'Italia.

Nelle intenzioni del Governo, questo provvedimento dovrebbe innescare la ripresa dello sviluppo, ma dell'efficacia, in tale direzione, delle sue numerosissime disposizioni non vi è né calcolo né indicazione, nemmeno con la minima approssimazione. Ciò che però è certo, perché dimostrato, è che questo provvedimento peggiorerà, sia pur di poco, i saldi di finanza pubblica, aumentando in particolare l'indebitamento netto, che si colloca ormai al di sopra di quel 2,7 per cento del PIL costruito con la finanziaria 2005, che è costata oltre 24 miliardi di euro, per oltrepassare anche i limiti previsti dal rinnovato Patto di stabilità e crescita: tutto ciò perché anche qui si spende di più di quanto si dispone.

Questo provvedimento, al quale il Governo approda dopo aver misurato l'inutilità di tutti quelli adottati in questi ultimi quattro anni di legislatura, non scioglie dunque i nodi strutturali che frenano e condizionano la produzione delle nostre aziende. Inoltre, non indica nemmeno gli orizzonti ai quali guardare per il futuro e infine non mette a frutto le grandi risorse del Paese. Mi riferisco non solo all'ingegnosità ed alla generosità degli italiani, ma anche al senso di responsabilità che investe gli amministratori delle autonomie locali sul futuro delle loro comunità. Ricordo, a questo fine, che se l'Italia fosse governata così come sono governate alcune Regioni del centro-sinistra, il nostro Paese si collocherebbe ai primi posti nel concerto europeo in termini di incremento del PIL.

Non essendovi dialogo, non può esservi rete, e senza rete che lega per un comune obiettivo, le singole potenzialità finiscono per disperdersi.

Da ultimo, a ben guardare anche questo provvedimento sulla competitività assomiglia ad un grande bazar. Un bazar delle buone intenzioni e delle tante promesse per i piccoli mercati locali, ma non somiglia certo ad una banca che sappia accogliere il frutto della laboriosità degli italiani e quindi investirlo sui mercati delle grandi sfide della globalizzazione.

Sono queste le ragioni che ci inducono a dire no a questo provvedimento e a non dare quindi la fiducia a questo Governo. (*Applausi dai Gruppi Aut e DS-U*).

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, c'è un paradosso evidente nella richiesta di fiducia da parte del Governo su

questo provvedimento. Si chiede, infatti, la fiducia su un bidone vuoto, privo di risorse. Le poche risorse previste sono partite di giro; attraverso un sistema diabolico di scatole cinesi si fanno girare sempre gli stessi soldi. Anzi, se facciamo riferimento alla cosiddetta riforma degli incentivi notiamo addirittura una riduzione delle risorse stanziare negli anni precedenti.

Signor Presidente, come al solito la fiducia non è rivolta contro le azioni dell'opposizione, che ha tentato di esaminare il provvedimento in modo approfondito presentando un pacchetto di emendamenti non spropositato. Essa è posta contro la maggioranza per metterla a stecchetto dopo l'assalto alla diligenza che si è verificato in Commissione con l'approvazione di oltre 100 emendamenti presentati da senatori della maggioranza e la riproposizione di centinaia di emendamenti in Aula.

Il vice ministro Vegas ha tentato di correggere il tiro della politica economica del Governo. Ha affermato che ad una politica economica incentrata sul sostegno alla domanda, quindi sulla riduzione delle tasse (rivelatasi sbagliata in quanto le risorse a disposizione dei ceti già agiati hanno finito con il favorire i nostri competitori più vicini perché sono state indirizzate sul consumo di beni non prodotti nel nostro Paese, vedi, ad esempio, l'acquisto di automobili BMW e Mercedes, di telefonini e *computers*), deve ora far seguito un intervento sull'offerta, quindi sull'I-RAP e sulla ricerca. Ancora una volta si tratta solo di parole perché non vi sono risorse aggiuntive e non vi sono finanziamenti adeguati per intervenire in tale direzione.

Insistiamo, dunque, nel ripetere che il provvedimento è paragonabile a un bidone vuoto, con molti aspetti negativi. Ad esempio, si procede su una linea di precarizzazione dei rapporti di lavoro. Non è stato sottolineato abbastanza in questi giorni il fatto che il contratto di lavoro intermittente venga previsto anche per i lavoratori al di sotto dei 25 anni e per quelli al di sopra dei 45 o pensionati, quando in passato la norma era intesa solo in forma sperimentale; così come non è stato posto sufficiente accento sull'estensione del contratto di tipo accessorio alle imprese familiari operanti nel settore commercio del turismo e dei servizi; come anche sulla possibilità per le agenzie di somministrare lavoratori con i vari contratti previsti dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003, anche in assenza di norme regionali che disciplinino questa attività.

Onorevoli colleghi, ormai è un dato acquisito che la competitività è anche da intendersi come intervento strutturale sulla formazione e sulla professionalità dei lavoratori. Si tratta di creare maggiore cultura per i lavoratori. È esattamente il contrario di quello che il Governo sta facendo anche con questo provvedimento.

Il maxiemendamento presentato peggiora ulteriormente la situazione. È prevista l'eliminazione della norma sulle professioni. Certo, si trattava di una disposizione timida e parziale; tuttavia anch'essa viene eliminata. Siamo di fronte ad un Governo centralista, che tutela le corporazioni. Questo è quanto si sta verificando. Altro che apertura del mercato! Voi della maggioranza state tutelando le corporazioni.

Inoltre, per quanto riguarda la norma sul personale della CONSOB, concordiamo sulla necessità di maggiore personale per garantire che questo organismo possa svolgere il proprio lavoro in modo adeguato.

Tuttavia, è prevista una misura che dà la possibilità di assumere per chiamata diretta 15 nuovi lavoratori. Chiamata diretta, Presidente! Ed è prevista la possibilità di assumere attraverso un esame-colloquio il personale a tempo determinato che risulti in servizio in quel momento.

Io credo, signor Presidente, che rimangano fuori da questo provvedimento i grandi temi. Si parla di difesa del *made in Italy*; occorrono così tante parole, così tante pagine scritte, per poter intervenire su questo argomento? Io credo di no. Per rendere più trasparente la filiera, per arrivare all'origine dei prodotti, occorre scrivere tutte le cose che avete scritto? E poi, a che cosa serve l'Alto commissario? Quando ci sono problemi si crea una commissione; quando i problemi sono grandi, si crea un Alto commissario. Cioè, al posto di semplificare, si aumentano le procedure e aumenta la burocrazia.

C'è poi la questione dei dazi, che viene ogni tanto riproposta con soluzioni antistoriche ed inefficaci. C'è una visione chiusa e provinciale da parte del Governo su tale questione. È vero, il tessile è in difficoltà, ma da quanto tempo si sa? Da quanto tempo il WTO ha deciso di aprire i mercati, ed anche il mercato del tessile? E cosa è stato fatto in questi anni sia da parte governativa, dei Governi che si sono succeduti, sia da parte del sistema delle imprese, per poter venire incontro a questa decisione già assunta di aprire i mercati, anziché chiudersi e subire la concorrenza che sì, sotto molto aspetti, è concorrenza sleale, portata avanti da alcuni Paesi, in particolare dalla Cina? Ma chi ha posto questi problemi al WTO? Lo chiedo ai colleghi della destra: chi ha posto i problemi della reciprocità, di avere condizioni simili, sia per quanto riguarda i diritti dei lavoratori, sia per quanto riguarda il rispetto delle norme ambientali?

Voi lo sapete, questo problema è stato posto al WTO non tanto dai colleghi della destra, o dai Governi della destra, e neanche dalla sinistra, per la verità: questo problema è stato posto nella discussione sul commercio internazionale dagli ecologisti e dal movimento *new global*, questa è la verità! E l'abbiamo fatto in momenti non sospetti: sono anni che poniamo questi problemi, e adesso ci venite a parlare di dazi! Ma questo vuol dire tornare indietro, non capire come si stanno evolvendo all'interno dell'economia globale i nuovi rapporti commerciali internazionali. (*Commenti del senatore Stiffoni*). Ti ringrazio, collega Stiffoni, perché tu sei specializzato ad interrompere. Infatti, siete chiusi in Padania.

Per quanto riguarda la riforma degli incentivi, questo Governo prima ha negato la contrattazione negoziata, poi ha ridotto i fondi per la legge n. 488 del 1992, quindi ha introdotto questo meccanismo diabolico delle domande e delle risposte, aumentando la burocrazia, aumentando l'intermediazione politica sul territorio, aumentando il controllo politico sul territorio, sul sistema degli incentivi. Questo non va bene, non funziona, ci porta indietro!

La riforma che proponete, che fra l'altro dovrà essere vista ed approvata dalla Commissione europea, entrerà a regime in un tempo minimo di un anno o due. Quindi, in questo anno non succede niente; se in più vediamo che per quest'anno sono a disposizione incentivi al sistema delle imprese per 15 milioni di euro, vuol dire che abbiamo capito tutto, che non è vero che si lavora e si cerca di intervenire per agevolare gli incentivi alle imprese.

Mi piacerebbe, Presidente, riprendere la questione dell'euro, ma non lo faccio perché il tempo a mia disposizione sta terminando. Voglio solo ricordare che l'euro non solo ha garantito più stabilità, ma i bassi tassi di interesse hanno consentito minori spese sul servizio del debito, hanno assicurato anche alle famiglie e alle imprese la possibilità di ottenere in banca mutui a tassi più bassi.

In conclusione, signor Presidente, noi negheremo la fiducia a questo Governo. La negheremo, perché riteniamo che questo Governo non la meriti, perché riteniamo che il Governo debba assumersi l'onere del governo delle proposte, delle soluzioni, perché c'è chi governa e chi fa l'opposizione e quelli che fanno l'opposizione hanno il diritto e il dovere di controllare ed eventualmente di arrabbiarsi. Non dovete dire che siamo noi che dobbiamo fare le proposte: siete voi che dovete farle. Dovete piantarla di dire che siamo sfascisti, perché siete voi che sfasciate il Paese con le vostre proposte.

Per questi motivi voteremo no alla fiducia chiesta dal Governo. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e Mar-DL-U. Commenti dal Gruppo LP*).

FRANCO Paolo (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (*LP*). Signor Presidente, sole poche parole per confermare il voto positivo della Lega Nord sulla fiducia al Governo.

Poche parole per ricordare che su questo provvedimento si è svolto un ampio dibattito sia in Commissione sia in Aula e per sottolineare che la fiducia che votiamo oggi e quella che abbiamo votato la settimana scorsa al nuovo Governo Berlusconi stanno a significare che il collante della maggioranza di Governo è il riformismo: affrontare i problemi che sono sul tappeto (come nel caso del decreto sulla competitività) per cercare di risolverli, per dare risposte, che a nostro avviso dovrebbero essere ancora più pregnanti e puntuali. Si è tanto parlato di dazi, della necessità di mantenere forte la struttura produttiva e finanziaria del nostro Paese: si può fare indubbiamente di più.

È su questa strada che c'è il collante vero di questa maggioranza: sulle proposte che si fanno al Paese di riforma della cosa pubblica, delle istituzioni, del mercato, dei sistemi di concorrenza anche internazionale e di reciprocità (naturalmente tramite le istituzioni preposte come l'Unione Europea o l'Organizzazione mondiale del commercio).

Proposte volte a trasformare un Paese abituato con l'inflazione e con l'assistenzialismo sfrenato a sopravvivere in un'economia chiusa; una trasformazione che deve portarlo verso la capacità di competere sui mercati internazionali, dando alle nostre aziende le stesse possibilità e potenzialità di cui esse dispongono in altri Paesi (non sto parlando solo dei Paesi del lontano Oriente, ma anche di quelli dell'Unione Europea); quindi, uno Stato di enti locali agili, autonomi, in grado di dare risposte in tempi rapidi. Come è dimostrato anche dalle parole che abbiamo ascoltato dai colleghi oggi, la capacità di adeguarsi tempestivamente alle diverse situazioni che si creano nei mercati internazionali è uno degli elementi vincenti di una comunità fondata su un'economia libera.

Non dobbiamo certo farci intimorire dalle dichiarazioni dei colleghi della sinistra che, stando a quanto ho avuto occasione di sentire sia in Commissione bilancio, in occasione della discussione del provvedimento, sia in quest'Aula ieri e oggi, sembrerebbero favorevoli alla più grande apertura in senso liberista e progressista della nostra economia, mentre in realtà considerano una realtà economica internazionale globalizzata come il toccasana di tutti i mali, non solo nazionali ma anche europei e mondiali, senza rendersi conto che i Paesi emergenti stanno mettendo in piedi nel tessuto mondiale della produzione e del commercio situazioni che potrebbero essere devastanti per l'Unione Europea e per l'Italia.

La risposta a questa situazione sta soprattutto nel migliorare tutte le condizioni istituzionali di mercato. Come abbiamo visto, anche la riforma del diritto fallimentare di procedura civile, o altre ancora – come quelle, per ora accantonate, che sono state qui richiamate e che dovranno essere riprese – come la riforma della disciplina delle professioni, ma soprattutto, una riforma istituzionale che permetta al Paese di adeguarsi istituzionalmente al contesto europeo e internazionale rappresentano quel collante, quella necessità di cui abbiamo bisogno.

Ci sembra senz'altro che questo provvedimento – su cui giustamente è stata chiesta la fiducia per le considerazioni che abbiamo già fatto in discussione generale, relative ai tempi, alla forma del decreto-legge e alla quantità degli emendamenti presentati – dimostri che la direzione intrapresa sia questa.

In conclusione, rinnovo il voto favorevole alla fiducia che è stata chiesta sul provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo LP. Congratulazioni*).

TAROLLI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI (*UDC*). Signor Presidente, signor Vice Ministro, colleghi, il Governo ha posto la fiducia su un provvedimento importante, che reca misure favorevoli al rilancio della competitività del nostro Paese.

L'UDC voterà a favore perché le misure adottate vanno nella giusta direzione. Alcune di esse sono state più volte sollecitate anche dal mio

Gruppo in quest'Aula; i colleghi senatori Ciccanti e Borea lo hanno confermato intervenendo in Aula e portando il loro contributo anche in Commissione.

Certo, bisogna essere consapevoli della complessità e della serietà delle questioni che abbiamo davanti, le difficoltà oggettive che si trova ad affrontare chi ha responsabilità di Governo. Farsi prendere la mano, come troppo spesso accade ai *leader* dell'opposizione, e addebitare la responsabilità dei problemi a chi sta governando in questo momento, oltre a creare disorientamento, non aiuta a trovare i rimedi e, ciò che più deve preoccupare, altera la percezione e la consapevolezza delle difficoltà. Quando Rutelli e Fassino cadono nella trappola della colpevolizzazione retorica, fanno un clamoroso autogol, perché questo modo di fare non aiuta né loro, né i loro schieramenti, né il Paese.

L'introduzione dell'euro è avvenuta in una fase di bassa crescita europea e ciò ha indebolito pesantemente il potere di acquisto delle famiglie, ma ha pure determinato un cambio sfavorevole nei confronti del dollaro e più ancora della moneta cinese: questo ha penalizzato le nostre imprese nelle esportazioni. La vertiginosa crescita di Cina e India ci ha messo, poi, in serie difficoltà in alcuni settori della trasformazione industriale.

Sono questioni che non sono peculiari e specifiche del nostro Paese, come ci ha ricordato il Vice Ministro nella sua brillante replica, ma appartengono ai maggiori Paesi europei. Se questo non ci è di consolazione, ci convince però che è sbagliato continuare a parlare di declino; al contrario, questa fase ci deve spronare a ristrutturare non solo il nostro sistema produttivo per renderlo più competitivo, ma, sulla scorta dell'Agenda di Lisbona, ad ammodernare il nostro modello politico ed economico.

Si tratta di una sfida impegnativa ma non temeraria, di un compito gravoso ma possibile, ad una condizione: che ci sia un approccio diverso al problema da parte delle forze politiche tutte. Dobbiamo avere e trasmettere maggiore consapevolezza delle difficoltà del Paese, dobbiamo avere il coraggio di comunicare le insufficienze che gravano sul nostro sistema, anche quando queste intaccano aspettative e modi di pensare consolidati dei nostri connazionali: intendo riferirmi al modello del *Welfare* assistenziale e ad analoghe tematiche del lavoro o dei servizi. Occorre un approccio al dibattito meno rissoso, meno conflittuale, meno manicheo, perché poi i problemi sono lì nella loro crudezza per essere risolti; soprattutto, ci vuole un nuovo progetto – mi rivolgo anche al mio schieramento – per rilanciare il Paese.

Qualcuno ha sostenuto che il futuro sta nel concentrarci sulle attività immateriali, come la finanza, i servizi e le comunicazioni. Potrà essere un modello di medio-lungo periodo, però di certo allo stato attuale dobbiamo fare i conti con un settore industriale che ha un ruolo rilevante nel sistema produttivo e che contribuisce in materia notevole alla formazione del PIL nazionale. Il settore industriale e la grande industria, al pari dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, hanno contribuito in maniera determinante a far crescere l'Italia e a portarla nel novero dei grandi Paesi industrializzati. Di politica industriale e di grande industria, quindi, questo

Paese ha ancora bisogno e il nostro Governo se ne deve fare maggiore carico.

Onorevoli colleghi, appartengo a quella schiera di persone che ritiene che uno Stato sano, un Paese sano non va confuso né con uno Stato debole né tantomeno assente, ma è uno Stato che si fa carico delle questioni.

Il Fondo monetario internazionale nel suo recente rapporto ha precisato che il miglioramento della situazione economica sarà modesto, ma – ha aggiunto – con seri rischi di peggioramento. Proprio per questo bisogna aumentare sensibilmente l'indice di produttività del nostro sistema produttivo. Da un aumento della produttività si possono infatti avere effetti benefici sui salari e quindi sui costi e sui prezzi, creando così un circuito virtuoso di cui le famiglie potranno beneficiare.

Il Fondo monetario internazionale propone di decentralizzare il processo di contrattazione del salario. La CISL propone due livelli di contrattazione: uno nazionale e uno legato alla produttività aziendale. Anche questo tema va affrontato tra le parti sociali, senza prevenzioni, ma anche senza rivincite, va comunque – ripeto – affrontato, giacché ritenerlo un tabù è sbagliato.

Il bilancio del sistema produttivo richiede risorse adeguate, ma al riguardo bisogna aprire un'altra questione, quella del rispetto dei conti pubblici e dei vincoli posti dal Patto di stabilità. Tuttavia tale Patto, oltre ad avere di mira la stabilità, deve puntare anche alla crescita. Noi, come l'Europa, dobbiamo uscire dall'angolo ed essere capaci di iniziative innovative.

Nel febbraio scorso è stata rilanciata dalla Commissione europea l'Agenda di Lisbona. Su questo terreno abbiamo ancora tanta strada da fare se vogliamo diventare un Paese capace di attrarre investimenti e di dinamizzare l'economia.

Nel provvedimento alla nostra attenzione ci sono misure che vanno nella giusta direzione. Ricordo in proposito il sostegno all'accorpamento dimensionale delle imprese che le fa uscire dal cosiddetto nanismo, consentendo loro di essere maggiormente protagoniste sulla scena internazionale.

Rammento, altresì, la revisione del diritto fallimentare, per cui non avere successo in una intrapresa familiare non deve significare essere marchiato con il segno del malavitoso; su questo tema, tuttavia – e mi rivolgo al Governo – credo che vada condotta una riflessione più seria in ordine al diritto fallimentare ed alla sanzionabilità della fattispecie rappresentata dalla bancarotta fraudolenta. È infatti necessario ponderare con più attenzione le sanzioni, allineandole pure al contesto europeo, ma sempre improntandole alla rigorosità, anche se ciò comporta la necessità di rivedere il testo che stiamo per approvare.

Ricordo ancora la revisione del codice di procedura civile e le tante misure di semplificazione amministrativa, come pure la deducibilità fiscale – voluta fortemente dal mio partito – delle erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Que-

sto, solo per citarne alcune, sono norme che danno impulso ed ossigeno al nostro sistema.

Desidero altresì ricordare che viene completato il processo di liberalizzazione dello strumento della cessione del quinto dello stipendio, che viene esteso, oltre che ai lavoratori privati e pubblici, anche ai pensionati privati e pubblici, ai lavoratori a tempo determinato e a quelli parasubordinati. I potenziali utenti passano quindi dagli attuali 12 milioni a circa 30 milioni, creando così un mercato concorrenziale fra soggetti che erogheranno questo strumento che auspichiamo sarà a vantaggio degli utenti; per tale ragione il Ministero dovrà intervenire per dettare norme di semplificazione e favorire così la diminuzione dei costi di intermediazione. È una misura che ha voluto l'UDC, tramite il sottoscritto e il senatore Ciccanti, ma che è stata condivisa dall'intera Commissione.

Ringrazio quindi tutti i colleghi, compresi quelli dell'opposizione, perché questo strumento, oltre a consentire prestiti di piccola e media entità che alimenteranno la crescita dei consumi, costituirà un efficace mezzo di contrasto all'usura.

Fra le tante ombre e le luci abbiamo preferito ricordare le seconde, senza dimenticare le prime. Certo è che abbiamo di fronte un quadro fatto di complessità e di difficoltà, che richiederà altre misure da parte del Governo e della maggioranza, ma che comporterà anche responsabilità da parte di tutti, compresa l'opposizione.

Per tutto ciò, signor Presidente, esprimiamo un voto favorevole al provvedimento su cui è stata posta la fiducia. (*Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Malan*).

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ancora una volta, dunque, viene posta dalla maggioranza una questione di fiducia, confermando la grave distorsione delle procedure parlamentari che la stessa maggioranza ha imposto in questa legislatura. Viene adottato un decreto-legge; nel corso dei lavori parlamentari il Governo, o senatori per conto dell'Esecutivo, lo carica di materie certamente estranee e non provviste dei necessari caratteri costituzionali di improrogabilità ed urgenza. Si introducono, con un discutibile *escamotage*, delle deleghe ed infine si pone il voto di fiducia, sottraendo la materia all'esame dell'Assemblea.

Ancora una volta il voto di fiducia non ha fondamento nell'ostruzionismo dell'opposizione, ma nell'incapacità della maggioranza di trovare una propria sintesi parlamentare nella dialettica con il Governo. Ed è francamente surreale la motivazione adottata: occorre fare presto. Certo, si sarebbe dovuto fare in fretta: le parti sociali e l'opposizione avevano chiesto un provvedimento per la competitività fin dalla scorsa estate, il Governo l'aveva promesso per settembre e si era poi impegnato a presentarlo

con la legge finanziaria, infine il Presidente del Consiglio aveva assicurato che dal 1° gennaio 2005 il provvedimento sarebbe stato legge. Siamo in maggio e ancora non è concluso il suo *iter* parlamentare.

I dati disponibili ritraggono una situazione molto pesante: quelli sulla produzione industriale sono i peggiori da sei anni a questa parte, quelli relativi alla bilancia commerciale sono i peggiori da dodici anni, l'indice della competitività tecnologica ci ha visto retrocedere dal ventottesimo al quarantacinquesimo posto. In un'Europa che cresce poco, noi cresciamo la metà della media europea. È fare del disfattismo ricordare queste cifre, come ci ha detto il Presidente del Consiglio? Noi pensiamo di no: riteniamo che significhi essere realisti e soprattutto responsabili.

Noi siamo d'accordo con il Capo dello Stato quando ci dice che l'Italia ce la può fare: occorre però fare appello alle migliori energie del Paese e mettere in campo interventi chiari, univoci, permanenti nel tempo. Il decreto non ha queste caratteristiche e possiamo misurarne la distanza non solo con le priorità che la recente verifica di Governo avrebbe indicato, ma con le attese che lo stesso Esecutivo aveva creato. Siniscalco e Berlusconi avevano parlato di «un piano che l'Italia aspetta da 25 anni» («Il Sole-24 ORE» del 23 marzo scorso) e di un «autentico scossone per la competitività» («La Stampa» del 13 marzo scorso).

Neppure il più benevolo degli osservatori può riconoscere tali caratteristiche a questo provvedimento. Non ci sono risorse per sostenere le politiche: oltre il 70 per cento delle modeste risorse disponibili è ottenuto distogliendolo dalle leggi di incentivazione già esistenti; strano intervento per la competitività, quello che indebolisce le capacità di investimento delle imprese.

Il decreto affastella poi un pletora di norme, alcune condivisibili (cito, ad esempio, la detassazione dei contributi al volontariato e alla cultura, che finalmente diventerà legge), ma la maggior parte delle norme non ha a che fare con problemi di competitività: do volentieri atto al Presidente del Senato di essere intervenuto, anche su nostra sollecitazione, per impedire che ulteriori materie estranee venissero introdotte.

Se mettete insieme il testo della legge finanziaria e di questo decreto, testi confusi, ridondanti, che modificano e rimodificano norme preesistenti in modo frammentario, potreste interrogarvi su quali costi aggiuntivi introducete per le imprese, per gli studi professionali, per gli enti pubblici chiamati ad interpretare ed applicare norme così involute.

Un decreto che non è perciò all'altezza della severità della situazione. Manca completamente un intervento strutturale per la ricerca e l'innovazione: ma su quale frontiera se non su questa può competere l'Italia? C'è un programma realistico di Confindustria che non viene accolto. Non ci sono nuove risorse, ci si limita a ridefinire in modo ripetitivo le priorità dei pochi fondi disponibili. Non ci sono nuove risorse, ma non sapete spendere bene neppure quelle che ci sono.

In questi giorni l'Italia ha partecipato con un proprio astronauta ad una missione spaziale. È un segnale positivo, però la Corte dei conti ha messo in luce che l'Agenzia spaziale Italiana ha accumulato residui per

840 milioni di euro e ha un attivo di bilancio per 492 milioni. Sono denari sottratti ad una politica di innovazione. In un settore di alta tecnologia, in cui esiste un gruppo significativo di aziende che competono sui mercati, lo Stato non riesce a fare una seria politica di committenza pubblica.

Viene confermato l'intervento di deduzione dall'imponibile IRAP del costo del lavoro per i nuovi assunti. È una norma positiva, ma non siamo in presenza di quella quintuplicazione dei benefici fiscali che aveva venduto il Governo. È vero, per il Mezzogiorno si eleva la deduzione da 40.000 a 100.000 euro, ma si tratta di una deduzione massima a valere su ogni singolo addetto; mi sapete dire secondo voi quante saranno le aziende che avranno la necessità di assumere nuovi occupati con un costo per unità lavorativa di 100.000 euro? Credo nessuna, è perciò il solito *bluff* comunicativo del Governo.

Si diceva giustamente che occorre intervenire per agevolare la crescita dimensionale delle imprese. Condividiamo tale priorità, ma tutto ciò che fa questo decreto è riconoscere un contributo del 50 per cento delle spese preliminari sostenute in consulenze per le operazioni di concentrazione aziendale: è una norma al limite della provocazione.

E la priorità del Mezzogiorno? Una cosa è certa: la riforma degli incentivi toglie risorse, in particolare al Mezzogiorno. Non siamo contrari ad una revisione del sistema esistente che tenga conto dei dati derivanti dall'esperienza, ma per rendere più penetranti, incisivi e diffusi gli interventi di sostegno agli investimenti produttivi, non per diminuirli.

Qui si tolgono 750 milioni di euro, si prevede di subordinare l'intervento agevolativo alla presenza di un finanziamento bancario ordinario per una quota del 25 per cento, trasformando almeno il 30 per cento dell'intervento in un prestito agevolato invece che in un contributo a fondo perduto. Occorre conoscere lo stato di sofferenza del sistema creditizio del Mezzogiorno per capire a quali difficoltà andranno incontro le imprese; soprattutto perché il nuovo sistema funzioni occorre mettere in campo complesse norme attuative. Siamo in maggio, la cosa certa è che per quest'anno nessun nuovo intervento agevolativo per le imprese che sono pronte ad investire sarà reso attuabile.

Manca soprattutto l'intero capitolo delle cosiddette riforme a costo zero. Resta solo la riforma delle procedure fallimentari da tempo attesa, ed il Governo ha avuto il buonsenso di togliere quella norma impropria sulla bancarotta fraudolenta che tanto scandalo aveva suscitato, anche se restano altre disposizioni discutibili e preoccupanti dal punto di vista della punibilità dei reati contro la fede pubblica.

Manca poi completamente il necessario capitolo sulle reali aperture dei mercati protetti, penso a quello degli ordini professionali in merito al quale ancora una volta il Governo dimostra l'incapacità di affrontare una questione centrale.

Mancano semplificazioni sostanziali per le imprese, mancano miglioramenti nelle regole dei servizi pubblici e privati: sono settori che condizionano pesantemente la competitività globale del nostro Paese, per i quali non si fa nulla. Per intervenire in questi settori occorre coraggio, lungimi-

ranza, capacità di opporsi alle resistenze al cambiamento degli interessi costituiti, virtù che mancano completamente al nuovo Gabinetto Berlusconi, come mancavano al precedente.

Per questo né possiamo accordare la nostra fiducia, né possiamo votare questo provvedimento così evidentemente inadeguato alla severità della situazione che sta attraversando l'Italia. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-Com. Congratulazioni*).

TOFANI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, desidero richiamare all'inizio del mio intervento alcuni passaggi, alcune riflessioni svolte da personaggi importanti della sinistra e comunque dell'opposizione.

Il 19 marzo, a Torino, dall'assise degli industriali, il *leader* della Quercia, in riferimento a questo decreto, affermava che occorre sostenere le imprese nella competitività, aiutandole a crescere nelle dimensioni, ad elevare la qualità dei prodotti con la ricerca e l'innovazione, ad internazionalizzarsi di più. Dalla parte sindacale, sempre nello stesso periodo, Epifani affermava: «Il Governo non ha capito che il problema è la relativa bassa qualità dell'offerta nell'industria e nei servizi». (*Brusìo in Aula*).

Faceva eco... (*Prolungato brusìo in Aula*). Presidente, c'è qualche collega che mi sovrasta nel parlare, quindi le chiedo la cortesia di fare in modo che io possa evitare di alzare il tono della voce. (*Richiami del Presidente*).

SERVELLO (AN). E poi danno anche le spalle alla Presidenza.

TOFANI (AN). Ma quello è un problema del Presidente.

Dicevo, faceva eco... (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, anche se ha ricevuto tanti applausi, la prego ora di fare silenzio.

TOFANI (AN). Faceva eco, in un'intervista al «Corriere della Sera», il vice presidente della Confindustria, il quale, commentando il rapporto sulla competitività, affermava: «La situazione non è frutto della contingenza di questi ultimi anni, ma di almeno 20 anni di non governo».

Vorrei fermarmi a riflettere su questo punto, chiedendo la cortese attenzione dei colleghi dell'opposizione. Il processo che avete posto in essere in questo periodo in riferimento al provvedimento, nel dibattito in Aula, documenta un solo dato, cioè la vostra totale prevenzione rispetto ad ogni ipotesi di conoscenza vera dell'argomento, perché comunque il tutto deve essere demonizzato, smantellato, criticato.

Vorremmo sapere – lo chiedo a coloro che sono intervenuti prima di me, descrivendo questo *cahier des doléances* – quali sono le proposte alternative. In una democrazia vera, di confronto, infatti, esistono le proposte alternative, non solo sottolineature continue per evidenziare a tutti i costi elementi di negatività.

Ma ciò non è avvenuto né da parte dell'opposizione, né da parte dei sindacati, tant'è vero che è già stato ipotizzato uno sciopero generale, anche se fortunatamente non tutti sono d'accordo. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Senatore Coviello, la prego di fare silenzio; sta causando una sorta di raggruppamento che crea rumore nell'Aula. Credo non sia cortese nei confronti di chi parla.

COVIELLO (*Mar-DL-U*). Chiedo scusa, Presidente.

TOFANI (*AN*). Sicuramente il brusio non è voluto. Non penso, infatti, di poter attribuire straordinaria importanza a ciò che sto dicendo, con serenità di fronte ai problemi reali, perché sono convinto che sia quanto di più facile da trattare e quindi anche da veicolare.

Lo stesso Pininfarina, in un'agenzia del marzo scorso e quindi coeva al decreto in esame, ha fatto presente che la Confindustria esprime un giudizio fondamentalmente positivo in merito al piano d'azione deciso dal Governo e non tanto per i contenuti necessariamente limitativi, viste le scarse risorse disponibili, quanto per il primo segnale – è questo che desidero sottolineare – di attenzione che è stato dato nei confronti dell'economia e del mondo delle imprese.

Nel fare riferimento ai vent'anni di attesa e di non risposte, va apprezzata in modo importante e significativo la volontà di dare segnali concreti, segnali che diano risposte altrettanto positive.

Anche il presidente Montezemolo ha affermato, in data 27 aprile: «Finalmente le priorità legate al Sud, all'impresa, alle famiglie sono state inserite nell'agenda del Governo».

Allora il confronto diventa interessante se ci si rende conto della necessità di riposizionare la politica del Governo in modo anche autocritico, così come abbiamo fatto, e dell'importanza di valutare di fronte a questo passaggio che si è andati verso una linea molto più condivisa e più attenta, che in qualche modo risponde sinceramente alle aspettative e alle esigenze.

Dalle imprese viene la richiesta di incentivare la coesione tra le piccole aziende. È quanto abbiamo fatto nel decreto sulla competitività, che si può ulteriormente rafforzare, in particolare a favore delle aziende più piccole.

Da non dimenticare poi il cuneo fiscale e contributivo, che aggrava il costo del lavoro e riduce il salario netto; ma anche questo fa parte del programma del nuovo Esecutivo.

Il pacchetto sulla competitività affronta alcuni nodi strutturali del sistema industriale italiano per la tutela e il rilancio del *made in Italy*: sem-

plificazione amministrativa; sburocratizzazione; informatizzazione; sostegno alla crescita dimensionale delle imprese; incentivi e risorse per innovazione e ricerca; contrasto alla delocalizzazione.

Vorrei ricordare, se me lo consentite, che questo processo è iniziato vent'anni fa e non c'è mai stata una voce, sia pure minima, volta non solo ad evidenziarlo ma anche a porre in essere politiche tali da ridurre il processo di delocalizzazione iniziato negli anni Ottanta, con gravi e negativi riverberi sull'economia e soprattutto sull'industria. In questa sede vengono ricordati i dati dell'industria italiana. Vi invito a indicarmi dati diversi da vent'anni a questa parte: l'occupazione della grande industria è aumentata oppure continuamente scende, anche di punte molto più alte di 40.000 unità all'anno? In tutti questi anni nessuno ha parlato. Non abbiamo mai visto, quando voi governavate, quelle sensibilità in senso positivo e costruttivo che oggi emergono in termini critici e in contrasto con il provvedimento in esame, al fine di dare risposte a questi temi non vicini ma lontani.

Come dicevo, si contrasta la delocalizzazione e si supporta la internazionalizzazione con misure più efficaci e severe per contrastare la contraffazione. Sanzioni amministrative per chi compra prodotti contraffatti potranno essere comminate anche dai vigili urbani e le risorse saranno destinate alla tutela dello stesso *made in Italy*.

Vorrei ricordare un'intervista, apparsa ieri sul «Corriere della Sera», dell'ex ministro e direttore generale del WTO, Renato Ruggiero, il quale in modo esplicito, in riferimento al tessile che più volte e giustamente è stato richiamato ed evocato in quest'Aula, afferma: «Nessuno può gridare allo scandalo. I Governi nazionali negli ultimi dieci anni hanno fatto poco e ancora meno ha fatto Bruxelles».

E sarebbe interessante una riflessione da parte di Prodi su questo tema, perché si tratta di un problema che abbiamo dal 1994, da dieci anni, ed è giunto a maturazione a gennaio di quest'anno, con la liberalizzazione e l'ingresso dei prodotti del tessile dell'Est asiatico, in modo particolare della Cina. E allora è giusto arrivare ad elementi di riduzione e di riequilibrio a livello comunitario per permettere alle nostre aziende del tessile la ristrutturazione; altrimenti si rischia, come dice giustamente Ruggiero, la deglobalizzazione. Ecco, bisogna allora farsi delle domande e porsi in modo critico il quesito se effettivamente sia stato fatto qualcosa, e che cosa è stato fatto.

Noi abbiamo cercato la modernizzazione del sistema degli incentivi, il rafforzamento della fiscalità di vantaggio, il maggiore finanziamento per le opere infrastrutturali della legge obiettivo per il Sud. Il decreto è importantissimo per la competitività del Sud; non lo si può scimmiettare, senatore Giarretta, cercando la battuta di fronte ai contenuti ed al grande impegno, allo sforzo che si vuole ancor più orientare verso il Mezzogiorno, perché il problema del Mezzogiorno non riguarda solo quest'ultimo, ma l'Italia intera. È un fatto nazionale che noi stiamo affrontando nel modo migliore, con l'accelerazione delle iniziative, con l'aumento delle risorse per la ricerca ed il programma per l'attrazione degli investimenti. Un im-

pulso allo sviluppo e alla competitività del Sud deve venire anche da questo.

Nelle file dell'opposizione vi sono degli economisti di grande rilievo. Vorremmo conoscere i dati degli investimenti in Italia e nel Sud negli ultimi quindici anni, ad esempio. Sarebbe interessantissimo conoscerli, e vedere quali obiettivi sono stati portati a compimento, oppure quali mancanze vi sono state.

Non possiamo dimenticare infine anche due norme che riguardano la dichiarazione di inizio attività e la semplificazione del silenzio-assenso. E mi consenta di dire, signor Presidente, che le circa cento norme di riforma del codice di procedura civile sono frutto di un intenso lavoro da parte della Commissione giustizia del Senato, con numerose audizioni di magistrati, avvocati e professori universitari, e sono state votate all'unanimità. Lo stesso presidente Antonino Caruso nella seduta del 27 aprile scorso ha dichiarato: «Entra dunque nella legge di conversione del decreto-legge una parte importante del lavoro che la Commissione giustizia del Senato ha condotto per molti mesi, con pazienza, con attenzione e senza risparmio di energia, prendendo le mosse dall'eccellente base ad essa pervenuta dai colleghi della Camera di deputati».

Colleghi senatori, concludo dicendo che noi siamo convinti che con questo provvedimento stiamo dando un'ulteriore prova di attenzione alle problematiche che ci riguardano. La fiducia rappresenta un atto di consenso, ma nello stesso tempo un atto di accelerazione del provvedimento, perché non vogliamo che paradossalmente possa accadere questo: la maggioranza vuole approvare il provvedimento e l'opposizione crea ostacoli con migliaia di emendamenti per potere dire poi che non andiamo avanti con i provvedimenti. E allora, guardatela anche in questa maniera la richiesta di fiducia, e forse la ripenserete anche voi! (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Zanoletti. Congratulazioni*).

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, il Governo in tema di rilancio della competitività non merita né la nostra fiducia, né quella del Paese. Del resto, qualcosa vorrà pur dire, signor Presidente, il fatto che proprio in tema di competitività lo stesso Presidente del Consiglio qualche giorno fa in quest'Aula abbia dovuto parlare di discontinuità nell'azione del Governo. Io prendo sul serio quell'affermazione e mi chiedo: discontinuità rispetto a cosa? Rispetto ad una propaganda cattiva che non avrebbe fatto apprezzare politiche buone? Rispetto ad una debolezza del Governo e del centro-destra nell'usare – o nel padroneggiare, per usare un termine simpatico – i mezzi di comunicazione?

Cerchiamo di essere seri. È la realtà di un Paese che negli ultimi tre anni è cresciuto, cumulativamente, meno del 2 per cento, ad una media annua dello 0,6 per cento, di poco superiore alla metà della media dell'U-

nione Europea, già tragicamente bassa rispetto all'economia internazionale. È la realtà di un Paese che in otto anni, tra il 1995 e il 2003, ha perso quasi il 30 per cento della sua quota di commercio mondiale. È questa realtà a parlarci, a parlarvi, signori del Governo, se non di un fallimento – come sosteniamo noi – certo di un gravissimo insuccesso nella politica economica seguita nel corso di questi anni.

È questa realtà dura e difficile che vi ha indotti ad affermare l'esigenza di una rottura di continuità, di una svolta, proprio in tema di politiche per la competitività del sistema Italia. Se le cose stanno così – e anche voi siete stati costretti a riconoscerlo, perché non solo noi, ma anche voi avete parlato di discontinuità – conseguentemente ci dobbiamo domandare – anzi, vi dovette domandare – se questo provvedimento, sul quale avete posto la fiducia, risponde a quell'esigenza di discontinuità di cui voi stessi avete parlato nella recente crisi di Governo. La risposta è negativa. Non c'è la svolta necessaria, perché voi, che pure ne avvertite l'esigenza, rifiutate di trarne le conseguenze sull'unico terreno che davvero conta qualcosa. Quello, cioè, della definizione delle priorità.

La maggioranza di centro-destra che vinse nel 2001 aveva una visione del futuro del Paese e ne deduceva precise priorità in tema di politica economica. La visione, in sostanza, era la seguente: un Paese soffocato dalle tasse, uno Stato costoso e sprecone, un potere pervasivo del sindacato. Ed ecco le tre priorità: meno imposte dirette (con particolare riferimento ai redditi più alti), un nuovo intervento sulle regole del mercato del lavoro (soprattutto al fine di ridurre il potere di condizionamento del sindacato e di ridimensionare il metodo della concertazione), equilibrio di bilancio (garantito dalle *una tantum* e dai condoni in attesa della ripresa dell'economia internazionale che avrebbe abbracciato e trascinato l'Italia). Ripeto: una visione del Paese e tre priorità di politica economica.

Da un'analisi ideologica e fuorviante dei problemi del Paese non poteva che discendere una scelta di priorità inefficace rispetto ai problemi stessi. Oggi tutti vedono che questa politica ha aggravato alcuni problemi strutturali che certamente – si tranquillizzi, senatore Tofani – erano preesistenti. Signor Presidente, signori del Governo, vice ministro Vegas, non abbiamo mai detto il contrario. I problemi del Paese, soprattutto quando si guarda alla sua capacità competitiva, sono di lungo periodo; preesistono, nelle loro ragioni, alla formazione del Governo di centro-destra, ma il fatto è che voi li avete sistematicamente aggravati nel corso di questi quattro anni. Soprattutto, avete fatto tornare in un'area di instabilità quella finanza pubblica che invece, finalmente, alla fine degli anni Novanta era tornata in un'area di stabilità.

Il Presidente del Consiglio e poco fa anche il senatore Tofani hanno detto di non aver ascoltato da parte dell'opposizione una sola proposta positiva sui problemi del Paese. Viene da dire, signor Presidente, che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.

Noi vediamo che il Paese ha un drammatico problema di caduta della produttività totale dei fattori e che a causa di tale caduta perde quote crescenti di commercio mondiale. Facciamo derivare da questa analisi un

quadro alternativo preciso di priorità; in questa sede, per amore del senatore Tofani, ne richiamo solo cinque (anche se naturalmente non sono solo queste cinque le indicazioni fondamentali), così potrete almeno smetterla di dire che non abbiamo priorità.

Primo: in tema di entrate, bisogna cancellare la recente riforma dell'IRE, che costerà sei miliardi di euro l'anno per tutti gli anni che verranno; occorre omogeneizzare le aliquote di prelievo sulle rendite da capitale; bisogna far fuoriuscire progressivamente la componente del lavoro dalla base imponibile dell'IRAP e bisogna concentrare la lotta all'evasione su chi, grande o piccolo (perché ci sono grandi e piccoli in questo novero), ne abbia approfittato, in un sistema che cresce poco, per accaparrarsi quote crescenti di reddito nazionale nei settori coperti dalla competizione internazionale.

Secondo: liberalizzazione e concorrenza nei mercati chiusi, a partire da quelle professioni liberali sulle quali la Commissione bilancio del Senato aveva approvato, in questa occasione, signor Presidente, all'unanimità un buon testo che apriva la prospettiva della liberalizzazione, testo che adesso il Governo si è rimangiato cedendo alle pressioni corporative degli ordini professionali. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-Com*).

Terzo: partenza intensa ed accelerata dei fondi pensione integrativi, per garantire un reddito dignitoso ai pensionati di dopodomani e soprattutto per avere anche in Italia quegli investitori istituzionali dotati delle risorse finanziarie necessarie per essere protagonisti del processo di ristrutturazione capitalistica di cui c'è bisogno.

Quarto: interventi selettivi di riduzione del cuneo contributivo, a partire dalla riduzione condizionata dei premi INAIL e dai crediti di imposta automatici per i progetti di convenzionamento tra imprese e università sul versante della ricerca.

Quinto: agevolazioni fiscali certe, esigibili ed automatiche per i processi di fusione e di aggregazione aziendale, per affrontare il problema del nanismo delle nostre imprese.

Dunque, non siamo noi a non avere delle proposte. Potete anche continuare a recitare questa giaculatoria, ma non vi crede più nessuno. Noi abbiamo una visione dei problemi del Paese, abbiamo una visione del futuro del Paese e abbiamo una politica economica alternativa da proporre. Non siamo noi che non abbiamo proposte: siete voi che vi siete resi prigionieri di voi stessi, sprestando risorse (sei miliardi di euro l'anno per tutti gli anni che verranno) per un intervento inutile, risorse che avrebbero potuto e dovuto essere impiegate per accompagnare e favorire il rilancio della competitività.

Se è così, signori del Governo, è la vostra politica economica il principale ostacolo al rilancio della capacità competitiva del Paese e bisognerà che il Paese provveda al più presto. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-Com, Misto-RC, Misto-SDI-US e Misto-Pop-Udeur. Molte congratulazioni*).

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, è con grande convinzione e serenità che il Gruppo Forza Italia voterà la fiducia al Governo su questo provvedimento. Lo farà per una serie di ragioni di merito che esporrò nel corso del mio intervento, ma anche per ragioni più generali, una delle quali mi viene in mente esattamente dopo gli interventi di questa mattina dei colleghi dell'opposizione.

Con il provvedimento in esame il Governo ha indicato delle linee di ripresa della competitività del sistema economico italiano e la concretezza di queste normative ha costretto anche i colleghi dell'opposizione a misurarsi sulle proposte; il dibattito intenso ed approfondito svoltosi nella Commissione bilancio e che ha fornito il sostegno al maxiemendamento del Governo ne è la prova. Dunque, fuori dalle nubi polemiche, fuori dalle grida che in continuazione si ascoltano, noi abbiamo proposto un terreno di confronto.

Questa mattina, ancora, l'opposizione viene sul terreno del confronto e allora sorge immediatamente la domanda politica: ma quante sono le linee dell'opposizione e quanto diverse tra loro?

Vorrei vedere come la liberalizzazione e la privatizzazione dei servizi potrebbe essere concretamente proposta e approvata dall'opposizione se al suo interno, in questo dibattito, sono state espresse linee divergenti. Nasce qui la considerazione politica: da parte della maggioranza non vi è stata diversità sui contenuti e sui temi politici posti da questo provvedimento, da parte dell'opposizione immediatamente; quando si scende dal terreno della polemica gridata a quello della proposta, si osservano linee divergenti, inconciliabili tra loro, che mi fanno ancor più dubitare del loro sforzo di poter essere forza di Governo.

È una considerazione di carattere generale che dovrebbe portarci a fare nuovi ed altri provvedimenti di questa natura, con un'osservazione in più: oggi, dopo l'approvazione del decreto-legge in esame con il voto di fiducia, sarebbe utile che i contenuti dello stesso fossero continuamente portati, da parte di tutti i senatori e di tutti i deputati della maggioranza, sul territorio, illustrati alla gente, lanciando su questo una sfida di alto profilo politico ed intellettuale all'opposizione, perché è sui problemi concreti che quei colleghi mostrerebbero profondamente la corda, è sul terreno programmatico che le divergenze sarebbero osservate, dando così ai cittadini la possibilità di scegliere sulla base dei programmi concreti. Infatti, è vero che l'Italia ha problemi di competitività ed è vero che diminuisce la produttività totale dei fattori, ma è pur vero che da parte della maggioranza si offrono delle soluzioni, mentre dall'altra parte, dall'opposizione, le soluzioni offerte da alcuni non sono seguite da altri, anzi sono completamente disattese.

Tale è il clima politico nel quale approviamo il provvedimento e che, a mio avviso, deve essere il *leitmotiv* di questo periodo.

Ci sono norme fatte bene nel disegno di legge al nostro esame. Mi riferisco, in particolare, alla delega sul diritto fallimentare: sui giornali

si coglie soltanto un punto della delega, non l'insieme della delega fallimentare che impatta sul sistema economico generale modificando una procedura datata, vecchia, che creava attriti nell'attività economica nel suo complesso. Adesso ci sono norme che concretamente rimuovono queste forme di attrito e che – va detto – nella Commissione di merito erano state valutate positivamente anche dai colleghi dell'opposizione. Dunque, questo provvedimento è costruito in maniera convincente e sui punti sensibili della nostra mancata competitività.

Lo stesso va detto per l'importante dibattito che si è svolto sulla tracciabilità dei prodotti e sul *made in Italy*, che certamente ha posto anche all'Unione Europea alcuni problemi di fondo che vanno risolti per dare alle nostre imprese un nuovo quadro di certezze, senza il quale la competitività non può aumentare. Vivaddio, abbiamo compreso approfonditamente qual è la sede, l'Unione Europea, e quali proposte possiamo avanzare perché, in un quadro di grande commercio internazionale, ci siano alcune garanzie per le imprese, in particolare quelle che competono sui grandi mercati e con altre Nazioni con diverse condizioni di costo del lavoro, di sicurezza del lavoro e sociali.

Abbiamo istituito un Alto commissario per la lotta alla contraffazione che, a nostro avviso, rappresenta uno degli strumenti attraverso cui si potrà controllare in sede nazionale ed europea che tale problema venga posto con forza e trovi soluzioni importanti per le nostre imprese.

Con la normativa in esame abbiamo accelerato e snellito alcune procedure in materia di interventi infrastrutturali. Si tratta di un aspetto importante, posto che uno dei fattori di perdita della competitività non è di natura economica, cioè relativo ai capitali a disposizione, ma va attribuito a procedure farraginose e a tempi lunghi ed incerti, che determinano talvolta l'impossibilità di proseguire, e ciò proprio in virtù di procedure talmente farraginose da duplicare addirittura i passaggi. Noi tentiamo, quindi, di snellire le suddette procedure per dare alle infrastrutture, uno dei fattori più importanti per la competitività, una forte accelerazione.

Con la normativa in esame abbiamo altresì cominciato a ridurre concretamente l'IRAP, un'imposta che, colleghi dell'opposizione, non potete dimenticare di aver introdotto voi nell'ordinamento quando eravate al Governo; già da allora avevamo sottolineato i profili gravi di questa imposta ed oggi ne patiamo tutte le distorsioni conseguenti. Ripeto, in questo provvedimento abbiamo cominciato a limitare i danni dell'IRAP, in particolare per il Mezzogiorno d'Italia, ponendoci convintamente l'obiettivo di continuare in questa nostra azione. Infatti, è assolutamente importante che il cuneo fiscale a ridosso delle imprese venga alleggerito e diminuito.

Siamo altresì intervenuti su un'altra questione che riteniamo di grande rilievo, consentendo che le erogazioni liberali siano ormai estese ad istituti di ricerca, università, associazioni ONLUS, che siano finalizzate con dimensioni importanti (il limite è di 70.000 euro), onde cominciare a costituire quel circolo virtuoso tra destinazione verso la ricerca o importanti attività sociali delle erogazioni liberali; un circolo virtuoso che auspi-

chiamo in futuro possa essere ulteriormente migliorato, ma che comunque abbiamo introdotto e consolidato con la norma in esame.

Per quanto concerne il Mezzogiorno d'Italia, ma anche il Paese nel suo complesso, abbiamo provveduto a dare inizio ad una riforma degli incentivi, di cui conosciamo anche i limiti, ma il Governo è pronto a sperimentare un tentativo di allocazione efficiente ed efficace degli incentivi stessi al fine di spenderli nei settori migliori e per poter ridare competitività, naturalmente pronti ad apportare miglioramenti ove questa sistemazione dovesse presentare dei limiti. Anche questo è un tratto distintivo del nostro Governo che, oltre a porsi concretamente dei problemi, è pronto ad aggiustare il tiro in corso d'opera, affinché l'allocazione sia sempre più efficace ed efficiente.

Per quanto riguarda l'agricoltura, nella normativa in esame prevediamo la sospensione dei contributi agricoli unificati, in attesa, però, di un riordino complessivo del sistema della previdenza in agricoltura. La Commissione competente sta discutendo proprio questo argomento; la misura temporanea che prevediamo nella presente norma è davvero tale, nel senso che si attende la definizione del problema, garantendo un po' di tranquillità alle imprese agricole in un momento per loro difficile, ma ponendosi comunque il problema del riordino. Siamo, del resto, in attesa di presentare un provvedimento di riordino della previdenza in agricoltura, stavolta non in termini di assistenza, ma di ripresa della competitività di questo importante comparto, che è stato a lungo – e per evitare polemiche non dico quante volte – pretermesso e obliato nell'azione di Governo. Questo è l'aspetto che riteniamo essere un segnale forte da dare al mondo agricolo, che assume per noi grande rilevanza.

Avrei potuto tratteggiare altri elementi, ma siamo certi che il nostro cammino su questa strada sarà, in questo scorcio di legislatura, ancora più convinto e immagino potrà dare risultati sempre migliori.

Sappiamo che il contesto internazionale europeo non è favorevole, in questo momento, come lo è il contesto mondiale. Pur tuttavia, noi riteniamo di contribuire attivamente, in questo scorcio di legislatura, a realizzare un miglioramento della competitività del sistema Italia all'interno del sistema Europa e nei confronti delle altre grandi potenze che si affacciano sulla scena mondiale.

Con questo spirito approviamo con profonda convinzione il provvedimento in votazione, esprimendo la nostra fiducia al Governo. (*Applausi dal Gruppo FI. Molte congratulazioni.*)

LAURO (*Misto-CdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (*Misto-CdL*). Signor Presidente, chiedo di essere autorizzato a depositare agli atti l'intervento scritto che ho predisposto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, vorrei dar conto di alcune correzioni di carattere formale all'emendamento 1.2000, riportate nel testo distribuito in Aula e volte ad integrare tale emendamento del Governo. Le modifiche proposte ai punti che esporrò di seguito potranno peraltro essere più precisamente individuate sul testo scritto.

Le correzioni di carattere formale concernono, innanzitutto, l'articolo 1 del disegno di legge di conversione. In particolare, si propongono correzioni al secondo periodo e all'ultimo periodo del comma 2, nonché ai commi 4, 5 (secondo periodo) e 6 (lettera *d*), numero 7), e lettera *d*), numero 9), lettera *a*)).

Si propone, inoltre, di modificare il titolo del disegno di legge.

Per quanto concerne l'Allegato, si propongono innanzitutto correzioni all'articolo 1-*ter* del decreto-legge. Sono poi proposte correzioni, nelle modificazioni apportate all'articolo 2 del decreto-legge, anche relativamente agli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile, agli articoli 169-*bis*, 169-*ter* e 179-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e nella rubrica dell'articolo 179-*ter* delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Inoltre, si propongono, sempre nell'Allegato, una correzione nel comma 4-*bis* inserito nell'articolo 2 del decreto-legge nonché ai commi 4-*undecies* e 4-*terdecies*, aggiunti al medesimo articolo 2 del decreto-legge. Si propone poi di aggiungere una ulteriore modifica a quelle apportate all'articolo 2 del decreto-legge. Si propone, ancora, di sopprimere il comma 6-*sexiesdecies* nelle modificazioni apportate all'articolo 3 del decreto-legge.

Sempre con riferimento all'Allegato, si propongono talune correzioni agli articoli 4, 5, 6-*bis* (in questo caso si vuole solo precisare che ci si riferisce alla lettera *c*) e non alla lettera *f*) del comma 3 dell'articolo 11, dunque con riguardo alla legge finanziaria per gli anni successivi), 8-*bis* (comma 2, lettera *b*)) del decreto-legge. Si propone, infine (sempre con riferimento all'Allegato), di spostare l'articolo 12-*bis*, inserendolo, come lettera aggiuntiva, all'articolo 4, comma 1 e di modificare, come proposto, il comma 1-*ter* dell'articolo 13-*bis*, inserito nel decreto-legge.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, tali correzioni di carattere formale si intendono approvate. (*Il ministro Giovanardi chiede di intervenire*).

Signor Ministro, le ricordo che, se interverrà, dovrò poi riaprire il dibattito, dando la parola per cinque minuti ad un rappresentante per ogni Gruppo. (*Il ministro Giovanardi rinuncia ad intervenire*).

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.2000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3344 di conversione del decreto-legge n. 35, nel testo comprensivo delle correzioni stampate, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indico pertanto la votazione nominale con appello dell'emendamento 1.2000, presentato dal Governo, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Mantica).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Mantica.

PERUZZOTTI, *segretario, fa l'appello.*

(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza il vice presidente Moro – ore 10,40 –, indi il vice presidente Fisichella – ore 11,15 –).

Rispondono sì i senatori:

Agogliati, Agoni, Alberti Casellati, Antonione, Archiutti, Asciutti, Azzollini

Balboni, Baldini, Barelli, Battaglia Antonio, Bergamo, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, Bobbio Luigi, Boldi, Bonatesta, Bongiorno, Borea, Boschetto, Bosi, Brignone, Bucciero

Calderoli, Callegaro, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso Antonino, Castagnetti, Castelli, Centaro, Cherchi, Chincarini, Chirilli, Ciccanti, Cicolani, Ciramì, Collino, Comincioli, Compagna, Consolo, Contestabile, Corrado, Costa, Cozzolino, Crinò, Cursi, Curto, Cutrufo

D'Alì, Danieli Paolo, Danzi, De Corato, Dell'Utri, Demasi, De Rigo, D'Ippolito, D'Onofrio

Eufemi

Fabbri, Falcier, Fasolino, Favaro, Federici, Ferrara, Florino, Forlani, Forte, Franco Paolo

Gaburro, Gentile, Girfatti, Giuliano, Greco, Grillo, Grillotti, Guasti, Gubert, Gubetti, Guzzanti

Iannuzzi, Iervolino, Ioannucci, Izzo

Kappler

La Loggia, Lauro

Maffioli, Magnalbò, Malan, Manfredi, Manunza, Marano, Massucco, Meduri, Meleleo, Menardi, Minardo, Moncada, Monti, Moro, Morra, Morselli, Mugnai, Mulas

Nania, Nessa, Nocco, Novi

Ognibene

Pace, Pasinato, Pastore, Pedrazzini, Pedrizzi, Pellegrino, Pellicini, Peruzzotti, Pessina, Pianetta, Piccioni, Pirovano, Pontone, Ponzo, Provera

Ragno, Rizzi, Ronconi, Ruvolo

Salerno, Salzano, Sambin, Sanzarello, Saporito, Scarabosio, Schifani, Scotti, Semeraro, Servello, Sestini, Siliquini, Sodano Calogero, Specchia, Stiffoni

Tarolli, Tatò, Tirelli, Tofani, Tomassini, Travaglia, Tredese, Trematerra, Tunis

Ulivì

Valditara, Vanzo, Vegas, Ventucci, Vizzini

Zanoletti, Zappacosta, Ziccone, Zorzoli

Rispondono no i senatori:

Acciarini, Angius, Ayala

Baio Dossi, Baratella, Bassanini, Basso, Bastianoni, Battafarano, Battaglia Giovanni, Battisti, Bedin, Betta, Bettoni Brandani, Boco, Bonavita, Bonfietti, Bordon, Brunale, Brutti Massimo, Brutti Paolo, Budin

Calvi, Cambursano, Carella, Casillo, Castellani, Cavallaro, Chiusoli, Coletti, Cortiana, Coviello, Crema

D'Amico, D'Andrea, Dato, Debenedetti, De Paoli, De Petris, De Zulueta, Di Girolamo, Di Siena, Donati

Falomi, Fassone, Filippelli, Flammia

Gaglione, Gasbarri, Giovanelli, Gruosso, Guerzoni

Iovene

Labellarte, Legnini, Liguori, Longhi

Maconi, Magistrelli, Malabarba, Mancino, Manieri, Manzella, Manzoni, Marini, Marino, Maritati, Martone, Mascioni, Michelini, Modica, Montalbano, Monticone, Montino, Morando, Murineddu, Muzio

Nieddu

Occhetto

Pagano, Pagliarulo, Pascarella, Pasquini, Passigli, Pedrini, Peterlini, Petrini, Petruccioli, Piatti, Piloni

Rigoni, Ripamonti, Rotondo

Scalera, Sodano Tommaso, Soliani, Stanisci

Tessitore, Togni, Tonini, Treu, Turci, Turroni
Vallone, Veraldi, Vicini, Viserta Costantini, Vitali, Viviani
Zancan, Zanda, Zavoli

Si astiene il senatore:

Andreotti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.2000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3344, di conversione in legge del decreto-legge n. 35, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti	278
Maggioranza	140
Favorevoli	165
Contrari	112
Astenuti	1

Il Senato approva.

Restano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti, subemendamenti e ordini del giorno, riferiti al testo del decreto-legge n. 35.

Discussione del disegno di legge:

(3367) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (Relazione orale) (ore 11,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3367.

Il relatore, senatore Falcier, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FALCIER, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi senatori, l'Atto Senato n. 3367 al nostro esame è relativo alla conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, in materia di enti locali.

Il decreto-legge, che consta di tre articoli, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 1º aprile 2005.

La 1^a Commissione, in via pregiudiziale, ha riscontrato l'esistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, trattandosi di norme idonee a garantire la funzionalità degli enti locali, relativamente ai tempi per l'approvazione dei bilanci ed il recupero della quota addizionale del consumo di energia elettrica versata in più, ai Comuni, negli anni precedenti, nonché misure per garantire l'operatività dell'ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia.

In particolare, l'articolo 1 fissa al 31 maggio 2005 il termine per l'approvazione dei bilanci, confermando le norme per gli interventi sostitutivi necessari e le sanzioni in caso di mancata approvazione del bilancio o delle misure per il riequilibrio dello stesso.

L'articolo 2 mira a rendere meno gravoso il recupero del conguaglio dei conferimenti erariali per addizionali sui consumi di energia elettrica.

È da ricordare, infatti, che con l'articolo 10 della legge n. 133 del 1999 sono riconosciute ai Comuni le quote di addizionali relative a consumi su utenze abitative e alle Province le stesse quote per utenze di altro genere.

Le somme sono state versate in via provvisoria nel 2003, per quote relative agli anni precedenti. I dati definitivi, resi noti nel 2004, comportano conguagli e recuperi pari a 436 milioni di euro (precisa la relazione al disegno di legge), per gli anni dal 2000 al 2004 e si propone, appunto, di provvedere al recupero delle somme versate in più dal 2005 e per cinque anni.

L'articolo 3, infine, finanzia l'ufficio di piano, organo tecnico del comitato, che non ha avuto finanziamenti specifici nella finanziaria 2005.

La Commissione ha approvato inoltre, proponendoli all'Assemblea, altri articoli relativi: alla esclusione, salvo il parere della Commissione bilancio, dal calcolo delle spese soggette ai vincoli di cui al comma 24 dell'articolo 1 della finanziaria 2005 delle spese sostenute nel settore della sicurezza; alla modifica della normativa relativa alla contrazione di aperture di credito, sottoponendole a criteri analoghi a quelli già previsti per l'assunzione dei mutui; alla modifica della normativa prevista dalla finanziaria 2005 in tema di Patto di stabilità, portando da 3.000 a 5.000 il numero di abitanti per i Comuni che vengono esclusi dai vincoli previsti ai commi 21 e 22 dell'articolo 1 della finanziaria 2005, come pure per le unioni di Comuni sotto i 10.000 abitanti; alla esclusione dal calcolo delle spese di cui al comma 24 dell'articolo 1 sempre della finanziaria 2005 delle spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle Regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, di modo che il livello di spesa 2003 delle Regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8 per cento, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti; alla possibilità che il dirigente dell'ufficio tributi degli enti locali possa stare in giudizio; alla previsione di erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettante per l'anno 2005 per i Comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti; alla modifica dell'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, regolamentando il funzionamento dell'Indice

nazionale delle anagrafi tenuto dal Ministero dell'interno; alla modifica di alcune norme per l'individuazione degli elementi sottoposti all'ex imposta fabbricati (ora ICI), con particolare riguardo alle centrali elettriche; alla modifica delle disposizioni per il risanamento degli enti locali dissestati ed utilizzo delle disponibilità della massa attiva, permettendo la proroga dei termini per sistemare il dissesto anche nei casi in cui siano riscontrate nuove passività; alla modifica della disciplina transitoria dei giudizi arbitrali nei lavori pubblici a seguito della sentenza n. 6335 del 2003 del Consiglio di Stato.

Si vogliono inoltre eliminare alcune incertezze interpretative, dichiarando espressamente la legittimità della nomina del presidente, ove essa provenga congiuntamente dalle parti, come previsto dal vigente codice di procedura civile. Resta immutato il restante quadro normativo, con particolare riguardo alle funzioni della camera arbitrale che procede alla nomina, ove le parti non siano d'accordo.

La Commissione ha accolto altre norme relative: alla previsione che i Comuni sotto i 5.000 abitanti possono utilizzare un unico segretario, anche se ubicati in Regioni diverse; al riconoscimento alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale della possibilità di iscriversi all'apposita banca dati del Ministero dell'istruzione, nonché di partecipare ad associazioni e consorzi e svolgere attività di riqualificazione professionale; alla corretta applicazione della norma relativa alle ineleggibilità prevista dall'articolo 60, comma 12, del testo unico degli enti locali.

Altre proposte presentate da colleghi senatori e dallo stesso relatore in 1^a Commissione sono stati ritirate per alcune verifiche di natura tecnico-legislativa; alcune sono state ripresentate in Aula.

Si propone, quindi, l'approvazione del testo, unitamente agli emendamenti approvati e proposti dalla Commissione e a quelli che l'Aula riterrà ulteriormente di approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

* VITALI (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, il provvedimento illustrato dal relatore, senatore Falcier, è importante perché affronta una serie di argomenti rimasti in sospeso dalla discussione della manovra finanziaria per il 2005. Questo lo si deve soprattutto agli emendamenti che sono stati presentati da numerosi colleghi anche della maggioranza, e che in larga parte riproducono proposte avanzate al Governo in questi mesi dalle associazioni dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province.

La Commissione ha accolto alcune di queste proposte con il parere favorevole del Governo. In particolare, due sono gli emendamenti che riteniamo importanti. Il primo prevede l'esclusione dal Patto di stabilità dei Comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti e delle Unioni di Comuni, secondo quanto stabilito dalla Commissione. Questo rappresenta già un passo avanti. Come ricorderete, il Patto di stabilità, soprattutto quello

relativo alla manovra finanziaria per il 2005, è stato al centro della contestazione da parte degli enti locali nei confronti del Governo ed anche oggetto di discussione in Aula durante i nostri interventi.

La mia parte politica continua a ritenere che il Patto di stabilità nel suo complesso debba essere rivisto perché rappresenta un vincolo centralistico sulla spesa degli enti locali che per di più, a partire da questo anno, penalizza gravemente gli investimenti. Ritengo contraddittorio che il Governo da un lato chieda all'Europa di rivedere il Patto di stabilità proprio per escludere gli investimenti e dall'altro mantenga gli investimenti degli enti locali e delle Regioni nell'ambito del Patto di stabilità interno. A noi pare che questa sia una grave violazione del principio di autonomia, ma soprattutto una penalizzazione gravissima degli enti locali e della loro capacità di investimento e, conseguentemente, del sistema economico del nostro Paese.

Abbiamo appena finito di discutere il decreto-legge sulla competitività. Il sistema delle imprese chiede sostegni. Il Governo ha addirittura chiesto la fiducia su quel decreto. È paradossale che con il Patto di stabilità interno si agisca in senso esattamente contrario a quanto necessario. Si penalizzano gli investimenti e, di conseguenza, si deprime la domanda nei confronti del sistema economico. Si tratta di una critica di fondo che rivolgiamo a questo sistema. Crediamo necessario che il sistema degli enti locali e dello Stato centrale sia ricondotto davvero ad un Patto, cosa che oggi non è. Proponiamo che a partire dalla predisposizione del Documento di programmazione economico-finanziaria si cominci a ragionare su una nuova modalità con la quale affrontare tale problema.

È indubbio che gli enti locali e le Regioni debbano essere ugualmente tenute a rispettare i vincoli europei come lo è lo Stato, ma è altrettanto indubbio che questo risultato debba essere perseguito attraverso un metodo diverso, un metodo di concertazione, di accordo e non di imposizione verticistica.

Il secondo emendamento che è stato accolto e che è molto importante riguarda anch'esso il Patto di stabilità interno. Vengono escluse dal calcolo le spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle Regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004.

Anche questo rappresenta un sollievo, pur se limitato, e comunque un riconoscimento da parte del Governo del fatto che le regole attuali del Patto di stabilità, così come sono, risultano eccessivamente restrittive per il sistema e non funzionano. A me pare sia questo il tema essenziale che emerge con la conversione in legge di questo decreto; un tema sinora sostenuto dal sistema degli enti locali e delle Regioni e che negli emendamenti che parzialmente sono stati accolti viene riconosciuto anche da parte della maggioranza e del Governo.

Le cose, però, non sono andate come ci auguravamo perché nel dibattito in Commissione sono stati respinti alcuni emendamenti che riteniamo fondamentali e che riproponiamo quindi all'attenzione dell'Aula; si tratta di due emendamenti che riguardano sempre tale questione. Il primo ha per

oggetto la penalizzazione, che a questo punto risulta vessatoria e incomprensibile, che con l'emendamento approvato relativo ai piccoli Comuni viene esercitata, sempre a proposito del Patto di stabilità interno nei confronti delle Comunità montane e di quelle isolate.

L'emendamento approvato in Commissione, infatti, mantiene le Comunità montane e quelle isolate all'interno dei rigidi vincoli del Patto di stabilità, escludendo solo i Comuni da 3.000 a 5.000 abitanti e le unioni dei Comuni. Ora, è pur vero che molte Comunità montane sono anche unioni di Comuni, ma ce ne sono moltissime che non lo sono. A questo punto, mi chiedo perché si vogliano mantenere le Comunità montane nell'ambito dei vincoli così rigidi stabiliti dalle norme della finanziaria 2005. Aggiungo che in Commissione avevamo anche esaminato alcuni emendamenti relativi alle Comunità montane della Provincia di Torino che devono sopportare investimenti notevoli per la predisposizione dei Giochi olimpici invernali del 2006 ed il sottosegretario D'Alì aveva chiesto il ritiro di tali emendamenti in virtù delle modifiche più generali che venivano apportate a questo articolo.

Mi appello allora al sottosegretario D'Alì, e quindi al Governo, oltre che al collega Falcier in qualità di relatore, perché si accolgano le proposte che presenteremo, insieme ad altri colleghi della maggioranza, tendenti ad escludere dal Patto di stabilità tutte le Comunità montane e tutte le comunità isolate. Ci pare francamente incomprensibile questa penalizzazione, questa vessazione nei confronti di enti locali che hanno una funzione e un ruolo fondamentale per il sistema-Paese.

L'altro emendamento che sosterremo con convinzione riguarda una questione posta in particolare dall'Unione delle Province italiane. Si tratta di escludere dal calcolo del Patto di stabilità le spese per le funzioni trasferite dalle Regioni agli enti locali dal 1° gennaio 2002 e non dal 1° gennaio 2004. La questione è rilevante perché, come sapete, il rapporto tra l'incremento della spesa consentita e la base su cui è calcolato detto incremento si calcola sul triennio. È evidente che se si parte dal 1° gennaio 2002, il beneficio per gli enti locali, e in modo particolare per le Province, è nettamente superiore. È importante quindi sostenere il nostro emendamento anche perché – lo ripeto – rimangono nella finanziaria 2005 quei vincoli così stretti per quanto riguarda gli investimenti a cui ho fatto riferimento prima.

Queste dunque sono le proposte essenziali che sosterremo insieme naturalmente a tante altre. È chiaro che il nostro voto finale sul provvedimento dipenderà anche dall'accoglienza che esse riceveranno, poiché le riteniamo non solo ragionevoli ma eque ed assolutamente indispensabili.

Concludo il mio intervento richiamando un tema più generale che riguarda sempre il sistema dei piccoli Comuni e la montagna italiana. Abbiamo bisogno in questo scorcio di legislatura di portare a compimento la nuova legge sulla montagna ed il provvedimento relativo ai piccoli Comuni che giace in Commissione affari costituzionali ormai da troppo tempo.

Le condizioni mi pare ci siano, si è dato vita anche ad un Comitato ristretto delle due Commissioni 1^a e 5^a. Il sistema dei piccoli Comuni italiani e delle Comunità montane ha bisogno di questi provvedimenti.

Penso ci possano essere anche le intese necessarie per arrivare a provvedimenti che siano approvati con larghe maggioranze. Mi auguro che anche da parte del Governo arrivi un sollecito in questa direzione affinché la maggioranza accolga un'istanza da noi ritenuta ormai improcrastinabile. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Marino*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manfredi, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G1. Ne ha facoltà.

MANFREDI (*FI*). Signor Presidente, rinuncio ad intervenire e do per illustrato l'ordine del giorno G1.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grillotti, al quale ricordo che il Gruppo di Alleanza Nazionale dispone complessivamente di diciannove minuti; quindi, più parla ora, più sottrae tempo agli interventi in sede di esame degli emendamenti. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI (*AN*). Signor Presidente, non utilizzerò assolutamente tutti i diciannove minuti, anche perché ho poca voce e me ne scuso.

Ogni volta che si parla di enti locali e di piccoli Comuni la teorizzazione dell'eliminazione dal Patto di stabilità delle spese di investimento prende sempre corpo. È evidente che, se fosse possibile, lo si farebbe; quindi è una richiesta ripetitiva, noiosa, superflua, che non può trovare riscontro.

Nel decreto la maggioranza ha già dato la disponibilità ad escludere ancora dal Patto di stabilità i Comuni fino a 5.000 abitanti e le unioni di Comuni. A mio parere, parlare anche di Comunità montane è improprio. Il decreto legislativo n. 267 del 2000 parla di Comunità montane e di unioni di Comuni; nell'ordinamento attuale le Comunità montane sono consorzi obbligatori il cui perimetro è fissato da leggi regionali che obbligano i Comuni a stare nella Comunità montana. Sarebbe opportuno mettersi d'accordo e interpretare il decreto legislativo n. 267 in maniera corretta, ripristinando la volontarietà dei Comuni perché le Comunità montane sono unioni di Comuni, così avremmo finito di discutere e di fare troppe distinzioni.

Un altro invito che rivolgo a tutti coloro che hanno presentato emendamenti per modificare il decreto legislativo n. 267 è di valutare l'opportunità di ritirarli, in modo tale da discutere la materia una volta sola e rivedere l'ordinamento in maniera corretta. Ho visto emendamenti che riconoscono alcune facoltà del sindaco alle Giunte, altri che ridefiniscono le competenze dei Consigli comunali che erano state eliminate dal decreto legislativo n. 267; quindi una schizofrenia legislativa che sarebbe ora di superare.

Concludo qui il mio intervento. Quando passeremo alla disamina degli emendamenti, se potrò dirò la mia. Vorrei solo ribadire che per quanto riguarda le spese di investimento l'unica cosa che si può pensare è che i trasferimenti da un ente all'altro devono essere esclusi dal Patto di stabilità per la parte finalizzata.

Se la Regione finanzia per 5 miliardi una casa di cura e il Comune ne spende 6 non può conteggiare quei 6 miliardi come spese proprie, altrimenti sfonda il tetto del 2 per cento. Quindi l'unica cosa seria è valutare gli investimenti finalizzati trasferiti da altri enti come non facenti parte delle spese del Comune destinatario, considerando solo la differenza. In questo modo si risolverebbe il problema giacché, tra l'altro, l'investimento rappresenta già una spesa per l'ente che trasferisce.

Questi sono sostanzialmente i due elementi sui quali a mio avviso varrebbe la pena di ragionare.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla facoltà di intervenire in replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, intervengo brevemente per completare non tanto l'illustrazione egregiamente svolta dal relatore e dai colleghi intervenuti in discussione generale, quanto le prospettive e sicuramente l'apertura del Governo sulle tematiche poste nel provvedimento in esame, nella sua formulazione originaria, così come nelle proposte emendative. Il tema dei piccoli Comuni sta grandemente a cuore al Governo, così come i segnali di grande attenzione emersi nel corso della discussione credo abbiano testimoniato.

Vi è da dire che nel corso dell'esame degli emendamenti potremo pronunziarci in maniera definitiva, anche alla luce dei pareri che verranno espressi dalla Commissione bilancio. È infatti facilmente intuibile – è stato peraltro confermato dai colleghi intervenuti – come molte di queste proposte comportino altresì variazioni al Patto di stabilità e quindi ai saldi di bilancio.

Dobbiamo pertanto essere assolutamente coerenti con le politiche governative, che non sono contraddittorie, senatore Vitali, posto che non è contraddittorio chiedere in sede europea l'esenzione dal Patto di stabilità degli investimenti e non concedere questa facoltà ai Comuni; laddove sarebbe contraddittorio averla già ottenuta in sede europea e non volerla trasferire poi sui Comuni. Quindi l'auspicio del Governo è che in sede europea l'esenzione delle spese di investimento, o di una parte di esse, possa essere concessa; in quel caso il Governo non mancherà di far beneficiare di questa opportunità tutte le componenti istituzionali del nostro Paese, e non solamente il livello centrale.

L'assoluta collaborazione interistituzionale credo rappresenti d'altronde una politica ormai entrata in tutte le componenti di questo Parlamento e non più esclusiva attribuzione di alcune di esse. Essa rientra infatti nella necessità dei fatti; è dovuta all'approvazione delle riforme istituzionali e anche a quella della riforma costituzionale proposta da questa maggioranza. Ho del resto sempre sostenuto in ogni sede che se non vi è il rispetto della pari dignità di tutte le componenti istituzionali del nostro Paese e la volontà da parte di esse di collaborare realmente tra loro per la risoluzione dei problemi non vi può essere riforma che tenga dal punto di vista enunciativo. Le riforme – come si suol dire – si applicano sulle gambe degli uomini e su di esse camminano bene se viene costantemente dimostrata buona volontà.

Credo che il Governo in questa fase stia dimostrando tutta la sua disponibilità a venire incontro alle esigenze soprattutto dei piccoli Comuni, e sono convinto che il testo che verrà varato dal Senato sarà largamente condiviso da tutte le forze parlamentari dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Poiché non è ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione permanente, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(3368) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Relazione orale) (ore 12,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3368.

Il relatore, senatore Boschetto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento in esame, come si legge nella relazione illustrativa del Governo, persegue le seguenti finalità: una migliore utilizzazione delle risorse messe a disposizione dalla legge finanziaria 2005 per il raggiungimento dei risultati di sicurezza pubblica perseguiti dal Governo, avuto riguardo alle impellenti esigenze di funzionamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La relazione cita, in particolare, l'esigenza di mantenere gli attuali livelli organici del personale delle Forze di polizia più direttamente impegnate nell'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di potenziare l'aspetto organizzativo e tecnologico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e di mantenere gli attuali

strumenti di contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata. Altra finalità è costituita dal perfezionamento dell'organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Un'ulteriore finalità è rappresentata dal miglioramento e dall'aggiornamento delle linee di raccordo, di coordinamento, di analisi comune dei fattori critici, di sviluppo coordinato delle strategie anticrimine e della collaborazione internazionale di polizia attraverso una riconfigurazione delle funzioni del Dipartimento della pubblica sicurezza in una proiezione necessariamente interforze.

Il decreto-legge in conversione consta di dieci articoli. In particolare l'articolo 1 è volto ad assicurare il regolare ripianamento del *turn over* delle Forze di polizia e soprattutto il mantenimento delle risorse umane attualmente in servizio, evitando che l'intreccio di disposizioni, talvolta non perfettamente coordinate – indipendentemente da altre cause – determini la cessazione dal servizio di quel personale.

Giova sottolineare che si tratta di circa 2.050 agenti ausiliari o trattenuti della Polizia di Stato, di cui solo 730 possono essere immessi in ruolo in base alle norme vigenti.

Si ricorda che, a differenza di altri Corpi, gli agenti ausiliari di leva della Polizia di Stato sono compresi nella dotazione organica complessiva del Corpo, per cui il definitivo congedo di quel personale determinerebbe un vuoto organico effettivo di proporzioni rilevanti che si rifletterebbe sulla funzionalità dell'Amministrazione. Di qui l'esigenza di intervenire sulle norme che regolano il servizio e l'immissione in ruolo degli agenti al fine di attenuare almeno l'impatto negativo della loro indisponibilità.

L'articolo 2 prevede il trattenimento in servizio per l'anno in corso dei carabinieri ausiliari che, al termine del servizio di leva obbligatorio nel 2005, risulteranno idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina dei reclutamenti delle carriere iniziali delle Forze di polizia, al fine di consentire l'immissione in ruolo dei finanziari ausiliari in servizio nel Corpo che già nel mese di aprile 2005 hanno terminato la ferma. Con il comma 2 di detto articolo si consente l'immediata immissione in servizio di 63 allievi operatori del Corpo forestale dello Stato, già vincitori di concorso, in sostituzione di 50 allievi vice ispettori, la cui assunzione era stata autorizzata, ma per i quali sono tuttora da attivare le procedure concorsuali.

L'articolo 4 prevede la revisione organizzativa del Dipartimento della pubblica sicurezza con specifico riferimento all'istituzione e al potenziamento del poliziotto e del carabiniere di quartiere e alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

L'articolo 5 assicura il mantenimento in bilancio delle somme destinate all'ammodernamento della flotta elicotteristica delle Forze di polizia anche nel caso che un'eventuale soccombenza nei procedimenti giurisdizionali in corso renda inefficaci gli atti di impegno già adottati.

L'articolo 6 è volto a consentire l'utilizzazione più proficua dello stanziamento previsto dalla legge finanziaria 2005 per l'attuazione del programma di cooperazione AENEAS, con analoghe finalità di contrasto

dell'immigrazione clandestina, per interventi da attuare sia sul territorio nazionale sia all'estero.

L'articolo 7 reca disposizioni per assicurare che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco disponga del personale, da reclutare sulla base di specifici requisiti e criteri di professionalità, per l'utilizzo di un aereo bimotore di cui si è recentemente dotato ai fini di soccorso aereo.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi cui è demandata la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Infine, l'articolo 9 reca la copertura finanziaria del provvedimento e l'articolo 10 dispone in ordine alla sua entrata in vigore.

Si affida tale contesto normativo all'esame dell'Aula.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltà. Senatore Turroni, il suo Gruppo dispone complessivamente di dieci minuti, ma penso che lei ne impiegherà meno per il suo intervento.

TURRONI (*Verdi-Un*). Certamente, signor Presidente, con questa attività di armonizzazione, come la chiamate, la Presidenza riduce di fatto la possibilità per l'opposizione di svolgere il proprio compito di contrasto e di proposta nei confronti dei provvedimenti, in particolare, del Governo (e questo è uno di quelli).

Con il decreto in esame vengono messe a disposizione dell'amministrazione della pubblica sicurezza ingenti somme per garantirne la funzionalità, ma esse sottendono ad una concezione dell'ordine pubblico, della sicurezza e della tutela dell'incolumità pubblica in senso marcatamente repressivo. Noi Verdi riteniamo quindi di dover svolgere un'azione di contrasto nei confronti di un decreto-legge che ha tali finalità.

Si fa specifico riferimento alla non meglio precisata attività di prevenzione e contrasto del terrorismo, oltre che alla criminalità organizzata, in linea di continuità con un precedente decreto-legge, il n. 16 del 21 febbraio 2005, che stanziò risorse per l'anno in corso. Prova ne è l'articolo 6 del decreto-legge in esame, che nel prevedere l'attuazione del programma di cooperazione AENEAS consente un'utilizzazione più proficua dello stanziamento previsto dal comma 544 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, con analoghe finalità di contrasto dell'immigrazione clandestina, per interventi da attuare sia sul territorio nazionale, sia all'estero.

La prima domanda che salta alla mente di fronte a tale norma è se tale proficua utilizzazione di una parte dei 23 milioni di euro stanziati per il 2005 e dei 20 milioni di euro stanziati per il 2006 sia volta alla costruzione di CPT (Centri di permanenza temporanea) o di Centri, come eufemisticamente li chiamate, di prima accoglienza nei Paesi di accertata provenienza, per esempio in Libia, a seguito dell'Accordo di mutua cooperazione fatto dal Governo italiano con quel Paese.

La relazione sottolinea come la modifica in questione sia «pertanto, finalizzata ad eliminare la rigidità dell'attuale formulazione del predetto comma 544 al fine di consentire l'impiego della parte dello stanziamento ivi previsto» (che potrebbe risultare superiore alle effettive esigenze di attuazione del progetto AENEAS, in relazione al contributo a carico dell'Italia rapportato a quello disposto dall'Unione Europea) «per agevolare anche la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di asilo». È meglio quindi costruire centri di detenzione all'estero, così occhio non vede e cuore non duole. Questa è sostanzialmente la finalità della vostra iniziativa, realizzare all'estero centri la cui funzione è inefficace, incostituzionale e lesiva dei diritti dei cittadini.

In particolare, la lettera *b*) dell'articolo 6 prevede la «prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», inserito con decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241. Tali interventi sono testualmente destinati «alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano»: si tratta cioè di centri di permanenza temporanea o, secondo i vostri edulcorati eufemismi, centri di prima accoglienza.

Con tale disposizione di dubbia costituzionalità si tenta, così come nel recente decreto citato poc'anzi, di far fronte alla perenne situazione emergenziale conseguente ai continui sbarchi sulle coste italiane; si predispongono norme inefficaci e incostituzionali, che non tengono in alcun conto le ripetute condanne, in sede europea e internazionale, del comportamento del Governo italiano in materia di immigrazione. La stessa Carta dei diritti fondamentali di Nizza, pur non prevedendo particolari novità in materia di diritto di asilo, stabilisce all'articolo 19 il divieto di respingimento dello straniero nel Paese in cui è oggetto di persecuzione.

Signor Presidente, dal momento che avete armonizzato i tempi, sarò costretto a concentrare l'attenzione solo su un ultimo punto, anche se bisognerebbe analizzarne molti altri di questo provvedimento.

L'ultima disposizione su cui vorrei soffermarmi è quella, giustificata in termini di risparmio economico ma tutta da valutare in termini di efficacia e di pratici effetti, volta a utilizzare, per il posto di funzione di direttore della nuova direzione centrale, quello di direttore della scuola di perfezionamento per le Forze di polizia (previsto dalla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante il riordinamento della carriera prefettizia), che può essere soppresso in quanto già trova copertura con un dirigente generale di pubblica sicurezza. Infatti, tra le funzioni di prefetto, di cui alla tabella B allegata al citato decreto legislativo n. 139 del 2000, è soppressa quella di direttore della scuola di perfezionamento delle Forze di polizia, che è assegnata a rotazione ai generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e ai dirigenti generali di pubblica sicurezza, in sostanza assegnando una funzione così delicata ad un organo militare.

Noi Verdi siamo contrari anche a questa iniziativa, che riteniamo pericolosa, perché sottoporre la polizia alla formazione degli organi militari mi pare un assoluto controsenso, soprattutto perché essa è un Corpo civile.

Per questi motivi, noi Verdi esprimiamo la nostra contrarietà a questo provvedimento, con particolare riferimento a quanto previsto per i centri di accoglienza, o più precisamente centri di permanenza temporanea, di cui da sempre contestiamo la stessa legittimità costituzionale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nieddu. Ne ha facoltà.

NIEDDU (*DS-U*). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, l'intervento urgente previsto con il presente decreto, che si prefigge lo scopo di mantenere gli attuali livelli organici delle Forze di polizia più direttamente impegnate nell'attività di tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza e di potenziare l'aspetto organizzativo e tecnologico dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche se risolve alcune questioni particolarmente evidenti, suscita comunque molte perplessità sia per quanto riguarda la pubblica sicurezza, sia per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si conferma in tal modo l'inadeguatezza delle politiche del Governo riguardo agli aspetti della sicurezza.

Nel corso di questi quattro anni di Governo, l'attuale maggioranza ha fatto della sicurezza un costante cavallo di battaglia a fini elettorali. Tuttavia, al di là della strumentalità elettoralistica, i fatti dimostrano che vi è stata dal 2001 ad oggi una progressiva diminuzione della percentuale di prodotto interno lordo dedicata alla sicurezza. Inoltre, il reiterato ricorso a provvedimenti d'urgenza conferma ed evidenzia l'assenza di un progetto di investimento infrastrutturale sulla sicurezza.

Ad essere maggiormente colpiti dalle riduzioni richiamate sono stati settori strategici come la motorizzazione, la logistica e le missioni, con il risultato di comprimere le potenzialità operative nelle attività investigative e nel controllo del territorio. Si tratta di una *débcle* che la attuale legge finanziaria ha ulteriormente amplificato, riducendo gli stanziamenti previsionali relativi ai consumi intermedi del 10,3 per cento.

Nel merito, voglio ricordare che l'articolo 3, comma 54, della legge finanziaria del 2004 assegnava fondi per le assunzioni in deroga delle amministrazioni dello Stato pari a 70 milioni di euro per il 2004 e a 280 milioni di euro per il 2005. L'articolo 1, comma 96, della finanziaria del 2005 assegna invece fondi per le assunzioni in deroga delle amministrazioni dello Stato pari a 40 milioni di euro per il 2005 e a 160 milioni per il 2006. Nel raffronto tra le leggi finanziarie risalta la riduzione di 30 milioni di euro per il primo anno di programmazione e di 120 milioni di euro per il secondo. In sostanza, con la finanziaria in corso, rispetto a quella del 2004, per la tenuta degli organici del personale della Polizia di Stato, abbiamo 30 milioni di euro in meno per il 2005 e 160 milioni in meno per il 2006.

La pesante riduzione delle risorse per la sicurezza, connessa alle scelte operate con la finanziaria 2005, ha impedito anche la sola copertura del *turnover* fisiologico che, per la sola Polizia di Stato, si aggira su circa 1.500 unità all'anno.

Queste scelte hanno, in sostanza, profilato il rischio per la Polizia di avere in tre anni circa 6.000 operatori in meno: una situazione segnalata con particolare allarme dalla meritoria attenzione delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato.

Con il presente disegno di legge, prendendo atto della situazione, vengono trattenuti 189 agenti ausiliari del 60° corso, 522 del 61° corso e 600 del 62° corso, qualora ovviamente gli interessati ne facciano richiesta. Restano scoperti i 590 ausiliari del 63° corso e i 744 del 64° corso, per i quali sarà necessario intervenire in futuro.

Non vi è traccia di soluzione sulle problematiche che riguardano alcuni allievi agenti della Polizia di Stato (circa 60) arruolati nel 1996 come idonei, che sono però tuttora in attesa di avvio alla frequenza del corso di formazione.

Faccio presente che tale graduatoria scade il 3 dicembre del 2006. Sarebbe logico risolvere questo pregresso nel provvedimento in esame, valutando la posizione di questi cittadini, che da ben nove anni sono in attesa di essere assunti come agenti di polizia.

Analoga questione riguarda circa 290 partecipanti risultati idonei al concorso pubblico per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto dal Ministero dell'interno il 23 novembre del 1999. Nonostante i ripetuti impegni da parte del Governo, a tutt'oggi non si è proceduto ad alcun incremento dei costi per incorporare i suddetti allievi ispettori. L'ulteriore stanziamento, colleghi, previsto nel provvedimento in discussione è di circa 5 milioni di euro. Considerando che erano 30 milioni in meno quelli stanziati nella finanziaria per il 2005 rispetto a quelli del 2004, la contrazione risulta essere di 25 milioni di euro.

Per quanto riguarda i Carabinieri, il nostro Gruppo ha presentato due emendamenti. Il primo di essi tende alla riassunzione di circa 300 Carabinieri ausiliari congedati da più di un anno, che non sono stati raffermati. Il caso ha investito il Governo con più interrogazioni parlamentari da parte di diversi Gruppi, compresi quelli della maggioranza. La risposta dell'Esecutivo non è stata soddisfacente e l'impegno circa le modalità per risolvere la questione è apparso alquanto vago. Allo stato attuale, infatti, il problema non è risolto neanche con questo provvedimento.

Il secondo emendamento riguarda la rafferma degli ufficiali dei Carabinieri in ferma prefissata. Io voglio ricordare qui che l'Arma dei carabinieri ha arruolato, in sostituzione dell'ufficiale di complemento di prima nomina, ufficiali in ferma prefissata della durata di tre anni. Con queste condizioni sono stati arruolati in otto concorsi successivi, a partire dal 1999, circa 600 ufficiali. A disposizione di questi ufficiali – e questo è veramente scandaloso, è la prima volta che succede nella storia della Repubblica – sono stati messi a concorso soltanto cinque posti, per otto concorsi e per 600 ufficiali. Sono stati messi a concorso soltanto cinque posti!

Come è facile capire, si tratta di una condizione assolutamente ingiusta che, con gli emendamenti che illustrerò in seguito, cerchiamo di sanare.

Il problema della sicurezza, signor Presidente, colleghi, avrebbe bisogno di un dibattito molto più approfondito, posto che esso, come ho già specificato, non può essere risolto con provvedimenti di urgenza come questo. C'è bisogno di una politica di prevenzione ad ampio respiro, rivolta alle nuove minacce del terrorismo interno ed esterno, ma anche ai reati tipici della criminalità diffusa (scippi, rapine, furti e contraffazioni) ed anche a quei reati che hanno consentito la creazione di grandi patrimoni illeciti derivanti dal traffico di persone, droga ed armi.

Occorrono per l'attività investigativa professionalità specifiche e di alta qualità, che allo stato attuale appare necessario rafforzare. Per fare ciò occorre personale motivato, che non sia mortificato sia nelle condizioni morali, che materiali.

Gli emendamenti che abbiamo proposto riguardano questioni di piccola entità, ma che possono aiutare le forze dell'ordine, in un momento nel quale la minaccia terroristica e criminale appare in forte crescita. Disporre di un numero adeguato di militari, con esperienze e affidabilità fuori discussione, soprattutto creare le condizioni per poterli impegnare, serve alla causa della sicurezza. Peraltro, attivare queste risorse comporta un notevole risparmio economico, trattandosi di personale sostanzialmente già formato.

Conclusivamente, signor Presidente, colleghi, dopo aver evidenziato i limiti di una insufficiente, disorganica e lacunosa politica della sicurezza seguita nel corso di questi anni da parte del Governo, una disorganicità cui hanno corrisposto volta per volta interventi sporadici di tamponamento, d'urgenza, che hanno affrontato solo parzialmente i gravi problemi del settore della sicurezza del Paese, un bene primario per tutta la nostra comunità nazionale.

Questo provvedimento è l'ennesimo intervento di urgenza. Tuttavia, almeno parzialmente e con i limiti anzidetti, esso affronta parte dei problemi aperti. Per queste ragioni... *(Il microfono si disattiva automaticamente e viene riattivato)*. La ringrazio, signor Presidente, per questa breve deroga. Per tali ragioni, dicevo, pur denunciandone i limiti e la parzialità, voteremo a favore, memori dell'antico insegnamento: il poco è comunque meglio del nulla. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peruzzotti, al quale ricordo che il tempo complessivamente a disposizione del suo Gruppo è di dodici minuti. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, sono fermamente convinto, unitamente al Gruppo che in questo momento rappresento, che il provvedimento debba essere approvato e sono alquanto perplesso quando sento, dai banchi dell'opposizione, rappresentanti di alcune forze politiche che si sono riscoperti difensori delle forze dell'ordine e delle Forze di polizia.

Sappiamo tutti che in questo Paese occorre fare qualcosa di concreto per la lotta alla criminalità organizzata, ma non l'abbiamo certamente scoperto adesso, con il Governo di centro-destra. A questi signori voglio ricordare che non più tardi di qualche anno fa un loro ministro dell'interno, il ministro Napolitano, con una circolare di fatto smembrò dalla sera alla mattina i corpi speciali delle forze dell'ordine: il GICO della Guardia di finanza, il ROS dei Carabinieri e lo SCO della Polizia di Stato. Sono cose che in politica succedono, ma che sinceramente non è più tollerabile che avvengano. In occasione di quella circolare che di fatto smembrò i corpi speciali delle forze dell'ordine nessuno da quei banchi si levò per sollevare il problema e criticare l'operato del Governo.

Adesso, ciascuno ha in tasca la ricetta magica per dare alle forze dell'ordine gli strumenti di cui hanno bisogno per contrastare adeguatamente un crimine che si fa sempre più sfrontato. Ebbene, signor Presidente, non abbiamo sentito proposte concrete, perché al di là dei «si potrebbe fare», dei «si dice», non ho sentito altro. Ricordo una storiella che girava durante l'ultima Guerra mondiale, quando sembrava che la Germania potesse invadere l'Inghilterra. Un ufficiale inglese va da Winston Churchill e gli dice: ho trovato il sistema per evitare che i tedeschi invadano l'Inghilterra, che è un'isola. Churchill chiede: benissimo, qual è questo sistema? Risposta: dobbiamo far bollire l'acqua del mare tutt'intorno all'Inghilterra e stia tranquillo che i tedeschi non la invaderanno. Churchill replica: benissimo, è una bella idea, però come faccio a far bollire l'acqua del mare? La risposta è: io ti ho dato l'idea, adesso arrangiati.

Ecco, queste sono le proposte che vengono dal centro-sinistra: tanti bei discorsi, ma nella realtà, in concreto, questi signori, che fino a quattro anni fa governavano, cosa hanno fatto? Al di là di ciò che ho poco fa ricordato, cioè lo smembramento dei corpi speciali di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza, non mi risulta abbiano fatto granché per le forze dell'ordine. Adesso, perché va di moda essere dalla parte delle forze dell'ordine, perché va di moda essere contro qualsiasi provvedimento che il Governo Berlusconi pone in atto e non solo nel campo della sicurezza del cittadino, questi signori si atteggiavano a difensori delle forze dell'ordine.

Mi chiedo dov'erano quando le forze dell'ordine avevano mille e mille problemi e solo le forze del centro-destra portavano nelle Aule parlamentari le difficoltà che Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco (mettiamoci anche loro) e Polizia di Stato incontravano quotidianamente e che non venivano risolti dai loro Governi, perché, volenti o nolenti, sono cinquanta e più anni che governano il Paese. Adesso si sono accorti che c'è il Governo di centro-destra e che bisogna fare qualcosa per le forze d'ordine.

Questa la considero, signor Presidente, demagogia, ma soprattutto ipocrisia. Mi auguro che la gente che li sta ascoltando capisca da che parte sta la verità e soprattutto da che parte stanno le forze politiche che con i fatti e non con le parole cercano di risolvere i problemi dei cittadini e soprattutto delle forze dell'ordine. (*Applausi dai Gruppi LP e FI*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, solo poche parole, perché credo porterebbe via un po' di tempo porre a confronto i «fasti» raggiunti in materia di sicurezza nei cinque anni precedenti questa legislatura con i minimi risultati conseguiti in materia di lotta al terrorismo interno e di prevenzione del terrorismo internazionale: l'elenco sarebbe lungo e non lo farò.

Vorrei dire soltanto, a proposito degli interventi pronunciati nella discussione generale, che la collaborazione tra i corpi di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare – è un rilievo avanzato nell'intervento del senatore Turrone – è consacrata da anni a tutti i livelli, sia in fase di formazione, sia in fase operativa, con gli uffici di coordinamento tra le Forze di polizia, con le scuole di perfezionamento, per cui è singolare ascoltare, oggi, questo tipo di rilievo.

Quanto all'utilizzo della decretazione d'urgenza, dobbiamo decidere se gli interventi contenuti in questo decreto-legge siano urgenti o meno, perché se da un lato si lamenta la necessità di provvedere senza ritardi e dall'altro si critica lo strumento della decretazione d'urgenza, c'è qualcosa che evidentemente non quadra.

L'esigenza che ha mosso i primi articoli di questo provvedimento – come bene ha descritto in modo molto articolato e puntuale, come sempre, il relatore – emerge dal provvedimento di abolizione della leva, e quindi non da una carenza di questo Governo, che fa venir meno l'utilizzo degli ausiliari, per cui si sta provvedendo, come si è provveduto in questi anni, a colmare vuoti di organico creatisi nelle Forze di polizia e ad incrementare gli organici.

I provvedimenti che il Parlamento ha preso in considerazione credo siano sotto gli occhi di tutti e sarebbe offensivo ricordarli.

Basta, poi, scorrere gli emendamenti approvati in Commissione per constatare che già in quella sede, nella collaborazione tra il relatore, i componenti della Commissione e il Governo, si è cercato di dare una prima risposta, che l'Aula ovviamente vaglierà dopo il filtro della Commissione bilancio, relativamente alla questione dello scorrimento di alcune graduatorie (penso a quella dei vice ispettori e a quella dei commissari) e all'autorizzazione all'ingresso in servizio degli idonei, secondo le modalità descritte nell'emendamento 1.100, che non ripercorro anche perché estremamente tecnicistico.

Per tutti questi motivi, credo che il provvedimento, con le modifiche migliorative apportate dalla 1^a Commissione, che mi auguro saranno confermate dall'Assemblea, è un ulteriore passo in avanti verso le esigenze

che sono state il fondamento dell'emanazione del decreto stesso. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,41*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3344)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali (3344)

(Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.2000, INTERAMENTE SOSTITUTIVO
DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE, SUL QUALE IL GOVERNO
HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

1.2000 (bozza non corretta)

IL GOVERNO

Approvato con le correzioni di carattere formale di seguito riportate

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

“1. Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443. Il decreto, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi ed ai criteri direttivi previsti dal presente comma, provvede a realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti ed è adottato, sulla proposta del Presidente del

Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sottoposto al parere della Assemblea Generale della Corte Suprema di Cassazione ai sensi dell'articolo 93 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Lo schema di decreto è successivamente trasmesso al Parlamento, perché si esprima il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal precedente periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di centoventi giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al presente comma.

3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione debba riguardare un fatto controverso; l'obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto; l'estensione del sindacato diretto della Corte sull'interpretazione e sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero 3) dell'articolo 360 del codice di procedura civile; la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della riserva di ricorso avverso le seconde; la distinzione fra pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui all'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, e possa invece, essere assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in precedenza pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza motivata; l'estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di norme processuali; l'enunciazione del principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell'impugnazione e con riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi idonei, modellati sull'attuale articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire l'esercitabilità della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi dell'articolo

111, settimo comma, della Costituzione. Prevedere la revocazione straordinaria e l'opposizione di terzo contro le sentenze di merito della Corte di cassazione, disciplinandone la competenza;

b) riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell'arbitrato prevedendo: la disponibilità dell'oggetto come unico e sufficiente presupposto dell'arbitrato, salva diversa disposizione di legge; che, per la stipulazione di compromesso e di clausola compromissoria, vi sia un unico criterio di capacità, riferito al potere di disporre in relazione al rapporto controverso; una disciplina relativa all'arbitrato con pluralità di parti, che garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o successiva delle parti, nonché relativa alla successione nel diritto controverso ed alla partecipazione dei terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'istituto; una disciplina specifica finalizzata a garantire l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri; una disciplina unitaria e completa della responsabilità degli arbitri, anche tipizzando le relative fattispecie; una disciplina dell'istruzione probatoria, con la previsione di adeguate forme di assistenza giudiziaria; che gli arbitri possano conoscere in via incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per legge sia necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo; una razionalizzazione della disciplina dei termini per la pronuncia del lodo, anche con riferimento alle ipotesi di proroga degli stessi; una semplificazione e una razionalizzazione delle forme e delle modalità di pronuncia del lodo; che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una sentenza; una razionalizzazione delle ipotesi attualmente esistenti di impugnazione per nullità secondo i seguenti principi: *a)* subordinare la controllabilità del lodo ai sensi del secondo comma dell'articolo 829 del codice di procedura civile alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di legge e salvo il contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, *b)* disciplinare il procedimento, prevedendo le ipotesi di pronuncia rescissoria da parte del giudice dell'impugnazione per nullità, *c)* disciplinare in generale i rapporti fra arbitro e giudice, ivi compresa l'eccezione di patto compromissorio; una disciplina dell'arbitrato amministrato, assicurando che l'intervento dell'istituzione arbitrale nella nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni compiute da queste ultime siano vincolanti; la eliminazione del capo dedicato all'arbitrato internazionale, con tendenziale estensione della relativa disciplina all'arbitrato interno, salvi gli opportuni adattamenti, con esclusione di quanto previsto dall'articolo 838 del codice di procedura civile; la previsione che le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire della tutela cautelare.

4. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 2 e 3, il Governo può revisionare la formulazione letterale e la sistemazione topografica degli articoli del vigente codice e delle altre norme processuali civili vigenti non direttamente investiti dai principi di delega in modo da accordarle con le modifiche apportate dalla legge delegata.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 67, e successive modificazioni. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nonché la riconduzione della disciplina della transazione in sede fiscale per insolvenza o assoggettamento a procedure concorsuali al concordato preventivo come disciplinato in attuazione della presente legge. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo si attiene seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare la disciplina del fallimento, secondo i seguenti principi:

1) semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto e l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia;

2) ampliare le competenze del comitato dei creditori consentendo una maggiore partecipazione dell'organo alla gestione della crisi dell'impresa; coordinare i poteri degli altri organi della procedura;

3) modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a curatore, annoverando tra i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli studi professionali associati, le società tra professionisti, nonché coloro che abbiano comprovate capacità di gestione imprenditoriale;

4) modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando le sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni alla libertà di residenza e di corrispondenza del fallito siano connesse alle sole esigenze della procedura;

5) modificare la disciplina degli effetti della revocazione, prevedendo che essi si rivolgano nei confronti dell'effettivo destinatario della prestazione;

6) ridurre il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria;

7) modificare la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, ampliando i termini entro i quali il curatore deve manifestare la propria scelta in ordine allo scioglimento dei relativi contratti e prevedendo una disciplina per i patrimoni destinati ad uno specifico affare e per i contratti di locazione finanziaria;

8) modificare la disciplina della continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa ampliando i poteri del comitato dei creditori e del curatore ed introducendo l'obbligo di informativa periodica da parte del curatore al comitato dei creditori sulla gestione provvisoria;

9) modificare la disciplina dell'accertamento del passivo, abbreviando i tempi della procedura, semplificando le modalità di presentazione delle relative domande di ammissione e prevedendo che in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei crediti insinuati, confermare o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nonché confermare il curatore ovvero richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo nominativo;

10) prevedere che, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predisponga un programma di liquidazione da sottoporre, previa approvazione del comitato dei creditori, all'autorizzazione del giudice delegato contenente le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando:

a) se è opportuno disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami di azienda, anche tramite l'affitto a terzi;

b) la sussistenza di proposte di concordato;

c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;

d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti, e che il comitato dei creditori possa proporre al curatore modifiche al programma presentato, prima di procedere alla sua votazione e che l'approvazione del programma sia subordinata all'esito favorevole della votazione da parte del comitato dei creditori;

11) modificare la disciplina della ripartizione dell'attivo, abbreviando i tempi della procedura e semplificando gli adempimenti connessi;

12) modificare la disciplina del concordato fallimentare, accelerando i tempi della procedura e prevedendo l'eventuale suddivisione dei creditori in classi che tengano conto della posizione giuridica e degli interessi omogenei delle varie categorie di creditori, nonché trattamenti differenziati per i creditori appartenenti a classi diverse; disciplinare le modalità di voto per classi, prevedendo che non abbiano diritto di voto i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare al privilegio; disciplinare le modalità di approvazione del concor-

dato, modificando altresì la disciplina delle impugnazioni al fine di garantire una maggiore celerità dei relativi procedimenti;

13) introdurre la disciplina dell'esdebitazione e disciplinarne il relativo procedimento, prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:

a) abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura;

c) non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione della propria corrispondenza;

d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

e) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

f) non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.

14) abrogare la disciplina del procedimento sommario;

b) prevedere l'abrogazione dell'amministrazione controllata;

c) prevedere che i crediti di rivalsa verso il cessionario previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili, abbiano privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale di cui agli articoli 2752 e 2753 del codice civile, cui tuttavia è posposto;

d) modificare la disciplina dei reati commessi dal fallito secondo i seguenti principi:

1) prevedere i seguenti delitti:

a) bancarotta fraudolenta patrimoniale dell'imprenditore individuale, consistente in condotte contemporanee allo stato di insolvenza o al concreto pericolo del medesimo, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale, ovvero successive a detto provvedimento, di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione del patrimonio che, a norma delle leggi civili, è destinato al soddisfacimento dei creditori; ovvero in condotte di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti finalizzate ad arrecare pregiudizio ai creditori; ovvero in condotte di causazione intenzionale del dissesto, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale;

b) bancarotta fraudolenta documentale dell'imprenditore individuale, consistente in condotte contemporanee allo stato di insolvenza o al concreto pericolo del medesimo, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale, ovvero, successive a detto provvedimento, di sottrazione, distruzione, falsificazione di libri o scritture contabili con lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori ovvero di tenuta delle scritture e dei libri contabili o di omessa tenuta dei medesimi, se previsti dalla legge, che rendono impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari;

c) bancarotta fraudolenta preferenziale dell'imprenditore individuale, consistente in condotte, contemporanee allo stato di insolvenza o al concreto pericolo del medesimo, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale, ovvero successive a detto provvedimento, di preferenza indebita o ingiustificata nei pagamenti o in altre prestazioni estintive di obbligazioni, allo scopo di favorire taluni creditori a danno di altri, ovvero di simulazione di titoli di prelazione;

2) prevedere il delitto di bancarotta semplice dell'imprenditore individuale, consistente nelle condotte di omessa o ritardata presentazione dell'istanza per l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale che hanno aggravato il preesistente dissesto, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale;

3) prevedere il delitto di bancarotta del soggetto, cui è estesa la procedura di liquidazione concorsuale, consistente nei fatti descritti al numero 1), lettere *a)* e *c)*, se commesse sui propri beni;

4) prevedere il delitto di bancarotta fraudolenta impropria consistente:

a) nei fatti di cui al numero 1 commessi dall'istitutore, da chi svolge funzioni di amministrazione, direzione, controllo o liquidazione di società, di imprenditori collettivi o di enti dichiarati insolventi;

b) in condotte di abuso dei relativi poteri o di violazione dei relativi doveri da parte dei soggetti di cui alla lettera *a)* che abbiano cagionato il dissesto, ovvero nei fatti di cui agli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2638 del codice civile, contemporanei all'insolvenza o al concreto pericolo dell'insolvenza, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale;

5) prevedere il delitto di bancarotta semplice impropria consistente nei fatti di cui al numero 2) commessi dall'istitutore, da chi svolge funzioni di amministrazione, direzione, controllo o di liquidazione di società, imprenditori collettivi o enti dichiarati insolventi, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale;

6) prevedere il delitto di domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l'insolvente o con gli organi di società, enti, imprenditori collettivi dichiarati insolventi consistente nella condotta di presentazione di domande di ammissione di crediti fraudolentemente si-

mulati, anche per interposta persona, ovvero in condotte che causano la diminuzione ingiustificata del patrimonio dell'insolvente, senza il suo concorso, da parte di chiunque, consapevole dello stato di dissesto o dell'apertura della procedura di liquidazione concorsuale, non è creditore o titolare di diritti sul patrimonio dell'insolvente; prevedere circostanze attenuanti, ad effetto speciale, nei casi in cui le predette domande sono ritirate prima del provvedimento di cui all'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o, se manca l'accertamento dei crediti o dei diritti, prima dell'esercizio dell'azione penale o nel caso in cui i beni, ingiustificatamente sottratti al patrimonio dell'insolvente, sono reintegrati anche per equivalente;

7) prevedere il delitto di falsa esposizione di dati o di informazioni o altri comportamenti fraudolenti consistente nella condotta di esposizione di informazioni false o di omissione di informazione imposte dalla legge per l'apertura delle procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo al fine di potervi accedere, ovvero per ottenere l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero in successivi atti o nei comportamenti di cui ai numeri 1) e 4) compiuti nel corso di esse; ovvero di simulazione dei crediti inesistenti o di altri comportamenti di frode, al fine di influire sulla formazione delle maggioranze; prevedere che la stessa pena si applica al creditore che riceve il pagamento o accetta la promessa al fine dell'espressione del proprio voto;

8) prevedere per i predetti delitti la pena, da graduare in rapporto alla gravità degli illeciti:

a) della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e non superiore nel massimo a sei anni per i delitti descritti al numero 1 lettere *a)* e *b)* ed al numero 3), nella parte in cui rinvia ai fatti descritti al numero 1) lettera *a)* e 4);

b) della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno e non superiore nel massimo a quattro anni per i delitti descritti ai commi 1), lettera *c)*, 3) nella parte in cui rinvia ai fatti descritti al numero 1), lettera *c)*, 6) e 7);

c) con la reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a due anni per i delitti di cui ai numeri 2) e 5);

9) stabilire disposizioni comuni e processuali ed in particolare:

a) prevedere circostanze aggravanti ed attenuanti, anche ad effetto speciale, per i reati di cui al presente comma nel caso di più fatti ovvero se il fatto ha causato rispettivamente un danno patrimoniale di rilevante gravità ovvero di speciale tenuità ovvero se, prima del giudizio o prima del provvedimento di cui all'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è intervenuta integrale riparazione del danno patrimoniale ai creditori o se manca l'accertamento dei crediti o dei diritti, prima dell'esercizio dell'azione penale, è intervenuta da parte dell'autore del fatto

consegna della contabilità o di altri documenti idonei alla completa ricostruzione contabile del patrimonio o del movimento degli affari;

b) prevedere che alla condanna per i delitti di cui ai precedenti numeri 1), 4), e 5) consegue, in ogni caso, la pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.”.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO LEGGE 14 MARZO 2005, N. 35

ARTICOLO 1

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni

al comma 4, sostituire le parole: «strumentali finalizzati», con le seguenti: «strumentali nonché finalizzate».

al comma 5, lettera a), sostituire la parola: «ciascun» con la seguente: «ciascuno».

al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70».

Al comma 11 sostituire le parole “Il Comitato anti contraffazione di cui all’articolo 4, comma 72, della legge 24 dicembre 2003, n. 350” con le seguenti. “L’alto commissario per la lotta alla contraffazione di cui all’articolo 1-quater”;

al comma 12, sostituire le parole: «dell’attività» con le seguenti: «delle attività».

al comma 15, primo periodo, dopo le parole: «di cui all’articolo 3 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

“15-bis. I fondi di cui all’articolo 25, comma 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le finalità della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi, corredati dei relativi documenti analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli organi deliberanti.

15-ter. Ai fondi di cui al comma 15-bis, accreditati nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario di competenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 61-bis, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ove ciò sia indispensabile alla prosecuzione o al completamento dell'intervento, progetto o programma, debitamente attestati da parte del capo missione.

15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al rilascio di una attestazione da parte del capo missione sullo stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. La rendicontazione finale è altresì corredata da una relazione del Capo Missione, attestante l'effettiva realizzazione dell'intervento, progetto o programma ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati

15-quinques. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e di controllo dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni cui al primo periodo si applicano sia alla gestione dei finanziamenti disposti a valere sull'ex "Fondo Speciale per la cooperazione allo Sviluppo", sia alla gestione di quelli disposti sui pertinenti capitoli di bilancio successivamente istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il capo missione può stipulare convenzioni con le organizzazioni non governative che operano localmente. La congruità dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non governative per la realizzazione di programmi di microcredito è attestata dal capo della rappresentanza diplomatica."

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 13, il comma 6 è soppresso;
- b) all'articolo 34, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati";

c) all'articolo 59, il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante,

in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";

d) all'articolo 70, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi";

e) all'articolo 70, il comma 2, è sostituito dai seguenti:

"2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5 mila euro nel corso di un anno solare

3. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro";

f) all'articolo 72, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-*bis*, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.

4-*bis*. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera e-*bis*), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato"».

g) all'articolo 72, comma 5 la parola: «metropolitane» è soppressa.

Art. 1-*ter*.

(Quote massime di lavoratori stranieri per esigenze di carattere stagionale)

1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, e successive modificazioni, possono essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri per lavoro subordinato per esigenze di carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti già adottati.

Art. 1-*quater*.

(*Alto commissario anticontraffazione*)

1. È istituito l'alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di:

- a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;
- b) monitoraggio sulle attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione.

2. L'alto Commissario di cui al comma 1, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro delle attività produttive.

3. L'alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli uffici delle competenti direzioni generali del Ministero delle attività produttive.

4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di composizione e di funzionamento dell'Alto Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.».

ARTICOLO 2

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie» con le seguenti: «Art. 67. (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie)».

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «70. Effetti della revocazione» con le seguenti: «Art. 70. (Effetti della revocazione)».

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «160. Condizioni per l'ammissione alla procedura» con le seguenti: «Art. 160. (Condizioni per l'ammissione alla procedura)».

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «161. Domanda di concordato» con le seguenti: «Art. 161. (Domanda di concordato)».

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «163. Ammissione alla procedura» con le seguenti: «Art. 163. (Ammissione alla procedura)» e dopo le parole: «Con il provvedimento di cui al primo comma», inserire le seguenti: «, il tribunale».

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «177. Maggioranza per l'approvazione del concordato» con le seguenti: «Art. 177. (Maggioranza per l'approvazione del concordato)».

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «180. Approvazione del concordato e giudizio di omologazione» con le seguenti: «Art. 180. (Approvazione del concordato e giudizio di omologazione)».

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «181. Chiusura della procedura» con le seguenti: «Art. 181. (Chiusura della procedura)».

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti» con le seguenti: «Art. 182-bis. (Accordi di ristrutturazione dei debiti)».

Al comma 3, nell'alinea, sostituire le parole: «Al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443,» con le seguenti: «Al codice di procedura civile», conseguentemente, nelle lettere a), b), c), d) ed e), sopprimere le parole: «del codice di procedura civile».

Al comma 4, lettera c), n. 5), sopprimere, in fine, i seguenti segni di interpunzione: "»."

Conseguentemente nella rubrica, dopo la parola: «fallimentare» inserire il seguente segno di interpunzione: «,».

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

A) alla lettera a), al capoverso ivi introdotto, aggiungere in fine le parole: “A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere l'avviso.”;

B) alla lettera b), al capoverso ivi introdotto, aggiungere in fine le parole: “A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere l'avviso.”;

C) dopo la lettera b) inserire le seguenti:

b-bis) All'articolo 164 del codice di procedura civile, all'ultimo comma la parola: «ultimo» è sostituita dalla seguente: «secondo»;

b-ter) all'articolo 167 del codice di procedura civile, al secondo comma, dopo le parole: “le eventuali domande riconvenzionali” sono inserite le seguenti. “e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”;

D) alla lettera c), dopo le parole “documenti informatici e teletrasmissi” aggiungere il seguente periodo: “A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.”;

E) dopo la lettera c) inserire le seguenti:

“c-bis) L’articolo 180 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 180. - (*Forma di trattazione*). – La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale».

c-ter) Gli articoli 183 e 184 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 183. - (*Prima Comparizione delle parti e trattazione della causa*). – All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall’articolo 102, secondo comma, dall’articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall’articolo 167 secondo e terzo comma, dall’articolo 182 e dall’articolo 291, primo comma.

Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.

Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l’udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116.

Nell’udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, non-

ché un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per l'indicazione di prova contraria. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunciata fuori dell'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni, fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.

L'ordinanza di cui al sesto comma è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.

Art. 184. - (*Udienza di assunzione dei mezzi di prova*). – Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal sesto comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con l'ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi».

F) sostituire la lettera e) con la seguente:

e) Al libro III del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:

«Art. 474. - (*Titolo esecutivo*). – L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze, e i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma».

2) All'articolo 476, al quarto comma, le parole: «non superiore a 5 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a 5.000».

3) All'articolo 479 al secondo comma sopprimere le parole da: «ma se esso» fino a: «a norma dell'articolo 170».

4) All'articolo 490 sono apportate le seguenti modificazioni:

4.1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-*bis* delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti *internet* almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto»;

4.2) nel terzo comma dell'articolo 490, dopo le parole: «sia inserito», sono inserite le seguenti: «almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto».

5) L'articolo 492 è sostituito dal seguente:

«Art 492. - (*Forma del pignoramento*). – Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare, i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all'articolo 499, terzo comma.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente la completa generalità di ciascuno, nonché quella dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione.

L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.

Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488 secondo comma».

6) All'articolo 495 sono apportate le seguenti modificazioni:

6.1) al primo comma, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569»;

6.2) al quarto comma, le parole: «nove mesi» sono sostituite con le altre: «diciotto mesi».

7) All'articolo 499 sono apportate le seguenti modificazioni:

7.1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno».

7.2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione».

8) All'articolo 510, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo».

9) l'articolo 512 è sostituito dal seguente

«Art. 512. - (*Risoluzione delle controversie*). – Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.

Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata».

10) All'articolo 524, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «nell'articolo 525, secondo comma» e le parole: «nel terzo comma dell'articolo 525» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nell'articolo 525, primo comma» e: «nel secondo comma dell'articolo 525».

11) All'articolo 525 sono apportate le seguenti modificazioni:

11.1) il primo comma è abrogato;

11.2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi ventimila euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529».

12) All'articolo 526, le parole: «a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 525».

13) L'articolo 527 è abrogato.

14) All'articolo 528 il primo comma è sostituito dal seguente:

«I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza».

15) All'articolo 530, quinto comma, le parole «terzo comma» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma».

16) All'articolo 532 il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate, all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.

Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione».

17) L'articolo 534-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 534-*bis*. - (*Delega delle operazioni di vendita*). – Il giudice con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei rela-

tivi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione».

18) All'articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni:

18.1) dopo le parole: «da lui dovute» sono inserite le seguenti: «e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà»;

18.2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza».

19) All'articolo 557, secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».

20) All'articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni:

20.1) al secondo comma è aggiunto infine il seguente periodo: «Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore»;

20.2) sono aggiunti infine i seguenti commi:

«Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.

Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.

Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito è nominato custode altro soggetto.».

21) All'articolo 560 sono apportate le seguenti modificazioni:

21.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia)»;

21.2) al primo comma è anteposto il seguente: «I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485;

21.3) sono aggiunti infine i seguenti commi:

«Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.

Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguire la disponibilità.

22) L'articolo 563 è abrogato.

23) L'articolo 564 è sostituito dal seguente:

«Art. 564. - (*Facoltà dei creditori intervenuti*). – I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

24) Agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole: «nell'articolo 563, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 564».

25) L'articolo 567 è sostituito dal seguente:

«Art. 567. - (*Istanza di vendita*). – Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriore centoventi giorni. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

26) L'articolo 569 è sostituito dal seguente:

«Art. 569. - (*Provvedimento per l'autorizzazione della vendita*). – A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare

il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporre.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.

Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.

27) Gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 571. - (*Offerte d'acquisto*). – Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579 ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni.

L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale viene annotato, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-*bis* e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare lo stesso deve essere in-

serito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.

Art. 572. - (*Deliberazione sull'offerta*). – Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.

Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.

Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.

Art. 573. - (*Gara tra gli offerenti*). – Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto».

28) L'articolo 575 è abrogato.

29) All'articolo 576, primo comma, il numero 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti;».

30) L'articolo 580 è sostituito dal seguente:

«Art. 580. - (*Prestazione della cauzione*). – Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576.

Se l'offerente non diviene aggiudicatario la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione».

31) Gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 584. - (*Offerte dopo l'incanto*). – Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.

Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.

Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.

Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.

Art. 585. - (*Versamento del prezzo*). - L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.

Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.

Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il Conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata».

32) All'articolo 586, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento».

33) Gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-*bis* e 591-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 588. - (*Termine per l'istanza di assegnazione*). - Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo seguente per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.

Art. 589. - (*Istanza di assegnazione*). - L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell'articolo 568.

Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al precedente, questi può presentare

offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.

Art. 590. - (*Provvedimento di assegnazione*). – Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione il giudice provveda su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.

Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.

Art. 591. - (*Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto*). – Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.

In quest'ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.

Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.

Art. 591-bis. - (*Delega delle operazioni di vendita*). – Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 570, il luogo ove si procede all'esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove si svolge l'incanto.

Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio dell'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma;

2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;

5) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comu-

nicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

In caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto, il professionista provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 576 e seguenti debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal professionista incaricato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato. All'avviso si applica l'articolo 173-*quater* delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato, predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca indicata dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto.

Art. 591-ter. - (*Ricorso al giudice dell'esecuzione*). – Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.».

34) All'articolo 596, primo comma, dopo le parole: «dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis».

35) All'articolo 598 dopo le parole: «dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «o professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis».

36) All'articolo 600 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568».

37) All'articolo 608 il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà».

38) Dopo l'articolo 608 è inserito il seguente:

«Art. 608-bis. – L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario precedente».

39) All'articolo 611, al secondo comma, dopo le parole: «giudice dell'esecuzione», sono inserite le seguenti: «a norma degli articoli 91 e seguenti».

40) All'articolo 615 al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo».

41) All'articolo 617 sono apportate le seguenti modificazioni:

41.1) al primo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

41.2) al secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».

42) L'articolo 624 è sostituito dai seguenti:

«Art. 624. - (*Sospensione per opposizione all'esecuzione*). – Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615, secondo

comma, e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.

Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.

Art. 624-bis. - (*Sospensione su istanza delle parti*). – Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.»;

43) all'articolo 630 del codice di procedura civile, al terzo comma, dopo le parole “è ammesso reclamo” sono inserite le seguenti: “da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e”.

G) dopo la lettera e) inserire le seguenti:

e-bis) Al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 669-quinquies, al primo comma, dopo la parola: «in arbitri» sono aggiunte le seguenti: «anche non rituali»;

2) All'articolo 669-octies sono apportate le seguenti modificazioni:

2.1) al primo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

2.2) al secondo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

2.3) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti commi:

«Le disposizioni di cui al presente articolo e quella di cui al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonchè ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al comma precedente, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.

L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.

3) All'articolo 669-*decies*, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza».

4) All'articolo 669-*terdecies* sono apportate le seguenti modifiche:

4.1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore»;

4.2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice».

5) All'articolo 696 sono apportate le seguenti modificazioni:

5.1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta»;

5.2) dopo il primo comma è inserito il seguente: «L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica».

6) Dopo l'articolo 696 è inserito il seguente:

«Art. 696-*bis*. - (*Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*). – L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione

di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili».

7) All'articolo 703 sono apportate le seguenti modificazioni:

7.1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti, in quanto compatibili»;

7.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*.

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-*novies*, terzo comma».

8) All'articolo 704, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703».

e-ter) al capo I del titolo II del libro IV del codice di procedura civile gli articoli 706, 707, 708, 709 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 706. - (*Forma della domanda*). – La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti

a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

Art. 707. - (*Comparizione personale delle parti*). – I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.

Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.

Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

Art. 708. - (*Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente*). – All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente ed il suo difensore.

Art. 709. - (*Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza*). – L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a metà.

Con l'ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167, primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.

Art. 709-bis. - (*Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore*). - All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo. Si applica altresì l'articolo 184.».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.

3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.

4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi avanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.

7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente,

tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile ridotti a metà.

10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'articolo 184 del medesimo codice.

12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.

13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il Tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

15. L'appello è deciso in camera di consiglio.

16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al Tribunale in camera di consiglio. Il Tribunale, sentiti i coniugi,

verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il Tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo".

3-ter. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo l'articolo 70-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 70-ter. La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 163, terzo comma, numero 7, del codice, l'invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell'articolo 163-*bis* del codice.

Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5".

b) L'articolo 169-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 169-*bis*. - (*Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione*). - Con il decreto di cui all'articolo 179-*bis* è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai agli avvocati e ai dottori commercialisti per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri".

c) L'articolo 169-*ter* è sostituito dal seguente:

"Art. 169-*ter*. - (*Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita*). - Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-*ter* sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri".

d) Dopo l'articolo 173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:

"Art. 173-*bis*. - (*Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto*). - L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

- 1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
- 2) una sommaria descrizione del bene;
- 3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;

4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;

5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;

6) La verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso.

L'esperto prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando al giudice immediatamente quelli mancanti o inidonei.

L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizioni, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.

Art. 173-*ter.* – Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti *internet* destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.

Art 173-*quater.* – L'avviso di cui al terzo comma dell'articolo 591-*bis* del codice deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5 del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, citata legge 28 febbraio 1985, n. 47".

e) Gli articoli 179-*bis* e 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 179-*bis.* - (*Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione*). – Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale

dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati, dottori commercialisti e esperti contabili per le operazioni di vendita di beni immobili. Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.

Art. 179-ter. - (*Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita con incanto*). – Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei Tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.

Il Presidente del Tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.

Al termine di ciascun semestre, il Presidente del Tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis, primo comma del codice.

I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo".

f) L'articolo 181 è sostituito dal seguente:

"Art.181. - (*Disposizioni sulla divisione*). – Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del Codice, se gli interessati sono tutti presenti.

Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice fissa l'udienza avanti a sé per la comparizione delle parti concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza."

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis), e-ter), 3-bis e 3-ter entrano in vigore centoventi

giorni dopo la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma sono posti a carico del mittente indicato nell'avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti.

4-ter. Nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

“Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai successivi commi 2 e 3, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.

2. I crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono *destinati* al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice *civile*, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al comma 1.

4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente, è dato avviso mediante pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* nonché comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debtrici. Ai finanziamenti concessi alle società di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime società, si applica l'articolo 67, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, la tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonché le caratteristiche della garanzia di cui al comma 1.

6. Ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalità di integrazione, nonché i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, anche per il tramite di società di revisione allo scopo incaricate.

7. Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il finanziamento di cui al comma 1 è concesso o garantito dalla medesima banca cedente.

Art. 7-ter.

1. Alla costituzione di patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all'articolo 7-bis, comma 1, e alla destinazione dei relativi proventi, effettuati ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i diritti dei portatori delle obbligazioni emesse da banche di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6.”.

4-quater. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 1965, n. 69 è sostituito dal seguente:

”1. L'Assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito, almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.”.

4-quinquies. All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a

tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.

4-*sexies*. All'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, il quinto comma è sostituito dal seguente:

"5. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni."».

4-*septies*. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali.

2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità».

4-*octies*. In via transitoria e in sede di prima applicazione della presente legge:

a) la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, ha luogo entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge;

b) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, l'adozione delle misure che assicurano l'equilibrio economico e finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-*nonies*. Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito, nonché di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata:

a) al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 561, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in danaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purchè la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.»;

2) all'articolo 563, primo comma, dopo le parole: "Se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati" sono inserite le seguenti: "e non sono trascorsi venti anni dalla donazione";

3) all'articolo 563, secondo comma, dopo le parole: "Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta" sono inserite le seguenti: ", entro il termine di cui al comma precedente,";

4) all'articolo 563 è aggiunto alla fine il seguente comma: "Salvo il disposto del numero 8 dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.";

5) al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante "Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie", dopo l'articolo 187 è inserito il seguente:

«187-bis. – (*Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti*). – In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632 secondo comma del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile ».

4-*decies*. L'articolo 4 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001 n. 410, si intende riferito anche ai beni immobili degli enti previdenziali pubblici.

4-*undecies*. La CONSOB è autorizzata ad assumere entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per ragioni di urgenza derivanti da indifferibili esigenze di servizio, mediante nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato non più di quindici persone che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonee all'immediato svolgimento dei compiti di

istituto. La ripartizione del personale così assunto tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a tempo determinato è stabilita con deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.

4-duodecies. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto funzionale ed organizzativo della Consob, i dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano in servizio, il cui contratto sia stato rinnovato ai sensi della normativa generale adottata dalla Commissione, possono essere inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame-colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della Consob e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della Consob. L'esame-colloquio è svolto nei sei mesi precedenti la scadenza dei contratti dei dipendenti interessati.

4-terdecies. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei commi *4-undecies* e *4-terdecies* sono coperti secondo i criteri e le procedure e con le risorse previste dall'art. 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure relative all'attuazione della programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2005-2006)

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale "Azioni di Sistema" 2000-2006 a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 3, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2005-2006.

2. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla citata legge n. 183 del 1987».

ARTICOLO 3

All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 2, sostituire le parole: «può essere effettuata su istanza del venditore», con le seguenti: «può anche essere effettuata per istanza dell'acquirente».

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 del» e: «di cui all'articolo 38, comma 3, del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

Al comma 3, dopo le parole: «articolo 8 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al» e sostituire le parole: «citato decreto» con le seguenti: «citato regolamento».

Al comma 5, sostituire le parole: «dell'infrastrutture» con le seguenti. «delle infrastrutture».

Al comma 6, sostituire le parole: «dell'infrastrutture» con le seguenti: «delle infrastrutture».

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (Conclusione del procedimento) – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o cer-

tificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti».

6-*ter*. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 20. - (*Silenzio assenso*) - 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-*bis*».

6-*quater*. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-*bis* del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-*quinquies*. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite

dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-*bis* del presente articolo.

6-*sexies*. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-*ter* del presente articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.

6-*septies*. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l'amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-*ter* del presente articolo.

6-*octies*. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione precedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione, procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti».

6-*nonies*. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.».

6-*decies*. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

6-*undecies*. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «due sole volte».

6-*duodecies*. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita fino al 31 dicembre 2007 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice

presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica. Il contingente di personale da collocare fuori ruolo ai sensi del presente comma non può superare le dieci unità.

6-terdecies. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 6-*duodecies* è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6-*quaterdecies*, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

6-quaterdecies. Per l'attuazione dei commi 6-*duodecies* e 6-*terdecies* è autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-quinquiesdecies. Al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole "al Ministero dell'economia e delle finanze" inserire le seguenti: ", entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari"».

6-sexiesdecies. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "due sole volte".

ARTICOLO 4

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

nelle lettere a) e d), sostituire la parola: «soppresso» con la seguente: «abrogato»;

dopo la lettera c) inserire la seguente. "c-bis) il comma 471 è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1 gennaio 2005, per i contribuenti individuati con i decreti 24 ottobre 2000, n. 370 e 24 ottobre 2000, n. 366,

che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro, l'acconto di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 è pari al 97 per cento di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso.»;

dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) al comma 180, dopo le parole: "commi 174 e 176", inserire le seguenti: "nonché in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti";

d-ter) al comma 209, nell'ultimo periodo, dopo le parole: "con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive" sono aggiunte le seguenti: "e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie";

d-quater) al primo periodo del comma 262 sostituire la cifra: 22 milioni di euro" con: "36 milioni di euro" e successivamente la cifra: "36 milioni di euro" con: "22 milioni di euro"».

d-quinquies) al comma 374, lettera *d*), è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di versamento effettuato con modalità telematiche, l'Agenzia o il soggetto da essa incaricato devono riversare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato i tributi dovuti entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione"».

d-sexies) nel comma 426, secondo periodo, le parole da "irregolarità" a "2004" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità amministrative derivanti dall'attività svolta fino al 20 novembre 2004";

d-septies) dopo il comma 426 è inserito il seguente: "426-bis. Per effetto dell'esercizio della facoltà prevista dal comma 426, le irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 ottobre 2003 ed ancora in carico alla data del 20 novembre 2004 sono presentate entro il 30 ottobre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° novembre 2006."».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 26, comma 5, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, numero 289, dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall'articolo 2, comma 5, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25"».

Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Trasferimenti erariali alle regioni)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2006".

2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 è sostituito dal seguente: "2. Le aliquote e compartecipazioni definitive di cui all'articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2006, esclusivamente al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1".

3. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole: «entro il 30 aprile 2005» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2005».

Art. 4-ter.

(Indicazione del codice fiscale nelle distinte di versamento in Tesoreria)

1. Gli enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che, ai sensi delle vigenti disposizioni, effettuano il versamento diretto dei tributi in Tesoreria sono tenuti ad indicare nelle relative distinte, ovvero sui titoli di spesa, il proprio codice fiscale; in mancanza di tale indicazione, le Tesorerie non possono accettare il versamento presso i propri sportelli.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti affluiti sui conti correnti postali delle Tesorerie.”

ARTICOLO 5

Al comma 1, sostituire le parole: «per effetto della» con le seguenti: «per effetto delle».

Al comma 7, nel terzo periodo, sostituire le parole: «ovvero con il sindaco» con le seguenti: «ovvero il sindaco».

Al comma 11, sostituire le parole: «delle normativa» con le seguenti: «della normativa».

Al comma 12, nel primo periodo, dopo le parole: «articoli 118, 119 e 120 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

Al comma 3, sopprimere le parole: «, da inserire in apposito programma regionale,».

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere».

Al comma 5, dopo le parole: «delle concessioni autostradali già assentite,» aggiungere le seguenti: «anche se già».

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, le stazioni appaltanti procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure approvative ed autorizzative dei progetti qualora dalle medesime stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritenuto eventualmente più opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti ed i provvedimenti già formati o assunti, ed i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che le stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi del predetto decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e successive modificazioni».

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per le opere di cui al comma 5, si può procedere alla nomina di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I Commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, competenza ed esperienza maturata nel settore specifico della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei commissari straordinari eventualmente già nominati».

Sopprimere il comma 9

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo il Ministero delle Attività produttive, nell'ambito dei propri compiti

istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario «ad acta» per gli adempimenti di competenza».

Al comma 11 aggiungere in fine i seguenti periodi: “Per assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, il Commissario acquisisce il parere delle competenti amministrazioni, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Commissario procede comunque nella esecuzione dell’opera. Qualora rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere siano tali da non consentire il rispetto dei tempi per la realizzazione completa dell’opera e da determinare un grave pericolo per l’economia e per la sicurezza e incolumità pubbliche, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, può deliberare lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, conferendo al Commissario i relativi poteri, sentita la Regione o le Regioni interessate. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati».

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

“12-bis. In deroga al comma 1-ter dell’articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.

12-ter. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

12-quater. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in deroga alla normativa vigente – ivi inclusi gli articoli 2, 10, commi 1-ter e 1-quater 19, 20, 21, 23, 24 e 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni – nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e della normativa comunitaria. L’affidamento con procedura negoziata avviene mediante gara informale, sulla base del progetto originario eventualmente modificato o integrato per effetto di varianti che si fossero rese nel frattempo necessarie, alla quale devono essere invitati almeno dieci concorrenti. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, e successive modificazioni.

12-*quinquies*. Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui al comma 12-*quater*.».

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. I limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative concernenti lo sviluppo dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*) della legge 24 dicembre 1985, n. 808 e di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) della legge 11 maggio 1999, n. 140 sono utilizzati secondo le specifiche disposizioni recate dall'articolo 4, comma 177 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni.

16-*ter*. All'Articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 24, è aggiunto il seguente: “24-*bis*. La SACE Spa può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla SACE Spa ai sensi del presente comma, non si applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni delle operazioni.”

16-*quater*. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 312, è abrogato.

16-*quinquies*. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7-*vicies quater*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è soppresso».

16-*sexies*. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 il comma 2 è sostituito dai seguenti: “2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, nonché l'obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui all'allegato a tale decreto.

2-*bis*. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all'uno per diecimila del valore della relativa controversia.

2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera Arbitrale, scegliendolo nell'albo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554. Ai giudizi costituiti ai sensi del presente comma si applicano le norme di procedura di cui al D.M. 2 dicembre 2000 n. 398.”;

16-septies. Sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purché risultino rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile o nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal presente provvedimento”.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incentivazione della logistica)

1. Nell'ambito degli strumenti finanziari a disposizione, il CIPE finanzia prioritariamente le misure necessarie per garantire la realizzazione di un adeguato sistema di servizi intersettoriali ed intermodali per l'integrazione delle infrastrutture materiali del Paese con sistemi tecnologici e di conoscenze, in funzione dello sviluppo del sistema logistico nazionale.

2. Per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno della incentivazione di un sistema nazionale della logistica, anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, è prevista prioritariamente la realizzazione di piattaforme tecnologiche e logistiche al servizio della piccola e media impresa, localizzate in aree strategiche per lo sviluppo del sistema logistico nazionale, partendo dalle aree sottoutilizzate.

3. Nell'ambito degli interventi previsti ai sensi del comma 2, sono adottate le misure necessarie a garantire la rivalutazione del sistema portuale delle aree sottoutilizzate e il sostegno al trasporto ferroviario e all'intermodalità, con l'adeguata offerta dei servizi necessari per la realizzazione di una rete logistica ed intermodale interconnessa.

4. Per la definizione di adeguati procedimenti amministrativi in grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, in coerenza con le esigenze di un sistema integrato di logistica ed intermodalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono ridefinite le relative procedure amministrative, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, nel rispetto degli obiettivi di massima semplificazione, efficacia ed efficienza, nonché utilizzo di tecnologie informatiche.».

ARTICOLO 6

All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e, al secondo periodo, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio"»;

Al comma 3, lettera b), capoverso b), sostituire le parole: «Comunicazione della Commissione europea 2001/C» con le seguenti: «comunicazione della Commissione europea 2001/C» e le parole: «n. 37» con le seguenti: «n. C/37».

Al comma 5, nel secondo periodo, sostituire le parole: «dell'imprese proponenti» con le seguenti: «delle imprese proponenti».

Al comma 6 dopo le parole "decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297" sono inserite le seguenti: "nonché quelle stipulate dal Ministero delle attività produttive con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui all'articolo 14 della 17 febbraio 1982, n. 46".

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, degli importi corrispondenti, degli interessi e delle sanzioni».

Al comma 7, sostituire le parole: «e le regioni e province autonome» con le seguenti: «, le regioni e le province autonome».

Al comma 9, dopo le parole "dei Ministri delle attività produttive," sono inserite le seguenti: "per lo sviluppo e la coesione territoriale,";

al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese» inserire le seguenti: «che, anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio»;

Al comma 11, dopo la parola: «Fondo» inserire le seguenti: «per le».

Al comma 11 dopo le parole "fa ricorso" sono inserite le seguenti: " , secondo i criteri stabiliti dal CIPE e nei limiti delle finalità del Fondo stesso";

al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'attrazione di professionalità di alta qualifica, Sviluppo Italia s.p.a. può operare in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».

Al comma 14, dopo la parola: «Fondo» inserire le seguenti: «per le».

Dopo l'articolo 6 , inserire il seguente:

“Art. 6-bis.

*(Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria
per la difesa)*

1. Per consentire l'avvio del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2005, 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 275 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; i relativi stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive. Per gli anni successivi, ai fini del completamento del programma, si potrà provvedere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.”.

ARTICOLO 7

Nella rubrica del capo V, dopo la parola: «innovazione» inserire la seguente: «e».

Al comma 2 aggiungere alla fine il seguente periodo: “La fondazione invia, entro il 31 marzo di ogni anno, un relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari nella quale dà conto delle attività svolte nell'anno precedente.”.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

“3-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1980, n. 401, è aggiunto il seguente periodo: «La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da pubblicità in Italia a giochi, scommesse ed a lotterie, da chiunque accettate all'estero.».”.

3-ter. La cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di personal computer di nuova fabbricazione acquistati nello stesso esercizio della cessione, eventualmente con annessi relativi programmi di funzionamento, se attuata da imprese o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, in favore di lavoratori dipendenti, non dà luogo, ai fini delle imposte sul reddito, a presupposto di imponibilità per reddito in natura.

3-quater. Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i cittadini e con le imprese, sono tenute a ricevere, nonché inviare se richiesto,

anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo, utilizzando all'uopo le risorse finanziarie già disponibili per le esigenze informatiche. L'obbligo di cui al presente comma decorre, per ciascuna pubblica Amministrazione centrale, dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro interessato. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 8

Al comma 1, dopo le parole: «legge 19 dicembre 1992 n. 488,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni.».

Al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: «Conferenza permanente» inserire le seguenti: «per i rapporti».

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «modificando eventualmente» con le seguenti: «anche con la eventuale modifica di».

Al comma 3, sostituire le parole: «commi 2 e 3» con le seguenti: «commi 1 e 2»

Al comma 4, dopo le parole: «ai sensi del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

Al comma 6, nel primo periodo, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002 n. 289,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni».

Al comma 7, lettera e), sostituire le parole: «dopo l'articolo 12 è inserito il seguente» con le seguenti: «nel titolo I, è aggiunto il seguente articolo»; conseguentemente, nell'articolo 12-bis ivi richiamato, sostituire le parole: «presente titolo I» con le seguenti: «presente titolo».

a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "delle graduatorie" sono inserite le seguenti: "ove previste";

b) al comma 2, dopo le parole: "Con decreto" sono inserite le seguenti: "di natura non regolamentare";

c) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione della misura di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma per i quali il Ministro delle attività produttive, alla stessa data, abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del

25 luglio 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 2003.»;

e) al comma 4, sono soppresse le seguenti parole «, fino alla scadenza delle convenzioni in essere con questi ultimi,"».

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ulteriori interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006")

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è incrementato per un importo pari a 10 milioni di euro l'anno 2005, 10 milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni di euro per l'anno 2007.

2. All'articolo 7-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La società di cui al comma 1 destina agli oneri di funzionamento il 2 per cento della dotazione di cui al comma 1 e successivi incrementi";

b) al comma, secondo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "nonché per la realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui all'articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000,";

c) al comma 3, sono soppressi il terzo e il quarto periodo;

d) al comma 6, dopo le parole: "relativi agli interventi di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "nonché a quelli di cui al comma 2 del presente articolo,";

e) al comma 6, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di attuare i compiti di cui al comma 2, la società di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui la stessa si può avvalere possono altresì procedere in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle che saranno individuate con apposita ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottata in attuazione dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 10 milioni di euro per l'anno 2005, 10 milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni di euro per l'anno 2007. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei paga-

menti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è ridotto di 10 milioni di euro».

ARTICOLO 9

Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «della Commissione europea n. 2003/361/CE» con le seguenti: «n. 2003/361/CE della Commissione»,».

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Alle imprese rientrano nella definizione comunitaria di» inserire la seguente: «microimprese»,».

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «comunque operata», aggiungere le seguenti: «ovvero l'aggregazione fra singole imprese»,».

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l'attività nell'anno precedente», con le seguenti: «attività omogenee nel periodo d'imposta precedente».

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Ai fini del presente articolo per concentrazione si intende: a) la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di più imprese mediante fusione; b) l'incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa; c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti; d) la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese; e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese.

1-ter. La concentrazione di cui al comma 1-bis non può avere durata inferiore a tre anni.

1-quater. Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al registro delle imprese l'avvenuta concentrazione ai sensi del presente articolo».

Al comma 2, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» aggiungere le seguenti: «, e successive modificazioni».

Al comma 3, nel primo periodo, dopo le parole: «l'impresa concentrataria inoltra», inserire le seguenti: «a decorrere».

Al comma 5, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 199 n. 322», aggiungere le seguenti: «, e successive modificazioni».

Al comma 6, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» aggiungere le seguenti: «, e successive modificazioni».

Al comma 7, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», aggiungere le seguenti: «, e successive modificazioni».

ARTICOLO 10

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».

Al comma 1, lettere b) e c), sostituire la parola: «soppresso» con la seguente: «abrogato»

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «secondo le modalità» inserire le seguenti: «previste dal regolamento».

Al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».

Al comma 4 aggiungere alla fine le seguenti parole: “rispettando in ogni caso per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2 i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2.”

Al comma 7, dopo le parole: «di cui all'articolo 45 del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: «quelle previste dall'articolo 1» con le seguenti: «di quelle previste in attuazione dell'articolo 1».

Al comma 9, nel primo periodo, dopo le parole: «Il Fondo» inserire le seguenti: «per il risparmio idrico ed energetico,»,; conseguentemente, nel secondo periodo, sostituire le parole: «fondo per il risparmio» con le seguenti: «Fondo per il risparmio».

Al comma 9, nel secondo periodo, sostituire le parole: «fondo per la» con le seguenti: «fondo per lo sviluppo della».

Al comma 9, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «, comma5,».

Al comma 10, nel primo periodo, dopo la parola: «forestali» sopprimere il segno di interpunzione: «,».

Dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:

«Art. 10-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito da ultimo dall'articolo 5, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è sostituito dal seguente "L'entità delle partecipazioni è determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle società finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero ai sensi della predetta norma. Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni

pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse. Per l'attività di formazione e consulenza alle cooperative nonché di promozione della normativa, le società finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all'uno per cento, risorse equivalenti agli interventi previsti dalla citata legge 5 marzo 2001, n. 57, articolo 12, effettuati nell'anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, il Ministero stabilisce le modalità di attuazione del presente comma"».

Art. 10-ter

(Disposizioni per il settore agroalimentare)

1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o più decreti, può affidare all'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.a. le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003. All'ISA Spa è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle predette attività, da stabilirsi con atto convenzionale stipulato tra la stessa società ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o più decreti può trasferire alla società ISA S.p.A. le funzioni di propria competenza e le connesse risorse umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della legge finanziaria del 2005.

3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.

4. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la conclusione di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.

5. Le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.

6. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici

è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.

7. A decorrere dal 1º gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, è riconosciuta priorità nell'erogazione degli aiuti supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03.

8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di conferimento tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e vendita.

9. Il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e da Sviluppo Italia s.p.a. le partecipazioni da questi possedute nell'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (I.S.A.) s.p.a., nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni predette il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede nell'ambito degli stanziamenti del fondo unico per gli investimenti del Ministero medesimo, di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ARTICOLO 11

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «del Fondo».

Al comma 5, dopo le parole “Consiglio dei Ministri”, sono inserite le seguenti: “, che opera sulla base degli indirizzi formulati dalle amministrazioni competenti”.

Al comma 7, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

“b-bis) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole “ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21” aggiungere le seguenti: “23”;

b-ter) ai commi 22 e 23, le parole: “dei finanziamenti complessivamente garantiti” sono sostituite dalle seguenti: “delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati”;

b-quater) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente: “23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004”.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La disposizione di cui al comma 11 non trova applicazione con riferimento al regime, già senza limiti temporali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730 che continua ad applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004 fatti salvi eventuali adeguamenti da apportarsi attraverso lo strumento convenzionale di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica».

Al comma 13 sostituire le parole “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto” con le seguenti: “a decorrere dal 1 gennaio 2005” e le parole “dell’Europa centrale” con le seguenti: “dell’energia elettrica europea, segnatamente di Amsterdam e Francoforte”;

Al comma 14 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “regione Sardegna” inserire le seguenti: “in coerenza con gli indirizzi e le priorità del sistema energetico regionale”;

b) dopo il primo periodo inserire il seguente: “Al concessionario è assicurato l’acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale s.p.a. dell’energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994.”;

c) dopo il terzo periodo, inserire il seguente: “Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all’entrata in esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione.”;

d) al quarto periodo, dopo le parole “valutazione delle offerte” inserire le seguenti: “previo esame dell’adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto”;

e) alla lettera b) sostituire le parole “degli inquinanti delle polveri gassosi” con le seguenti: “delle polveri e degli inquinanti gassosi”;

f) alla lettera c) sostituire le parole “dei lavori” con le seguenti: “del progetto”;

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-bis. La gestione temporanea della miniera carbonifera del Sulcis, prevista a termine del comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogata fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui al comma 14, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 15 milioni di euro per l’anno 2005 e 15 milioni di euro per l’anno 2006. Conseguentemente, per l’anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all’articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è ridotto di 15 milioni di euro.

14-ter. Le attività di produzione e di commercializzazione dei tabacchi lavorati, nonchè quelle di trasformazione del tabacco greggio, con esclusione delle attività di commercializzazione al minuto si intendono non più riservate o comunque attribuite all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero all’Ente di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e la fabbricazione e trasformazione di tali prodotti può essere effettuata nei depositi fiscali autorizzati dalla predetta amministrazione».

Dopo l'articolo 11, inserire i seguenti:

«Art. 11-bis.

(Sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. Alle sanzioni previste dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 articolo 2 comma 207 non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'autorità per l'energia elettrica e il gas è destinato ad un fondo per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, di tipo reintegratorio o di risarcimento forfetario dei danni subiti. Le modalità di organizzazione e funzionamento del fondo nonché di erogazione delle relative risorse sono stabilite con regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Art. 11-ter.

(Potenziamento delle aree sottoutilizzate)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*quater*, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, semprechè permanga il medesimo rapporto di impiego";

b) il comma 4-*quinquies*, è sostituito dal seguente:

"4-*quinquies*. Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/ 2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo

deducibile determinato ai sensi del comma 4-*quater* è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo".

2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b), valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2005, 183 milioni di euro per l'anno 2006, 282 milioni di euro per l'anno 2007 e 366 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289. A tale fine sono ridotte di pari importo, per gli anni 2005 e 2006, le risorse disponibili già preordinate, con le delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e n. 19 del 29 settembre 2004, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003 e n. 254 del 28 ottobre 2004, al finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2007 e 2008 mediante utilizzo della medesima autorizzazione di spesa come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi di intensificazione dei benefici previsti dall'articolo 11, comma 4-*quinquies* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), sono soggetti a monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento di livelli effettivi di minor gettito superiori a quelli previsti, lo scostamento, è recuperato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, nelle more dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il CIPE conseguentemente provvede alla eventuale rideterminazione degli interventi sulla base delle risorse disponibili anche con la modificazione di delibere già adottate.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Comunità europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: «361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni

di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300.».

Art. 11-*quater*.

(Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese in un altro Stato UE)

1. La locuzione "le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni", di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di acquisto.

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, se lo Stato membro di destinazione del bene richiede il pagamento dell'imposta ivi applicabile sul corrispettivo dell'operazione già assoggettata ad imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato, il contribuente può chiedere la restituzione dell'imposta assoluta, entro il termine di due anni, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data di notifica dell'atto impositivo da parte della competente autorità estera. Su richiesta del contribuente, il rimborso dell'imposta può essere effettuato anche tramite il riconoscimento, con provvedimento formale da parte del competente ufficio delle Entrate, di un credito di corrispondente importo utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

Art. 11-*quinqüies*.

(Sostegno all'internazionalizzazione dell'economia italiana)

1. All'articolo 6, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236 le parole da: "ad eccezione di una quota" fino al termine del periodo sono soppresse.

2. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, per la parte relativa alla internazionalizzazione dell'economia italiana, si interpreta nel senso che SACE S.p.A., ferma restando ogni altra disposizione prevista dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è autorizzata altresì a rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, garanzie e coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso rela-

tivamente a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3, operanti anche attraverso società di diritto estero a loro collegate o da loro controllate.

3. L'attività di sostegno all'internazionalizzazione di cui al comma 2 è svolta annualmente a condizioni di mercato in relazione a operazioni effettuate per almeno il 50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a 250 milioni di euro.

4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati distintivamente per le garanzie e le coperture assicurative di durata inferiore a superiore ai ventiquattro mesi ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il limite specifico di cui al presente comma è fissato in misura pari al venti per cento dei limiti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che restano invariati.

5. SACE S.p.A. fornisce informazioni dettagliate in merito all'operatività di cui al presente articolo nel proprio bilancio di esercizio, evidenziando specificamente, in riferimento all'attività di cui al precedente comma 2 e alla garanzia dello Stato di cui al comma 4, le risorse impegnate, i costi sostenuti, la redditività, e i risultati conseguiti.

Art. 11-sexies

(Misure per la razionale produzione e distribuzione energetica e per la tutela dell'ambiente)

1. Il parametro di remunerazione dell'energia riconosciuta al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è il prezzo definito nella delibera n. 5/04, allegato A articolo 30, lettere a) e b).

2. Il parametro di remunerazione dell'energia riconosciuta al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è una tariffa unica determinata dalla media ponderata delle fasce orarie, del prezzo definito nella delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5/04, allegato A, articolo 30, lettere a) e b).

3. Fermo restando il principio dell'imprescindibile riconoscimento di una tariffa unica e non differenziata per fasce derivante dalla specificità degli impianti in oggetto, il parametro indicato al comma 2, qualora dovesse essere modificato o venire a mancare ai sensi della normativa vi-

gente, verrà automaticamente sostituito con la migliore alternativa tariffaria possibile, facendo sempre riferimento alle condizioni economiche del mercato, ma nel rispetto dei principi e delle finalità determinati dalla normativa comunitaria e nazionale di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

4. La misura dell'energia ritirata ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, viene effettuata dal gestore di rete competente, al netto dei consumi per usi di centrale, e senza necessità per il soggetto produttore di stipula del contratto di consumo di detta energia con il distributore locale e senza oneri aggiuntivi per il produttore medesimo.

5. Le direttive, delibere o disposizioni comunque emanate dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, dal Gestore del mercato elettrico, dall'Acquirente unico e dai gestori di rete, nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio e dell'efficienza energetica dovranno conformarsi ai principi ed alla disciplina di cui ai commi da 1 a 4.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per lo svolgimento delle attività in materia di difesa del suolo, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, e alle leggi 10 gennaio 1963, n. 366, 3 agosto 1998, n. 267, 18 maggio 1989, n. 183, e 28 dicembre 2001, n. 448, ed, in particolare, per il superamento delle situazioni di dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, si avvale, nel rispetto della normativa in materia di procedura ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, di una società per azioni già esistente controllata direttamente dallo Stato, con la quale stipula apposita convenzione.

7. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie destinate allo svolgimento delle attività di cui al comma 6, e di uniformare le relative procedure di spesa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta apposite procedure per l'utilizzo delle predette risorse finanziarie.”.

ARTICOLO 12

Al comma 1, nel primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nazionale del turismo di cui al comma 2».

Al comma 1, dopo la parola: «Viceministri» inserire le parole: «ed il sottosegretario con delega al turismo».

Al comma 1, dopo le parole: “nel numero massimo di tre”, sono aggiunte le seguenti: “ e un rappresentante delle Camere di Commercio”.

Al comma 5, lettera d), dopo le parole: «, nonchè delle attività di cui al comma 8» aggiungere le seguenti. “al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata”.

Al comma 7, nel primo periodo, sostituire le parole: «se nominato» con le seguenti: «se nominati».

Al comma 7, nel secondo periodo, sostituire le parole: «è in particolare previsto» con le seguenti: «sono in particolare previsti».

Al comma 7, dopo le parole: “di rappresentanti delle Regioni”, sono inserite le seguenti: “e dello Stato” e dopo le parole “delle associazioni di categoria”, sono aggiunte le seguenti: “e delle Camere di Commercio”.

Alla fine del comma 7, aggiungere le seguenti parole: «e del turismo congressuale».

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. - Il Ministero delle Attività Produttive si avvale di ENIT – Agenzia nazionale per il turismo e delle Società di essa controllate per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Ministro delle Attività Produttive può assegnare direttamente ad ENIT – Agenzia nazionale per il turismo ed alle Società da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti».

Al comma 9, sostituire le parole: «progetto Scegli-Italia» con le seguenti: «progetto Scegli Italia».

Al comma 10, sostituire le parole: «Progetto Scegli-Italia» con le seguenti: «progetto Scegli Italia».

Al comma 11, sostituire le parole: «unità revisionale di base di conto capitale "Fondo speciale"» con le seguenti: «unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"».

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al comma 534 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, dopo le parole: "amministrazioni regionali" si aggiungono le seguenti: "della Federazione Italiana Gioco Calcio"».

ARTICOLO 13

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «per gli anni 2005 e 2006» inserire le seguenti: «, con decorrenza, in ogni caso, non anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto,».

Al comma 2, lettera a) sopprimere il quinto periodo.

Al comma 2, lettera c), secondo periodo dopo la parola: «ovvero» inserire le seguenti: «, in caso di cessazione di attività, »; conseguentemente dopo le parole: «legge n. 223 del 1991,» sopprimere le seguenti: «in caso di cessazione di attività, ».

Al comma 2, lettera d), primo periodo sostituire le parole: «datori di lavoro privati,» con le seguenti: «datori di lavoro privati ed».

Al comma 2, lettera d), secondo periodo sostituire le parole: «capo-verso precedente» con le seguenti: «primo periodo».

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «soggetti di gestione» con le seguenti: «soggetti a cui è attribuita la gestione».

Al comma 5 sostituire le parole: « per 402,23 milioni» e: «per 0,35 milioni» con le seguenti: «402,23 milioni» e «0,35 milioni» dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sostituire la parola: «e» con il segno di interpunzione: «;»; dopo le parole: «articolo 9-ter della» sopprimere la parola: «citata».

Al comma 6 sostituire le parole: «della lettera i-quater» con le seguenti: «lettera i-quater».

Al comma 7 sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «primo comma».

Al comma 13, nell'alinea sopprimere le parole: « , comma 1,».

Ai commi 7, 8 e 11 sostituire le parole: «non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori», con le seguenti: «ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato».

Al comma 13, lettera a), sostituire le parole : «il sesto periodo è sostituito dal seguente» con le seguenti: «il sesto periodo è sostituito dai seguenti» e, alla fine della medesima lettera, aggiungere il seguente periodo: «I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni».

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «13-bis. All'articolo 49, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

«Art. 13-bis.

*(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1 apportare le seguenti modificazioni

1) dopo le parole: "salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli" aggiungere le seguenti parole: "ed in altre disposizioni di legge"».

2) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi: “2-bis. I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.

2-ter. Possono essere cedute ai sensi di comma 2-bis le pensioni o le indennità che tenono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Istituto nazionale di previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.

2-quater. I prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatari”;

b) all’articolo 52, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «per il periodo di cinque o di dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «per un periodo non superiore ai dieci anni»; sono soppresse le parole: «ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l’indennità di anzianità»;

2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al precedente comma, non si applica il limite del quinto”.

1-ter. I titolari dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3 c.p.c. di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purchè questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’art. 545 c.p.c.».

c) all’articolo 55, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, sopprimere la parola “13”.

2) al quarto comma è soppressa al capoverso la parola: «non» e di seguito sostituire le parole: «Istituto nazionale per l’assistenza dei dipendenti degli Enti locali» con le seguenti: «Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica». Nello stesso comma le parole: «Lo stesso divieto vale per» sono sostituite con le parole: «Non si possono perseguire».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.”

Art. 13-ter.

(*Contributi agricoli*)

1. Per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2005 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005».

ARTICOLO 14

Al comma 1, dopo le parole “articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383” inserire le seguenti: “ e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statuario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

Al comma 7, lettera b) sopprimere le parole: “lettera a), le parole: “o finalità di ricerca scientifica” sono soppresse; nel medesimo comma”

Al comma 7 lettera b) dopo le parole: «enti di ricerca pubblici» inserire le seguenti: «le fondazioni e le associazioni regolarmente riconosciute a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statuario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

“8-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 come modificato dall'articolo 13 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2003, n. 200 e dall'articolo 3, comma 94 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.

8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005.”

Dopo l'articolo 14, inserire i seguenti:

«Art. 14-bis.

*(Disposizioni particolari per le Regioni a Statuto speciale
e per le Province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi Statuti».

Art. 14-ter

1. Sono abrogati l'articolo 2, commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, l'articolo 2, comma 6 del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 e l'articolo 10 del decreto del Ministro delle finanze 7 aprile 1999.

2. L'attività di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche e sportive può essere esercitata dal concessionario con mezzi propri o di terzi, nel rispetto dell'articolo 93 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

ARTICOLO 15

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

“Art. 15

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7, commi 2 e 3-ter, 9, comma 3, 10, comma 1, 12, comma 6, e 14 pari a complessivi 77,25 milioni di euro per l'anno 2005, 472,750 milioni di euro per l'anno 2006, 378,75 milioni di euro per l'anno 2007 e 316,55 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:

a) quanto a 15,75 milioni di euro per l'anno 2006 e 15,25 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, utilizzando la proiezione per i predetti anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni per euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per euro 10,75 milioni per l'anno 2006 e per euro 10,25 milioni per l'anno 2007;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

c) quanto a 68 milioni di euro per l'anno 2005, 319 milioni di euro per l'anno 2006, 293,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, 10, commi 2, 3 e 4;

d) quanto a 4,25 milioni di euro per l'anno 2005, 133 milioni di euro per l'anno 2006 e 65 milioni di euro per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

2. L'importo corrispondente alle maggiori entrate di cui agli articoli 7, comma 3, 10, commi 2, 3 e 4 non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente decreto, è iscritto sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 15 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

CORREZIONI DI CARATTERE FORMALE ALL'EMENDAMENTO 1.2000 INTRODOTTE DAL GOVERNO

All'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, nel secondo periodo, sostituire le parole: «previsti dal presente comma» con le seguenti: «previsti dal comma 3».

All'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del disegno di legge di conversione, sostituire le parole: «alla presente legge» con le seguenti: «al comma 3».

All'articolo 1, comma 4, del disegno di legge di conversione, sostituire le parole: «dalla legge delegata» con le seguenti: «dal decreto legislativo adottato nell'esercizio della predetta delega».

All'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del disegno di legge di conversione, sostituire le parole: «previsti dalla presente legge» con le seguenti: «di cui al comma 6».

All'articolo 1, comma 6, lettera d), numero 7), del disegno di legge di conversione, sostituire le parole: «ovvero in successivi atti o nei com-

portamenti di cui ai numeri 1) e 4) compiuti nel corso di esse; ovvero di simulazione dei crediti inesistenti o di altri comportamenti di frode» con le seguenti: «ovvero consistente in successivi atti o nei comportamenti di cui ai numeri 1) e 4) compiuti nel corso di esse; ovvero consistente nella simulazione di crediti inesistenti o in altri comportamenti di frode».

All'articolo 1, comma 6, lettera d), numero 9), lettera a), del disegno di legge di conversione, sostituire le parole: «di cui al presente comma» con le seguenti: «di cui alla presente lettera» e le parole: «o se manca l'accertamento» con le seguenti: «ovvero se, mancando l'accertamento».

Nel titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Deleghé al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.».

Nell'Allegato, all'articolo 1-ter del decreto-legge, dopo le parole: «quote massime di stranieri», inserire le seguenti: «da ammettere nel territorio dello Stato».

Nell'Allegato, nelle modificazioni apportate all'articolo 2 del decreto-legge, inserire la seguente: «al comma 1, nell'alineà, le parole: “di seguito denominato: ‘regio decreto n. 267 del 1942’ “ sono soppresse, e le parole: “del regio decreto n. 267 del 1942”, ovunque ricorrano, sono soppresse».

Nell'Allegato, nelle modificazioni apportate all'articolo 2 del decreto-legge, all'articolo 591-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, al primo comma, dopo le parole: «dell'articolo 569», inserire le seguenti: «, terzo comma,» e sostituire le parole: «dell'articolo 570» con le seguenti: «dell'articolo 571».

Nell'Allegato, nelle modificazioni apportate all'articolo 2 del decreto-legge, all'articolo 591-ter del codice di procedura civile ivi richiamato, al primo comma, sopprimere le parole: «con incanto».

Nell'Allegato, nelle modificazioni apportate all'articolo 2 del decreto-legge, agli articoli 169-bis e 169-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ivi richiamati, sopprimere le seguenti parole: «con incanto».

Nell'Allegato, nelle modificazioni apportate all'articolo 2 del decreto-legge, all'articolo 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ivi richiamato, sostituire la parola: «incanto» con la seguente: «vendita».

Nell'Allegato, nelle modificazioni apportate all'articolo 2 del decreto-legge, nella rubrica dell'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ivi richiamato, sopprimere le seguenti parole: «con incanto».

Nell'Allegato, nel comma 4-bis inserito nell'articolo 2 del decreto-legge, dopo le parole: «di cui al secondo comma» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni».

Nell'Allegato, nel comma 4-undecies, aggiunto all'articolo 2 del decreto-legge, sopprimere le parole: «tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a tempo determinato».

Nell'Allegato, nel comma 4-terdecies, aggiunto all'articolo 2 del decreto-legge, sostituire la parola: «4-terdecies» con la seguente: «4-duodecies».

Nell'Allegato, nelle modificazioni apportate all'articolo 2 del decreto-legge, aggiungere la seguente: «la rubrica è sostituita dalla seguente: “Disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile, nonché in materia di libere professioni, di cartolarizzazione dei crediti e relative alla CONSOB”».

Nell'Allegato, nelle modificazioni apportate all'articolo 3 del decreto-legge, sopprimere il comma 6-sexiesdecies.

Nell'Allegato, nelle modificazioni apportate all'articolo 4 del decreto-legge, inserire la seguente: «nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e alla legge 27 dicembre 2002, n. 289”».

Nell'Allegato, nelle modificazioni apportate all'articolo 5 del decreto-legge, sopprimere la seguente: «al comma 7, nel terzo periodo, sostituire le parole: “ovvero con il sindaco” con le seguenti: “ovvero il sindaco”».

Nell'Allegato, nell'articolo 6-bis inserito nel decreto-legge, sostituire le parole: «articolo 11, comma 3, lettera c)» con le seguenti: «articolo 11, comma 3, lettera f)».

Nell'Allegato, nel comma 2, lettera b) dell'articolo 8-bis inserito nel decreto-legge, dopo le parole: «al comma», inserire la seguente: «3».

Nell'Allegato, spostare l'articolo 12-bis, inserendolo come lettera aggiuntiva all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge.

Nell'Allegato, nel comma 1-ter dell'articolo 13-bis inserito nel decreto-legge, dopo le parole: «articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile» inserire le seguenti: «con gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma,».

N.B. - In considerazione del loro numero, gli ulteriori emendamenti non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, non vengono pubblicati nell'Allegato A e sono disponibili in bozza di stampa nel fascicolo n. 1 del 26 aprile 2005 (articoli da 1 a 8 e articoli da 9 a 16) e nel fascicolo n. 1 annesso I, II, III, IV e V rispettivamente del 26, 27, 29, 30 aprile e del 3 maggio 2005.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3344

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Non posto in votazione (*)

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con correzioni di carattere formale, l'emendamento 1.2000 interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

CAPO I

SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO E APERTURA DEI MERCATI

Articolo 1.

(Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo)

1. Per il rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo di consentire l'ingresso e l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei traffici, nonché per l'incentivazione dei sistemi logistici nazionali in grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, il riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci, con l'individuazione di forme di semplificazione e di coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle dogane, per le procedure di competenza di altre amministrazioni che concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque nell'osservanza dei principi della massima riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e della uniformazione dei tempi di conclu-

sione previsti per procedimenti tra loro analoghi, della disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, dell'accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, dell'adeguamento delle procedure alle tecnologie informatiche, del più ampio ricorso alle forme di autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia. È fatta salva la disciplina in materia di circolazione in ambito internazionale dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le prescritte certificazioni possono comunque consentire, in alternativa, la presentazione di certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato.

3. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «e all'Agenzia delle dogane».

4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza delle apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle dogane installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale, favorire la presenza delle imprese sul mercato attraverso lo snellimento delle operazioni doganali corrette ed il contrasto di quelle fraudolente, nonché assicurare un elevato livello di deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla criminalità internazionale, l'Agenzia delle dogane utilizza, entro il limite di ottanta milioni di euro, le maggiori somme rispetto all'esercizio precedente versate all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto del n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l'acquisizione di mezzi tecnici e strumentali finalizzati al potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.

5. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di cui al presente comma si provvede:

a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro 15.000.000 per ciascun degli anni 2006 e 2007, l'accantona-

mento relativo al Ministero degli affari esteri e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3;

c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero.

6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, è elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni di imprese, «joint-venture» o altro e che garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive e del Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione.

9. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «fallaci indicazioni di provenienza» sono inserite le seguenti: «o di origine».

10. All'articolo 517 del codice penale, le parole: «due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».

11. Il comitato anti-contraffazione di cui all'articolo 4, comma 72, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, opera in stretto coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri.

12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazio-

nale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale dell'attività produttive.

13. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attività all'estero in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che intendono reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere alle agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere sulla base delle previsioni in materia di contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 2003.

14. Allo scopo di favorire l'attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata del contratto.

15. I funzionari delegati di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore su capitoli relativi all'acquisizione di beni e servizi nell'ambito dell'unità previsionale di base «Uffici all'estero» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente motivati, sono comunicati al competente centro di responsabilità, all'ufficio centrale del bilancio e alla Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del controllo e delle conseguenti variazioni di bilancio da disporre con decreto del Ministro degli affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al presente comma.

Articolo. 2.

(Disposizioni in materia fallimentare processuale civile e di libere professioni)

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito denominato: «regio decreto n. 267 del 1942», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 67 è sostituito dal seguente: «67. *Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.* Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;

c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 2501-*bis*, quarto comma, del codice civile;

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis*;

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo;

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.»;

b) l'articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente: «70. *Effetti della revocazione.* La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre

1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.

Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.

Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.»;

c) nella rubrica del Titolo III, del regio decreto n. 267 del 1942 sono aggiunte, in fine, le parole: «e degli accordi di ristrutturazione»;

d) l'articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: «160. *Condizioni per l'ammissione alla procedura.* L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.»;

e) l'articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: «161. *Domanda di concordato.* La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

Il debitore deve presentare con il ricorso:

a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all'articolo 28 che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152.»;

f) l'articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: «163. *Ammissione alla procedura.* Il tribunale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

Con il provvedimento di cui al primo comma:

1) delega un giudice alla procedura di concordato;

2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;

3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;

4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.

Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma.»;

g) l'articolo 177 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente: «177. *Maggioranza per l'approvazione del concordato.* Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima.

Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dis-

senzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.

Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.»;

h) l'articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente: «180. *Approvazione del concordato e giudizio di omologazione.* Il tribunale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale. Dispone che il provvedimento venga affisso all'albo del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l'espletamento dell'istruttoria.

Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177 è raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il decreto è comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicato e affisso a norma dell'articolo 17.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.»;

i) l'articolo 181 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente: «181. *Chiusura della procedura*. La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.»;

l) dopo l'articolo 182 del regio decreto n. 267 del 1942 è inserito il seguente: «182-bis. *Accordi di ristrutturazione dei debiti*. Il debitore può depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese.».

2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 133 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.»;

b) all'articolo 134 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.»;

c) all'articolo 176, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche a mezzo telefax o a

mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi»;

d) all'articolo 250 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.»;

e) all'articolo 490 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di espropriazione immobiliare lo stesso avviso può essere inserito in appositi siti Internet.».

4. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso.»;

b) all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: «per telegrafo» sono inserite le seguenti: «o in via telematica»;

c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della

data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non ritirato entro il termine di centottanta giorni" e della data di restituzione.»;

3) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.»;

4) al quinto comma, dopo le parole: «presso l'ufficio postale» sono inserite le seguenti: «o una sua dipendenza»;

5) il sesto comma è abrogato.».

5. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative funzioni. Ove gli ordinamenti di categoria prevedano un tirocinio per l'accesso alla professione, quest'ultimo può essere svolto secondo quanto previsto dalle norme deontologiche, sotto la responsabilità di un professionista, anche presso amministrazioni e società che svolgono attività nel settore.

6. Nelle commissioni per l'esame di Stato per l'abilitazione professionale non più della metà dei commissari sono designati dall'ordine o collegio territoriale tra gli iscritti all'albo.

7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate dal rischio di danni sociali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate.

8. Le associazioni costituite da professionisti che non esercitano attività regolamentate, tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge, possono essere riconosciute.

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE

Articolo 3.

(Semplificazione amministrativa)

1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 19.

(Dichiarazione di inizio attività)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonchè degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assu-

mere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quies* e 21-*nonies*. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».

2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) può essere effettuata su istanza del venditore, attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Alla rubrica dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, sono soppresse le seguenti parole: «e dichiarazione sostitutiva»; i commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinqies* del medesimo articolo 8, nonchè l'allegato 1 del citato decreto, sono abrogati.

4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente anche dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonchè dai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti.

5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.

6. L'eventuale estensione ad altre categorie della possibilità di svolgere l'attività di cui al comma 4 è demandata ad un regolamento, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'infrastrutture e dei tra-

sporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, con cui sono altresì disciplinati i requisiti necessari, le modalità di esercizio dell'attività medesima da espletarsi nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, e senza oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4.

(Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311)

1. Nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 82 è soppresso;
- b) al comma 344 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello per la comunicazione previsto dal presente comma.»;
- c) al comma 362, dopo le parole: «in conto residui» sono inserite le seguenti: «e quelle relative a residui passivi perenti»;
- d) il comma 540 è soppresso.

CAPO III

POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE

Articolo 5.

(Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)

1. Per le finalità di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma 1 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le risorse rese disponibili per effetto della modifiche dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/04 del 29 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 2004.

2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi che, in coerenza con le priorità strategiche e i criteri di selezione previsti dalla programmazione comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture ma-

teriali e immateriali delle città e delle aree metropolitane in grado di accrescerne le potenzialità competitive.

3. L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2, da inserire in apposito programma regionale, è effettuata, valorizzando la capacità propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/04 del 29 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 dell'11 novembre 2004.

4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalità di *project financing* possono essere destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente articolo, le opere ed i lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali già assentite, non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121/01 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.

6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, i soggetti competenti procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, ed il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni. Sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti ed i provvedimenti, già formati o assunti, ed i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, purchè destinati a concludersi entro trenta giorni.

7. Per ciascuna delle opere di cui al comma 5 si procede alla nomina di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I Commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei Commissari straordinari eventualmente già nominati. Nel caso di opera di interesse regionale la proposta di nomina o di sostituzione dei Commissari straordinari deve essere formulata sentito previamente il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata; nel caso di opera di interesse interregionale o internazionale, la proposta di nomina o di sostituzione dei commissari straordinari deve essere formulata sentito il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata ovvero con il sindaco della città metropolitana interessata.

8. I Commissari straordinari seguono l'andamento delle opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Essi esercitano i poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le procedure ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque si verifichino circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-*bis*, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.

10. Gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione dei terminali di rigassificazione già autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore del gas naturale con la citata deliberazione CIPE n. 121/01 del 21 dicembre 2001, sono tenuti ad esprimersi entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o ingiustificato ritardo, il Ministero delle attività produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede, senza necessità di diffida, alla nomina di un commissario «ad acta» per gli adempimenti di competenza.

11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del presente articolo, i Commissari straordinari provvedono, nel limite dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle normative comunitaria.

12. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai Commissari straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.

14. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzata la concessione di contributi in favore dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale fine integrato dell'importo annuo di 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2005.

15. I vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino all'aggiornamento dello stesso piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

16. Il contributo di 10 milioni di euro di cui all'articolo 83, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può essere utilizzato anche per la realizzazione di incubatori per imprese produttive.

CAPO IV

AUMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

Articolo 6.

(Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di ricerca e per altre finalità di pubblico interesse)

1. Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo nazionale e di rafforzare le azioni dirette a promuovere un'economia basata sulla conoscenza, una quota pari ad almeno il trenta per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, è destinata al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese da realizzare anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, nonchè gli IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

2. Gli obiettivi specifici della quota di cui al comma 1 sono parte della proposta di Programma nazionale della ricerca e dei suoi aggiornamenti che il CIPE approva annualmente su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle

attività produttive, nei limiti delle finalità di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 354, dopo le parole: «sostegno alle imprese» sono inserite le seguenti: «e gli investimenti in ricerca»;

b) al comma 355, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento sono considerati prioritariamente i seguenti progetti di investimento:

a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2001/c 37/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 37 del 3 febbraio 2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, nonché delle reti infrastrutturali marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi collegate.».

4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono destinate prioritariamente ai seguenti obiettivi:

a) favorire la realizzazione di programmi strategici di ricerca, che coinvolgano prioritariamente imprese, università ed enti pubblici di ricerca, a sostegno sia della produttività dei settori industriali a maggiore capacità di esportazione o ad alto contenuto tecnologico, sia della attrazione di investimenti dall'estero e che comprendano attività di formazione per almeno il dieci per cento delle risorse;

b) favorire la realizzazione o il potenziamento di distretti tecnologici, da sostenere congiuntamente con le regioni e gli altri enti nazionali e territoriali;

c) stimolare gli investimenti in ricerca delle imprese, con particolare riferimento alle imprese di piccola e media dimensione, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo proposti dalle imprese stesse.

5. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può riservare una quota delle risorse del fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di nuove iniziative realizzate ai sensi del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico

nell'ambito dei distretti tecnologici. Nella medesima delibera il CIPE definisce le caratteristiche delle iniziative beneficiarie dell'intervento e i requisiti soggettivi dei soci dell'impresa proponenti, anche al fine di promuovere interscambi tra mondo della ricerca e imprese, nonchè le modalità di accesso preferenziale ai benefici di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

6. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al presente articolo, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate, dalla data di scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore all'originaria durata contrattuale, a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il venti per cento.

7. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari, nonchè alla corresponsione agli studenti meritevoli e privi di mezzi di contributi in conto interessi sui prestiti stessi, è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei criteri ed indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e dei settori produttivi, il CIPE, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si costituisce in Comitato per lo sviluppo che si avvale delle strutture del CIPE medesimo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce, con proprio decreto, le modalità semplificate di funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del vigente regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1998.

9. Il predetto Comitato, sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi anche a livello territoriale, individua, previa consultazione delle parti sociali, su proposta dei Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle comunicazioni, le priorità e la tempistica degli interventi settoriali, indirizza e coordina tali interventi, sia attraverso gli incentivi esistenti, il loro eventuale riordino e la proposta di eventuali nuovi incentivi, sia attraverso interventi in infrastrutture materiali e immateriali, o altre forme, anche facendo ricorso alle modalità previste dall'articolo 2, comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

10. Il Comitato, inoltre, al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e di rafforzare l'innovazione e la produttività delle imprese che si associano con università, centri di ricerca, e istituti di istruzione e formazione promuove, d'intesa con le Regioni interessate, la predisposizione e

l'attuazione di progetti di sviluppo innovativo dei distretti produttivi e tecnologici, facendo ricorso alle modalità previste dall'articolo 2, comma 206, della citata legge n. 662 del 1996.

11. Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 9 e 10, il Comitato orienta e coordina strumenti e risorse finanziarie iscritte in bilancio a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio e fa ricorso alle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

12. Al fine di coordinare e sviluppare le iniziative per accrescere l'attrazione di investimenti e persone di alta qualifica nel Paese, con particolare attenzione alle aree sottoutilizzate, il CIPE si costituisce in Comitato per l'attrazione delle risorse in Italia senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, avvalendosi delle proprie strutture. Il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce con proprio decreto le modalità semplificate di funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del vigente regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998.

13. Per l'attrazione degli investimenti, il predetto Comitato definisce la strategia e fissa gli obiettivi generali che saranno attuati da Sviluppo Italia S.p.a. che svolge le funzioni di agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, facendo in particolare ricorso al contratto di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 2003 e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 2003.

14. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 2002, destinate al finanziamento del contratto di localizzazione e in generale dell'intervento di Sviluppo Italia per l'attrazione degli investimenti.

CAPO V

SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE

Articolo 7.

(Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)

1. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda di cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2004, possono essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di

cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento del citato programma attuato dal Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia) del gruppo Sviluppo Italia S.p.a. e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per il tramite della società Innovazione Italia S.p.a.

2. Il contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni previsto dall'articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è rinnovato, per il triennio 2005 – 2007 per l'importo di 5.165.000 euro annui.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 502 è sostituito dal seguente: «502. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle schede di gioco, intese come l'insieme di tutte le componenti hardware e software del congegno stesso, e dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilità a distanza, indipendentemente dal posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si frappone fra chi è preposto alla lettura dei dati e l'apparecchio stesso. I sistemi dovranno poter garantire l'effettuazione dei controlli anche in forma riservata. Ad ogni nulla osta dovrà corrispondere almeno un sistema elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei richiedenti.».

CAPO VI

RAFFORZAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA

Articolo 8.

(Riforma degli incentivi)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree sottoutilizzate e, quindi, l'effetto degli incentivi sulla competitività del sistema produttivo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione delle agevolazioni per investimenti in attività produttive disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e dell'articolo 2, comma 203, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita secondo i seguenti principi:

a) il contributo in conto capitale è inferiore o uguale al finanziamento con capitale di credito, composto, per pari importo, da un finanzia-

mento pubblico agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;

b) il CIPE, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;

c) il tasso di interesse da applicare al finanziamento pubblico agevolato non è inferiore allo 0,50 per cento annuo;

d) è previsto l'impegno creditizio dei soggetti che valutano positivamente le istanze di ammissione agli incentivi e curano il rimborso unitario del finanziamento pubblico e ordinario, salvo quanto disposto dal comma 4;

e) gli indicatori per la formazione delle graduatorie sono limitati nel numero, univocamente rappresentativi dell'obiettivo misurato, pienamente verificabili e tali, tra l'altro, da premiare il minore ricorso al contributo in conto capitale.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, per quanto riguardante le attività della filiera agricola, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in conformità alla vigente normativa di riferimento sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, individuando, tra l'altro:

a) le attività e le iniziative ammissibili;

b) i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili;

c) i meccanismi di valutazione delle domande, con le modalità della procedura valutativa a graduatoria;

d) gli indicatori per la formazione di graduatorie settoriali e territoriali, secondo i principi di cui al comma 1, lettera *e*);

e) la misura dell'intervento agevolativo, assicurando che l'intensità di aiuto corrispondente sia contenuta nei limiti delle intensità massime consentite dalla normativa dell'Unione europea;

f) il rapporto massimo fra contributo in conto capitale e finanziamento con capitale di credito, entro la soglia di cui al comma 1, lettera *a*);

g) le modalità e i contenuti dell'istruttoria delle domande, prevedendo la stipula di apposite convenzioni, modificando eventualmente quelle attualmente in essere, con soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnici, amministrativi e di terzietà.

3. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma il cui finanziamento è assicurato con risorse che, alla stessa data, risultino formalmente attribuite allo strumento di intervento, fermo

restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 356, lettera *e*), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. Il finanziamento bancario ordinario è concesso dai soggetti abilitati a svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione agli incentivi ovvero, fino alla scadenza delle convenzioni in essere con questi ultimi, anche da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. I finanziamenti pubblici agevolati di cui al comma 1 possono essere erogati sulla quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con le delibere CIPE di cui al medesimo articolo 1, comma 355. Si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 360, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. Nel primo biennio il CIPE, in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si conforma all'indirizzo di assegnare per il finanziamento del contributo in conto capitale, al complesso degli strumenti di cui al comma 1, una quantità di risorse in grado di attivare, unitamente con quelle rivenienti da rinunce e revoche, un volume di investimenti privati equivalente a quello medio agevolato dagli stessi negli anni 2003 e 2004. Nella prima fase di attuazione, nel rispetto di tale indirizzo, il CIPE assicura un trasferimento da incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali, nelle assegnazioni di nuove risorse in conto capitale, non inferiore a 750 milioni di euro, da cui consegua una disponibilità, non inferiore a 225 milioni di euro nel 2005, 355 milioni di euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel 2007, da utilizzare a copertura degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1.

7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli investimenti operati da giovani imprenditori agricoli. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.»;

b) all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 11, comma 2, le parole: «composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni» sono sostituite dalle seguenti: «composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni»;

c) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «alla data del 1° gennaio 2000» sono inserite le seguenti: «ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda,»;

d) all'articolo 9, comma 1, le parole: «gli agricoltori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «i giovani imprenditori agricoli»;

e) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: «Art.12-bis. (*Ampliamenti aziendali*) 1. Gli incentivi di cui ai capi I e II del presente titolo I possono essere concessi anche per finanziare ampliamenti aziendali effettuati da società in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima della presentazione della domanda, le quali siano economicamente e finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato l'attività di impresa da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in cui le società richiedenti abbiano già beneficiato di incentivi di cui al presente decreto, esse devono dare dimostrazione di aver completato l'originario programma di investimenti ammesso alle agevolazioni almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo.»;

f) all'articolo 17, comma 1, le parole: «nei sei mesi antecedenti la» sono sostituite dalla seguente: «alla»;

g) all'articolo 23, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere modificati con delibera del CIPE.».

Articolo 9.

(Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione)

1. Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione è attribuito, nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, un contributo nella forma di credito di imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione, secondo le condizioni che seguono:

a) il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e i ventiquattro mesi successivi;

b) l'impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque operata, deve rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003;

c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono aver esercitato l'attività nell'anno precedente alla data in cui è ultimato il processo di concentrazione o aggregazione ed essere residenti in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo.

2. Il contributo di cui al comma 1 non compete se il processo di concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che sono direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonché i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati è data notizia con successivo provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

5. Per le modalità di presentazione telematica si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nè dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di agricoltura)

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legisla-

tivo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.»;

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario.»;

d) il comma 10 è soppresso;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.».

2. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2006.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le nuove aliquote di accisa di cui al comma 2, con effetto dal 1° gennaio 2006, in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

5. All'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «contratti di filiera», sono inserite le seguenti: «e di distretto».

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità

per l'attivazione di contratti di distretto di cui al comma 5, prevedendo anche la possibilità di partecipazione attiva ai predetti contratti dei consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410.

7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è soppresso.

8. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5 dopo le parole: «dal presente articolo», sono inserite le seguenti: «,nonchè quelle previste dall'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-*bis*. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978.».

9. Il Fondo di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, è soppresso. Le disponibilità finanziarie accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto sul fondo per la meccanizzazione dell'agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, già destinate al fondo per il risparmio idrico ed energetico, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente trasferite all'ISMEA per le finalità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

10. Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani il Ministero delle politiche agricole e forestali, promuove un programma di azioni al fine di assicurarne un migliore accesso ai mercati internazionali con particolare riferimento a quelli extra comunitari. Il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale, per l'attuazione del programma di cui al presente comma, della società «Buonitalia» S.p.a., di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. A tale fine è destinata, per l'anno 2005, quota parte, nel limite di 50 milioni di euro, delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento all'attuazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 90/00 del 4 agosto 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2000, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure per l'attuazione del pre-

sente comma, ivi inclusa l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili da destinare allo scopo.

Articolo 11.

(Sostegno e garanzia dell'attività produttiva)

1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato per l'anno 2005 di un importo pari a 100 milioni di euro.

2. Sviluppo Italia S.p.a. è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di cui al comma 1 per sottoscrivere ed acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di processi, di prodotti o di servizi con tecnologie digitali, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese, secondo le modalità indicate dal CIPE, nel rispetto e nei limiti di cui all'articolo 4, commi da 106 a 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. È istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Le attività di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui al comma 3 sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le amministrazioni competenti si avvalgono di Sviluppo Italia S.p.a. per la valutazione ed attuazione dei citati interventi senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

6. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettati i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5.

7. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28 è soppresso;

b) dopo il comma 61- *ter* è aggiunto, in fine, il seguente:

«61-*quater*. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

8. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9. Per gli interventi di cui al comma 8 è concesso un contributo straordinario pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008. Saranno realizzati prioritariamente gli interventi cofinanziati dalle regioni e dagli enti locali, anche per il tramite di società o enti strumentali, tenendo conto della quota di cofinanziamento.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle *D* e *F* della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 50 milioni di euro per l'anno 2005, 50 milioni di euro per l'anno 2006, 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 65 milioni di euro per l'anno 2008. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 50 milioni di euro.

11. Al fine di consentire lo sviluppo e la ristrutturazione produttiva delle imprese interessate, l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica di cui all'articolo 1, lettera *c*), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, viene prorogata a tutto l'anno 2010 alle condizioni tariffarie di cui al 31 dicembre 2004.

12. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, situati nel territorio della regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta tensione. Le condizioni tariffarie di cui al presente comma vengono riconosciute a fronte della definizione di un protocollo d'intesa contenente impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle parti con l'amministrazione della regione Sardegna ed i Ministeri interessati.

13. Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e vengono aggiornate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che incrementa su base annuale i valori nominali delle tariffe del quattro per cento, ovvero, qualora quest'ultimo valore risulti più elevato, dell'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'Europa centrale.

14. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell'energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 1994, la regione Sardegna, dopo l'approvazione del piano energetico regionale, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. La regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle offerte, ai fini dell'assegnazione della concessione sono:

- a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;
- b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento degli inquinanti delle polveri e gassosi, in forma di gasificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
- c) contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori;
- d) presentazione di un piano industriale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione di energia elettrica, che preveda ricadute atte a promuovere lo sviluppo economico dell'area del Sulcis Iglesiente, avvalendosi della disponibilità di energia elettrica a costo ridotto per le imprese localizzate nell'Isola;
- e) definizione e promozione di un programma di attività finalizzato alle tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero ai sensi della legge 27 giugno 1985, n. 351.

Articolo 12.

(Rafforzamento e rilancio del settore turistico)

1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato nazionale per il turismo con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l'attività dell'Agenzia. Fanno parte del Comitato: i Ministri e Viceministri, indicati nel citato decreto, il Presidente della Conferenza dei presidenti

delle regioni; il coordinatore degli assessori regionali al turismo; quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, nel numero massimo di tre, secondo modalità indicate nel citato decreto.

2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) è trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive.

3. L'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.

4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT-Agenzia nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del decreto previsto dal comma 7.

5. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:

- a) contributi dello Stato;
- b) contributi delle regioni;
- c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;
- d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonchè dalle attività di cui al comma 8;
- e) contribuzioni diverse.

6. Per l'anno 2005, all'ENIT è concesso il contributo straordinario di 20 milioni di euro.

7. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari regionali, se nominato, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato tecnico-consulativo e dell'Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti delle regioni e delle associazioni di categoria, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell'Agenzia è in particolare previsto lo sviluppo e la cura del turismo culturale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale.

8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet, già avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell'iniziativa, alla gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalità e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia, con il Ministero delle attività produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali.

9. Al finanziamento dell'iniziativa di cui al comma 8 sono destinate anche le somme già assegnate al progetto Scegli-Italia con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 28 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 2004, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché gli eventuali proventi derivanti da forme private di finanziamento e dallo sfruttamento economico della piattaforma tecnologica.

10. È autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al Progetto Scegli-Italia.

11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

CAPO VII

MODERNIZZAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE E POTENZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI

Articolo 13.

(Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego nonché conferma dell'indennizzabilità della disoccupazione nei casi di sospensione dell'attività lavorativa)

1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo anche attraverso la graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza complementare previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 agosto 2004,

n. 243, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della medesima legge, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e 506 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2007, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi all'occupazione, per gli anni 2005 e 2006 sono adottati i seguenti interventi:

a) per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni, è elevata a sette mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dieci mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. La percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al cinquanta per cento per i primi sei mesi ed è fissata al quaranta per cento per i successivi tre mesi e al trenta per cento per gli ulteriori mesi. Resta confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. Gli incrementi di misura e di durata di cui al presente comma non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, nè all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L'articolo 20, comma 2, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è abrogato. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per le finalità di cui alla presente lettera, è istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale evidenza contabile a cui affluisce per l'anno 2005 l'importo di 307,55 milioni di euro e per l'anno 2006 l'importo di 427,23 milioni di euro;

b) all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «310 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»; dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2005» sono inserite le seguenti: «e per gli accordi di settore entro il 31 dicembre 2006»; dopo le parole: «intervenuti entro il 30 giugno 2005» sono inserite le seguenti: «che recepiscono le intese intervenute in sede istituzionale territoriale»;

c) gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche al datore di lavoro, in caso di assunzione, o all'utilizzatore in caso di somministrazione, di lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del predetto articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, ovvero dell'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 223 del 1991, in caso di cessazione di attività, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Fino al 31 dicembre 2005 e con riferimento ai predetti lavoratori l'applicazione del citato articolo 4, comma 3, è effettuata indipendentemente dai limiti connessi alla fruizione per il lavoratore e all'ammissione per l'impresa ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e senza l'applicazione ivi prevista delle riduzioni connesse con l'entità dei benefici, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria o siano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo;

d) nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di agevolare i processi di mobilità territoriale finalizzati al reimpiego presso datori di lavoro privati, al mantenimento dell'occupazione, ai lavoratori in mobilità o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, che accettino una sede di lavoro distante più di cento chilometri dal luogo di residenza, è erogata una somma pari a una mensilità dell'indennità di mobilità in caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi o pari a tre mensilità dell'indennità di mobilità in caso di contratto a tempo in-

determinato o determinato di durata superiore a diciotto mesi. Nel caso del distacco di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, in una sede di lavoro distante più di cento chilometri dal luogo di residenza, al lavoratore interessato viene erogata, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al capoverso precedente, una somma pari a una mensilità dell'indennità di mobilità in caso di distacco di durata superiore a dodici mesi o pari a tre mensilità dell'indennità di mobilità in caso di distacco di durata superiore a diciotto mesi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le relative modalità attuative.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2005. Il predetto Fondo è altresì incrementato di 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

4. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo è stabilita in 10 milioni di euro.»;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i criteri di priorità per l'attribuzione delle risorse e con riferimento alle aree territoriali ed ai settori industriali in crisi, nonché i criteri di selezione dei soggetti di gestione dei programmi di sviluppo locale connessi.».

5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 487,55 milioni di euro per l'anno 2005, a 427,23 milioni di euro per l'anno 2006 e a 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede quanto a 456,05 milioni di euro per l'anno 2005, per 402,23 milioni di euro per l'anno 2006 e per 0,35 milioni di euro per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e quanto a 23,5 milioni di euro per l'anno 2005, 17 milioni di euro per l'anno 2006 e un milione di euro per l'anno 2007, mediante utilizzo, per l'anno 2005, di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo

10, comma 2, e, per gli anni successivi, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7, comma 3, e quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-*ter* della citata legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte ai sensi del comma 2, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione, per quanto concerne gli interventi previsti al comma 2, lettera *a*), dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della lettera *i-quater*), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideeterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

7. L'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è riconosciuta anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, comma 1, nel limite di spesa di 48 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi di misura di cui al comma 2, lettera *a*).

8. L'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è riconosciuta, nel limite di spesa di 6 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo familiare, ai dipendenti da imprese del settore artigianato, sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione col-

lettiva o alla somministrazione da parte degli stessi enti di attività di formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a centoventi ore.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonchè nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

10. La durata massima di ciascuno degli interventi di cui ai commi 7 e 8 non può superare sessantacinque giornate annue di indennità. Per l'indennità ordinaria di cui al comma 7 il lavoratore cessa dal diritto quando, nel periodo di un anno immediatamente precedente, risultino corrisposte complessivamente sessantacinque giornate di prestazione. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai centri per l'impiego e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente, la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonchè i nominativi dei lavoratori interessati, che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale centro per l'impiego.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonchè le procedure di comunicazione all'INPS dei lavoratori aventi titolo alle prestazioni di cui ai commi 7 e 8, anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 12.

12. L'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui ai commi 7 e 8, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti degli oneri per ciascuno indicati, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

13. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate.»;

b) al comma 2, le parole: «da due rappresentanti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro rappresentanti delle regioni».

CAPO VIII

INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO,
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI
DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEI LAVORATORI

Articolo 14.

(ONLUS e terzo settore)

1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.

5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l-ter*) è aggiunta, in fine, la seguente: «*l-quater*) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonchè degli enti parco regionali e nazionali.»;

b) all'articolo 100, comma 2, lettera a), le parole: «o finalità di ricerca scientifica» sono soppresse; nel medesimo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonchè degli enti parco regionali e nazionali;».

8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonchè degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15.

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7, comma 2, 9, comma 3, 10, comma 1, 12, comma 6, e 14, pari a complessivi 73 milioni di euro per l'anno 2005, 458 milioni di euro per l'anno

2006, e 368,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo utilizzando la proiezione per i predetti anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

c) quanto a 68 milioni di euro per l'anno 2005, 315 milioni di euro per l'anno 2006, 293,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4;

d) quanto a 133 milioni di euro per l'anno 2006 e a 65 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. L'importo corrispondente alle maggiori entrate di cui agli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente decreto, è iscritto sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 19 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 16.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante
disposizioni urgenti in materia di enti locali (3367)**

ORDINE DEL GIORNO G1

G1

MANFREDI

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 3367,

impegna il Governo:

a dare disposizioni cogenti in merito all'interpretazione del comma 4 dell'articolo 97 del decreto-legge 18 agosto 2000, n. 267, nel senso che la lettera c) è da intendere che il segretario comunale roga, su richiesta di parte, tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

Allegato B**Testo integrale dell'intervento del senatore Lauro nella discussione
sulla questione di fiducia sul disegno di legge n. 3344**

Darò il voto di fiducia a questo Governo, a nome del Gruppo Casa delle Libertà, per l'approvazione del disegno di legge in discussione oggi.

La consapevolezza di operare in un Paese che del turismo ha fatto e farà sempre un asse portante dell'economia dello sviluppo e dell'occupazione. Diversi provvedimenti di rilievo sono stati emanati, come nel caso della riforma dell'articolo 5 della Costituzione e l'approvazione della legge quadro sul turismo, la n. 135 del 2001.

Mentre si sono verificati questi processi, il modo di fare turismo è molto cambiato a causa della liberalizzazione dei mercati e dell'arrivo di nuovi competitori e per la maggior consapevolezza del cliente che è diventato il re.

Con questo provvedimento si crea l'Agenzia del turismo: il ruolo propositivo delle stesse Regioni e il chiaro riconoscimento della identità nazionale, rappresentano un valore aggiunto ed una garanzia di qualità per i prodotti locali.

L'Agenzia dell'ENIT dovrà essere in primo luogo uno strumento tecnico operativo, non politico, con il quale tutti, comprese le Proloco, devono poter collaborare presentando e realizzando progetti specifici.

Inoltre, l'Italia deve guardare al Sud come la Germania guarda ad Est. Grossi gruppi imprenditoriali esteri lo hanno già capito e hanno acquisito posizioni logistiche importanti nel nostro Paese che guardano all'area del Mediterraneo come area di sviluppo: Taranto, Gioia Tauro e il porto di Napoli sono da anni nella mani di gruppi stranieri che molto prima degli italiani hanno capito l'importanza del Mediterraneo e dello sviluppo delle vie del mare.

Spesso non sono necessarie risorse ma sono necessarie la delegificazione, la liberalizzazione e l'innovazione. La privatizzazione delle risorse dei beni artistici e culturali è importante per farli diventare una risorsa e non solo oneri e pesi.

Ma l'innovazione delle imprese dei cittadini impone un quadro giuridico e legislativo favorevole all'innovazione.

Qui abbiamo un forte limite iniziando dai Regolamenti della Camera e del Senato che spero presto verranno modificati.

Questo limite forte è dato dall'approccio corporativo che ha teso a parcellizzare e a regolamentare minuziosamente le molte attività del Paese, con il risultato che ogni modifica o delegificazione trova ostacoli e resistenze in norme e atteggiamenti che creano vincoli e impongono separazioni e procedure insuperabili.

L'Italia ha bisogno di maggiore concorrenza che farà emergere i migliori, che premierà l'innovazione, che garantirà le migliori istituzioni.

Concorrenza tra le imprese, tra i cittadini, tra gli impiegati pubblici e istituzionali. La concorrenza migliorerebbe la competitività del Paese.

È una problema culturale che il Governo sta portando avanti. Il provvedimento va in questa direzione e per questo voterò a favore.

Sen. LAURO

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Carrara Valerio, Bianconi Laura, Guasti Vittorio

Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeotermae per il prelievo venatorio (3404)

(presentato in data 04/05/2005)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 2^a Commissione permanente (Giustizia) ha approvato il disegno di legge: Deputato Francesca Martini ed altri. – «Modifica agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere» (*Approvato dalla 2^a Commissione permanente della Camera dei deputati*) (3077), *con modificazioni. Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: Alberti Casellati. – «Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere»* (2586)

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 29 aprile 2005, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 167 e n. 168 del 18 aprile 2005, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, rispettivamente:

dell'articolo 1 della legge della regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4 (Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione). Detto documento (*Doc. VII, n. 185*) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a Commissione permanente;

dell'articolo 403, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'articolo 406 dello stesso codice. Detto documento (*Doc. VII, n. 186*) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a e alla 2^a Commissione permanente.

Corte dei Conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 aprile 2005, ha inviato, in adempimento al

disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS), per gli esercizi dal 2001 al 2003 (*Doc. XV*, n. 316).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 11^a Commissione permanente.

Mozioni

VALLONE, GIARETTA, CAVALLARO, BEDIN, SOLIANI, D'ANDREA, PETRINI, CASTELLANI, VERALDI, RIGONI. – Il Senato, premesso che:

il personale docente con contratto a tempo indeterminato dichiarato inidoneo all'insegnamento per accertati motivi di salute è attualmente impiegato nelle biblioteche scolastiche e negli uffici dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

molti di questi docenti acquisivano negli anni esperienze sempre più specifiche ed articolate per un efficace supporto sia alla diretta attività scolastica e ai progetti della scuola dell'autonomia, che nell'impegno delle attività degli uffici amministrativi nei quali sono utilizzati;

il comma 5 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), prevede, per il personale docente inidoneo all'insegnamento per motivi di salute dichiarato permanentemente fuori ruolo, la mobilità o la risoluzione del contratto di lavoro, decorso il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della legge sopra menzionata;

il Ministro per la funzione pubblica negava in un primo tempo la possibilità che ai docenti in questione fossero applicate le procedure di mobilità previste dal decreto legislativo n. 165/2001, articoli 33 e 34, in quanto la mobilità da un compartimento ad un altro della pubblica amministrazione può essere invocata solo in caso di personale in esubero, fattispecie che non ricorre nel richiamato articolo 35 della legge finanziaria per il 2003;

la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 9 giugno 2004, n. Sezione 362/04, nell'esprimere parere su un quesito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sollecitava il Ministero stesso a rendere operativa la mobilità del personale di cui sopra, individuando «un vero e proprio diritto soggettivo del personale docente a transitare ad una nuova amministrazione, ovvero in ruoli diversi della stessa amministrazione, laddove se ne faccia richiesta (...)». L'esercizio di tale diritto deve essere reso effettivo e non può essere rimesso alle valutazioni discrezionali dell'amministrazione, ovvero alle vacanze volta per

volta disponibili, pur se andrà ovviamente presa nella massima considerazione l'efficienza dell'organizzazione degli uffici...»;

in data 20 dicembre 2004 il Tribunale di Parma – Sezione lavoro (ruolo generale n. 370/04), a seguito di contenzioso instaurato da docenti collocati fuori ruolo ed utilizzati in altri compiti, in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione sollevava questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

le visite medico-collegiali effettuate dalle commissioni distrettuali delle pensioni di guerra in applicazione alla succitata norma hanno confermato in percentuale elevatissima (appena l'uno per cento del personale docente è stato individuato come «idoneo» alla funzione) la condizione di inidoneità precedentemente riconosciuta al personale medesimo ai sensi del contratto decentrato del 24 ottobre 1997;

considerato che:

il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze, con lettera circolare Prot. DFP/141150/05/1.2.3.1 dell'11 aprile 2005, avente ad oggetto: «Legge 30 dicembre 2004, n. 311: note esplicative in materia di dotazioni organiche, mobilità ed assunzioni», considerano il personale fuori ruolo «personale eccedente», e quindi sottoposto a mobilità;

l'Amministrazione non potrebbe sottoporre il personale fuori ruolo alla mobilità in assenza di contrattazione tra le parti, né tantomeno comunicare (come invece è stato fatto) ai docenti collocati permanentemente fuori ruolo di attivarsi verso autonomie iniziative di mobilità volontaria;

il sopra richiamato articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, appare un'ingerenza legislativa in una materia già regolata da un contratto collettivo di lavoro e soggetta a trattazione sindacale (contratto collettivo nazionale di lavoro 4 agosto 1995, articolo 23, comma 5, e contratto collettivo decentrato nazionale 24 ottobre 1997), nonché costituisce un pericoloso precedente per una forma di «licenziabilità senza giusta causa» *sui generis* nel pubblico impiego;

l'articolo 35 della legge n. 289/2002, qualora non modificato, avrebbe come conseguenti effetti: a) la probabile chiusura delle biblioteche scolastiche; b) una sofferenza degli uffici amministrativi nei quali proficuamente sono utilizzati i docenti fuori ruolo; c) la dispersione delle professionalità e delle competenze acquisite da questi ultimi nel corso degli anni,

impegna il Governo a ricercare una soluzione politica al fine di garantire i diritti acquisiti negli anni ai docenti di cui in premessa, valutando in particolare l'opportunità di:

riesaminare la norma che consente all'amministrazione di risolvere il contratto per coloro che, trascorsi cinque anni, non abbiano trovato collocazione presso altra amministrazione;

provvedere affinché sia garantita l'anzianità di carriera ed il livello, nonché, nel caso di un eventuale transito ad altra amministrazione, la professionalità acquisita, i titoli ed i punteggi;

garantire, ove vi siano i presupposti di legge, il diritto al pensionamento senza penalizzazioni, considerando la fragilità fisica del personale in questione.

(1-00337)

Interrogazioni

BATTISTI. – *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* – Premesso che:

il Governo italiano è il diretto responsabile delle decisioni assunte per la liberazione di Giuliana Sgrena;

la commissione USA-Italia istituita per accertare la verità sulla morte del funzionario del Sismi Nicola Calipari non è giunta a risultati univoci e convincenti;

secondo quanto si legge nel rapporto americano «la responsabilità» di quanto avvenuto il 4 marzo sarebbe in due circostanze: l'agente del Sismi Carpani «guidava troppo veloce, era impegnato in troppe cose che lo distraevano» (pag. 36); «il mancato coordinamento con le forze americane fu una scelta consapevole degli italiani che ritenevano il recupero dell'ostaggio questione attinente l'interesse nazionale» (pag. 42);

per quanto riguarda la velocità dell'auto, nel rapporto italiano si legge che «la circostanza non appare rilevante, dal momento che non vi erano segnali di avvertimento del *check-point* che avrebbero imposto un'andatura comunque moderata», fermo restando che «al momento dell'apertura del fuoco l'auto viaggiava approssimativamente a 40-50 chilometri orari»;

per quanto riguarda il mancato coordinamento tra le autorità italiane e quelle statunitensi, nel rapporto italiano si legge che «è verosimile che la catena di comando statunitense non fosse formalmente a conoscenza del contenuto specifico della missione di Calipari» (pag. 63), ma solo della sua presenza in Iraq;

gli italiani utilizzano due argomenti per spiegare la vicenda: «l'assenza di segnaletica idonea ad avvertire il traffico in arrivo della presenza del posto di blocco» (pag. 55); «la carente attenzione con cui è stato predisposto e organizzato il posto di blocco 541, l'addestramento per imitazione ricevuto dai soldati che lo presidiavano, lo *stress* dovuto all'equivoco sulla durata della missione» (pag. 26);

sia nel rapporto americano che in quello italiano si legge che il luogo dell'evento non è stato preservato e non è stata isolata la scena;

secondo il quotidiano «Il Riformista» del 3 maggio 2005 («La prima volta di Gianni Letta. È lui nel mirino del fuoco amico») palazzo Chigi avrebbe evitato di rendere note le obiezioni più rilevanti al rapporto americano sulla vicenda Calipari per evitare uno scontro diretto con Washington,

si chiede di sapere:

se risponda a verità quanto riportato da «Il Riformista» del 3 maggio 2005;

quale sia stato il ruolo svolto da Palazzo Chigi nella vicenda Calipari.

(3-02086)

BETTA, MICHELINI. – *Ai Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

il decreto legislativo 387/2003, emanato in attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla produzione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, ha quali principali finalità quelle di:

promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato italiano;

promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi nazionali al fine dell'attuazione della legge n. 120 del 1º giugno 2002 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto);

concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;

favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

per realizzare gli obiettivi suesposti, il decreto legislativo prevede una serie di misure attuative:

all'art 5, entro il 15 aprile 2004, la nomina di una commissione di esperti per predisporre, entro un anno dall'insediamento, una relazione sulla valorizzazione delle biomasse;

all'art 14, entro il 15 maggio 2004, l'emanazione da parte dell'autorità per l'energia elettrica e il gas di specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

all'art 16, entro il 15 maggio 2004, la nomina, con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio, dei membri dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia;

all'art. 17, entro il 15 giugno 2004, un decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio, nel quale si debbono individuare gli ulteriori rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili;

all'art 7, entro il 15 agosto 2004, l'emanazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas della disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili;

all'art 7, entro il 15 agosto 2004, l'adozione da parte del il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio, di uno o più decreti con i quali debbono essere

definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare;

particolare attesa è riservata a quest'ultimo decreto attuativo, noto anche come decreto «conto energia», che dovrebbe introdurre la tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica da fonte solare;

non risulta tuttavia agli interroganti che a tutt'oggi, a molti mesi dalla scadenza anche dell'ultimo termine, siano stati emanati i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 387 del 2003, con l'eccezione della nomina dell'Osservatorio nazionale fonti rinnovabili. Per questa ragione il decreto legislativo 387, che avrebbe dovuto incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, risulta essere totalmente privo di efficacia, a causa della latitanza del Governo. Ne deriva che, mentre in molti paesi dell'Europa crescono gli investimenti nel settore, alle imprese italiane è preclusa la possibilità di sviluppare qualsiasi strategia di mercato. Non solo, gli investimenti fatti per fronteggiare le richieste dei programmi previsti sono stati regolarmente vanificati dalla mancata attuazione delle misure annunciate, obbligando le imprese a disinvestire e ricorrere alla cassa integrazione,

gli interroganti chiedono di sapere se e quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per attuare il decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003.

(3-02087)

BRUNALE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nel 1999 la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca decise di cedere alla Banca Popolare di Lodi il controllo della propria Banca;

il valore delle partecipazioni fu stimato in circa 1.000 milioni di euro;

poco più di 400 milioni di euro furono subito incassati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca mentre per i rimanenti 610 milioni di euro fu stabilito il diritto di incassarli in tre *tranche* con scadenza giugno 2001, giugno 2002 e giugno 2003;

queste date sono state spostate nel tempo con decisioni prese a maggioranza nell'organo di indirizzo della Fondazione;

risulta all'interrogante che il Ministro dell'economia abbia richiamato gli amministratori della Fondazione a fornire chiarimenti sui vantaggi del rinvio, senza mai concedere loro l'autorizzazione necessaria;

oggi, come noto, la Banca Popolare di Lodi, impegnata a sostenere l'Ops sul 70 per cento di AntonVeneta, ha manifestato progetti di sviluppo futuri che dovrebbero essere sostenuti, oltre che dai propri azionisti, anche da altre prevedibili risorse finanziarie;

in questa ottica la Banca Popolare di Lodi ha proposto di trasformare la partecipazione della Cassa di Risparmio di Lucca «da finanziaria a strategico-industriale»;

in altre parole la Banca Popolare di Lodi ha proposto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca di non pagare i soldi promessi e di in-

vestirli in un progetto per far nascere la «grande Cassa di Risparmio di Lucca» attraverso l'incorporazione delle Casse di Risparmio di Pisa e di Livorno;

ad avviso dell'interrogante il *business plan* 2005-2007, sottoposto all'esame dell'organo di indirizzo della Fondazione, appare superato dalla O.p.s. presentata dalla Banca Popolare di Lodi su AntonVeneta, in quanto se l'offerta andasse a buon fine coinvolgerebbe tutti gli sportelli della *holding* Reti Bancarie, di cui fanno parte anche quelli delle Casse di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno;

nascerebbe così la «grande» AntonVeneta e non la «grande» Cassa di Risparmio di Lucca;

conseguentemente, se gli amministratori della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca dovessero accogliere la proposta otterrebbero in cambio dei 610 milioni di euro a suo tempo pattuiti quote della futura «grande» AntonVeneta,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, che si è opposto a partecipazioni di tipo «industriale» delle fondazioni, sia disposto ad assecondare il progetto della Banca Popolare di Lodi;

se non ritenga opportuno esercitare le proprie prerogative di controllo sulla Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca a fronte del fatto che rinunciare ad incassare 610 milioni di euro per impiegarli in un progetto imprenditoriale ad alto rischio potrebbe danneggiare sensibilmente la Fondazione stessa.

(3-02088)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GARRAFFA, MONTALBANO, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, LAURIA, MONTAGNINO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

il quotidiano spagnolo «El Pais» riporta con grande evidenza, nell'edizione del 2 maggio 2005, le dichiarazioni del Comandante delle Forze americane in Europa, generale James Jones;

nelle dichiarazioni si ipotizza l'apertura, a tempi brevi, di una «postazione avanzata unica» nell'area dell'Europa meridionale per la lotta al terrorismo;

le località candidate vengono indicate in Sigonella in Sicilia ed in Rota in territorio spagnolo;

nella rivista dell'esercito USA, «Stars and Stripes», il generale americano ha ribadito che la postazione avanzata è necessaria per far fronte alle minacce emergenti in Europa dell'Est, nel Caucaso e in grandi parti dell'Africa;

secondo fonti della Difesa italiana contattate dalle agenzie di stampa, gli USA potrebbero trasferire un intero battaglione dalla Germania

a Sigonella per semplificare le operazioni nelle zone di interesse ed intervenire in tempi rapidi in caso di necessità;

la somma stanziata dall'amministrazione USA per la base di Sigonella relativa al quadriennio 2004-2007 è di circa 670 milioni di dollari;

la base in territorio siciliano è dotata di uno squadrone e di elicotteri da combattimento e di trasporto per uomini, mezzi e munizioni che assicura il sostegno delle operazioni militari USA in Europa, Africa e Medio Oriente, garantendo il ponte aereo con le portaerei in navigazione nel Mediterraneo e nel Mar Rosso;

rilevato che se quanto sopra esposto dovesse avere riscontri oggettivi, appare evidente che, nonostante l'extraterritorialità della base di Sigonella, scelte di tale portata e di rilevante implicazione sia per il territorio che per il popolo siciliano, e non solo per esso, non possono passare né sotto traccia né sulla testa dei siciliani, che auspicano invece, con l'approssimarsi dell'avvio della grande area mediterranea di libero scambio, che la Sicilia divenga la testa di ponte, anzi un avamposto per un percorso di pace e di cooperazione che favorisca lo sviluppo nell'intera area,

gli interroganti chiedono di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda avviare per conoscere i veri intendimenti dell'amministrazione USA e per ottenere riscontri oggettivi alle dichiarazioni di una autorevole fonte qual è il generale americano James Jones;

quali procedure verranno inoltrate alla luce di quanto stabilito dal MOU-Memorandum of understanding.

(4-08614)

FILIPPELLI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

l'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon (I.N.G.O.R.T.P.) è sorto nel 1878, alla morte del re Vittorio Emanuele II, ad opera di un gruppo di reduci delle campagne risorgimentali, ed ha lo scopo di assicurare un servizio di guardia alle tombe dei re d'Italia nel Pantheon;

l'I.N.G.O.R.T.P. è stato eretto in ente morale con regio decreto nel 1911 e dotato nel 1932 di uno statuto, approvato parimenti con regio decreto. Nel 1990 detto Istituto è stato trasferito, con decreto del Presidente della Repubblica, unitamente a tutte le altre associazioni combattentistiche e d'arma riconosciute, sotto la vigilanza amministrativa del Ministero della difesa;

l'attuale Presidente, il Capitano di Vascello Ugo d'Atri, è stato nominato presidente dell'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon con decreto del Ministro della difesa in data 29 luglio 2003;

l'Istituto, che ha spesso le proprie sedi periferiche allocate insieme con altre Associazioni combattentistiche e d'arma ed anche in strutture del demanio militare, è da sempre stato regolarmente invitato a partecipare a raduni e cerimonie militari ufficiali;

recentemente, in alcune occasioni, tale sodalizio non è stato invitato ad alcune manifestazioni patriottiche (Ferrara, 4 novembre 2001; Assisi, raduno dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, ecc.);

ogni anno, a gennaio, si svolge una manifestazione commemorativa della fondazione dell'Istituto, che ha inizio con la deposizione di una corona d'alloro al sacello del Milite Ignoto, all'Altare della Patria e nel 2004, per la prima volta, è stato impedito – sembrerebbe per iniziativa del Ministero della difesa – alle Guardie d'Onore di portare sull'Altare della Patria le proprie bandiere, che, in ragione del fatto che l'Istituto è di matrice risorgimentale, recano al centro lo stemma sabauda, come tutte le bandiere nazionali di tale periodo;

l'esclusione si baserebbe sull'esigenza di limitare le associazioni da invitare alle cerimonie ufficiali, circoscrivendole a quelle elencate nella legge 22 luglio 1991, n. 250, e nel decreto ministeriale 5 agosto 1982;

le norme sopra richiamate riguardano esclusivamente i rapporti con gli organi della rappresentanza militare e l'assegnazione di fondi pubblici alle associazioni in questione (assegnazione cui l'Istituto non partecipa avendovi spontaneamente rinunciato) e non hanno assolutamente il fine di conferire ufficialità ai soli soggetti citati,

l'interrogante chiede di sapere:

se risultino al Ministro interrogato i fatti descritti in premessa, e se ne sia stato tempestivamente informato;

quale orientamento abbia relativamente a tale situazione dal momento che, ad avviso dell'interrogante, è infondata e ingiusta l'esclusione di tale Istituto, e se si intenda procedere a riesaminare la questione e ad emanare le direttive necessarie per il reinserimento dell'Istituto per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon, che ha origini risorgimentali e combattentistiche ed è totalmente alieno da qualunque collocazione politica, fra i sodalizi ufficialmente riconosciuti dalla Repubblica italiana come degni di essere ufficialmente invitati alle manifestazioni militari ufficiali;

se il Governo intenda garantire l'accesso delle Guardie d'Onore al Vittoriano con le proprie bandiere storiche, atteso che esse sono una testimonianza del Risorgimento e non espressione di una posizione politica di parte.

(4-08615)

LAURO. – *Ai Ministri dell'interno, delle comunicazioni e delle attività produttive.* – Premesso:

che, mediante l'invio di contenuti gravemente diffamatori a numerosi enti e agenzie turistiche e presumibilmente a numerosi altri destinatari afferenti al mondo turistico nazionale e straniero, veniva lesa la reputazione e la credibilità dell'isola di Ischia come comunità e come sistema di imprese;

che tale valanga di messaggi lesivi degli interessi turistici nazionali e isolani veniva diffusa mediante un sistema di *mailing list* che ha raggiunto anche numerose pro-loco;

che in effetti, come riporta «Il Corriere del Mezzogiorno» del 3 maggio 2005, pagina 4, un testo firmato «WWF, sezione Lazio orientale» e «WWF, sezione di Ancona, Marco Mancinelli – Coordinatore Vigilanza WWF Ancona», recava il seguente contenuto: «a seguito dei fenomeni di bracconaggio di questi giorni ad Ischia, e soprattutto dell'atteggiamento di connivenza dei sindaci ischitani, invitiamo tutti i destinatari della nostra *mailing list* ad evitare di recarsi ad Ischia per le proprie vacanze estive, cercando mete alternative»;

che tale messaggio mette a rischio l'immagine ed il prestigio dell'isola di Ischia e getta un'ombra malavitosa sulle amministrazioni locali;

che tale propaganda negativa verso l'isola pone a repentaglio il lavoro diretto di circa 12.000 lavoratori delle strutture ricettive, oltre agli operatori del commercio (2.000 unità) e dei servizi (biancherie, agenzie di viaggi, ristorazione, divertimento etc.) e, essendo il turismo fonte economica prevalente, l'intero benessere collettivo;

considerato:

che il messaggio così continuava: «Segnaliamo anche la situazione di pericolo per l'ordine pubblico, evidente nel momento in cui le persone armate girano per le campagne sparando ad ogni cosa si muova», in realtà dipingendo un quadro falso e menzognero della realtà sociale sull'isola, nota per la sua tranquillità abbinata ad una eccezionale bonomia degli abitanti;

che il messaggio conclude in maniera chiaramente ed intenzionalmente tesa a provocare danno: «Evitate Ischia. Leggete e diffondete l'appello tra altri soci, simpatizzanti ed amici»,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro dell'interno tramite le autorità di Polizia abbia già condotto l'accertamento dei fatti e l'identificazione di eventuali responsabili;

se i Ministri dell'interno e delle attività produttive abbiano avviato una indagine per capire se i responsabili di tali lesive dichiarazioni, diffuse ad ampio raggio, siano in contatto con operatori turistici aventi interessi in altri servizi o in altre aree turistiche del paese e/o all'estero.

(4-08616)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che con interrogazioni 4-00806 del 6/11/2001, 3-00297 del 31/01/2002, 4-07011 del 06/07/2004, 4-07120 del 21/07/2004, 4-07919 del 29/12/2004 l'interrogante denunciava le persistenti illegalità perpetrate dall'Amministrazione comunale di Grumo Nevano (Napoli);

che persistono le «colate» di cemento selvaggio e gli abusi edilizi, con relativa devastazione del territorio, dove sono cointeressati parenti ed amici di consiglieri comunali della maggioranza («Napoli – Metropoli», 27/4/2005);

che a Grumo Nevano i «palazzinari», con evidenti complicità malavitose, stanno procedendo all'ulteriore saccheggio del territorio, co-

struendo in Via Nevio, Corso Garibaldi e sui terreni ubicati ai confini con Casandrino e Asse mediano;

che le stesse dimissioni dall'incarico di Presidente della Commissione urbanistica del consigliere di maggioranza Antonio Limone sono riconducibili alla costruzione abusiva di manufatti dai parenti dello stesso;

che i cantieri abusivi, senza le previste norme antinfortunistiche, proliferano sul territorio di Grumo Nevano, con reali rischi dei lavoratori utilizzati senza alcuna copertura assicurativa;

che il settore edile, fuori legge così come denunciato dalle organizzazioni sindacali, è permeabile alla infiltrazione malavitosa e all'utilizzo in nero dei manovali;

che con il silenzio e/o assenso dell'Amministrazione sulla devastazione del territorio si registrano ulteriori dissesti nell'esecutivo con lo scandalo sopraggiunto per la promozione della dipendente comunale sig.ra Eufemia Romano, cognata, sembra, del consigliere comunale Adamo Guarino, passato dalla minoranza alla attuale maggioranza, per la promozione della stessa dal profilo cat. C/2 al profilo cat. D/1 (delibera della Giunta comunale n. 92 del 1º/4/2005) per inserirla come rappresentante del comune di Grumo Nevano nelle iniziative previste dalla legge 328 nell'ambito dei Comuni NA 5, laddove la delega andava affidata al funzionario capo delle politiche sociali in pianta organica con profilo cat. D/1,

l'interrogante chiede di conoscere:

se e quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per ripristinare la legalità nel comune di Grumo Nevano;

se non ritenga opportuno, per le reiterate illegalità commesse dal Sindaco e dal suo esecutivo, già ampiamente riportate nelle interrogazioni ricordate in premessa e reiterate, attivare le procedure previste per l'accesso nel comune di Grumo Nevano della Commissione prefettizia.

(4-08617)

BUCCIERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che il 31 marzo 2005 è stata pubblicata l'ordinanza prot. n. 444 (relativa all'integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007), che fa riferimento, per quanto riguarda la tabella per la valutazione dei titoli, alla legge n. 143 del 4 giugno 2004;

che in tale provvedimento dirigenziale, alla lettera C.1, si precisa: «(...) ai titoli elencati nella presente lettera C non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti (...)» e alla lettera C.11: «per ogni diploma di specializzazione o *master* universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3 (...)»;

che, sulla base di tali disposizioni, molti «precari storici» si sono iscritti e stanno portando a termine corsi di perfezionamento, con specifici costi;

che nella lettera di trasmissione dell'ordinanza, a firma del dirigente Dr. Giuseppe Cosentino, tra l'altro, si legge: «(...) con l'occasione si richiama l'attenzione (...) sul decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2005 (...) che prevede, per i corsi di perfezionamento, l'attribuzione di 2 punti (...) nonché la valutazione, per ciascun anno, di uno solo dei titoli di cui trattasi (...). Tali disposizioni decorrono dall'anno scolastico 2005/2006 (...). L'entrata in vigore delle norme avverrà con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* che si prevede avverrà a breve termine e, comunque, prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande (...)»;

che la normativa emanata il 31 marzo 2005 non ha previsto la possibilità di cambiare il titolo di accesso se non già in possesso del nuovo titolo alla data del 2 maggio 2005, ultimo giorno utile per presentare le domande;

che molte Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis) hanno fissato la data degli esami finali in giorni successivi al già citato 2 maggio;

che, pertanto, chi ha frequentato (con notevoli esborsi) i corsi, solo per migliorare il punteggio in graduatoria, non potrà avvalersi di alcun vantaggio,

l'interrogante chiede di conoscere se rientri tra gli intendimenti del Governo disporre, con particolare urgenza, una deroga ai limiti innanzi richiamati, consentendo, oltre la già decorsa scadenza del 2 maggio, il cambio del titolo di accesso alla graduatoria, in analogia con quanto già previsto per le nuove inclusioni.

(4-08618)

BUCCIERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che mai come ora gli insegnanti «precari», pur presentando numerosi «titoli di studio» che riconoscono i loro meriti, risultano tanto penalizzati fino ad essere costretti ad inseguire tutte le abilitazioni possibili (anche con costi notevoli per le proprie finanze), nella speranza di vedersi riconoscere i propri diritti;

che la normativa vigente, di fatto, rimane sulla carta ed inapplicata;

che la precarizzazione, problema insoluto da moltissimi anni, rappresenta (così come ha affermato con forza la Federazione nazionale dei supplenti), «un grosso danno per la scuola e per tutti coloro che ne fanno parte»;

che i docenti «precari» sono costretti, ogni anno, ad accontentarsi di supplenze sempre più brevi, mal retribuite, per trovarsi, ogni 30 giugno, senza lavoro e con l'incertezza della propria sorte per l'anno successivo;

che ciò crea non poche conseguenze negative, stanti le oggettive difficoltà del loro inserimento organico nel corpo docente di ruolo e della realizzazione, insieme agli altri insegnanti, dei piani formativi e didattici;

che, di fatto, la drammatica situazione di cambiare ogni anno scuola impedisce la necessaria, prevista e normata «continuità didattica»;

che tutto ciò si riflette negativamente sugli studenti, ai quali viene a mancare, proprio nel momento più delicato della formazione e dell'apprendimento, l'essenziale *ubi consistam*, ovvero il necessario punto di riferimento umano ed educativo,

l'interrogante chiede di conoscere:

se, in attuazione di quanto già previsto dalle leggi in vigore, si intenda velocizzare l'immissione in ruolo di tutti gli insegnanti «precari», come premessa prioritaria ma anche come strumento indispensabile per l'auspicata «rinascita» della scuola;

se, in particolare, si ritenga dovuta la immediata stabilizzazione in ruolo di detti insegnanti, così come previsto dal piano triennale di assunzioni 2005-2008, approvato con la legge n. 143/2004 (che prevedeva, ed ancora prevede, entro il 2004, l'accesso in ruolo di moltissimi precari) e tenuto altresì conto che è in atto un diffuso accrescimento del fabbisogno scolastico, dovuto sia alla crescita degli alunni stranieri che al potenziamento delle attività opzionali nella scuola primaria e secondaria di primo grado ed agli effetti della Riforma Moratti (che ha innalzato l'obbligo scolastico e ha recuperato quote di dispersione scolastica);

se si ritenga altresì doveroso invertire la logica «contabile», sin qui privilegiata (anche per il Ministero, in cui il blocco del *turn over* ha lasciato un «buco» pari al 30% dei posti in organico), di «fissare preventivamente il contingente dei docenti» per poi «adattarlo alla realtà», procedendo, invece, esattamente al contrario, nel rispetto dell'esigenza prioritaria della qualità dell'istruzione e nel dovuto ossequio ai precetti del dettato costituzionale.

(4-08619)

FALOMI. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

dal 2 maggio 2005, 27 lavoratori della sede commerciale FIAT di Bologna sono stati posti in cassa integrazione fino al 31 luglio 2005;

i lavoratori interessati da questo provvedimento, presso la sede di Bologna, hanno la qualifica di impiegati e quadri aziendali, con la sola eccezione di un operaio;

i suddetti lavoratori percepiranno il trattamento previsto per la cassa integrazione ordinaria, cioè solo l'80% del salario fino al 31 luglio;

la medesima dinamica verificatasi nella sede di Bologna sta colpendo 10 operai e 150 fra impiegati e quadri in ben 8 sedi commerciali FIAT in tutto il Paese.

è la prima volta nella storia della FIAT in cui provvedimenti di cassa integrazione guadagni vengono rivolti a impiegati delle sedi commerciali;

la FIAT ha predisposto un piano nazionale che prevede la cassa integrazione per circa 10.000 lavoratori, pari a circa la metà degli occupati FIAT su tutto il territorio nazionale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che quanto sopra denunciato sia in contrasto con quanto stabilito nel contratto di programma tra il Ministero delle attività

produttive ed il Gruppo FIAT (sottoscritto il 22 luglio 2004), che prevedeva investimenti pari a 1,25 miliardi di euro, e la previsione a regime di «realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a 1.251 unità lavorative annue»;

se e quali provvedimenti ed iniziative il Governo intenda adottare al fine di fronteggiare la crisi che colpisce la FIAT e far rispettare gli impegni previsti nel citato contratto di programma.

(4-08620)

BEVILACQUA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che alcuni giorni fa a Ricadi, in provincia di Vibo Valentia, un rudimentale ordigno di discreta potenza è stato collocato sotto una Nissan Terrano, di proprietà di Antonio Viscomi, titolare di un'impresa edile con pochi operai alle proprie dipendenze, già bersaglio di un altro gesto intimidatorio nei mesi scorsi;

che l'esplosione è stata avvertita in tutta la zona seminando paura soprattutto in quelle abitazioni situate a ridosso del luogo teatro dell'inquietante episodio;

che si tratta dell'ennesimo episodio; l'ultima vicenda è, infatti, legata all'incendio che ha distrutto l'azienda dolciaria a Cassari, frazione di Nardodipace, in provincia di Vibo Valentia, episodio per il quale il sindacato vibonese ha scelto di festeggiare proprio lì la ricorrenza del 1° maggio, al fine di indicare una via per il riscatto del territorio, per il benessere delle popolazioni, per l'integrazione delle zone interne al resto della provincia;

che l'incendio della Cassarese e della vettura del sig. Viscomi hanno rappresentato gli ultimi esempi della pesante situazione che si respira nel Vibonese, dove il problema dell'ordine pubblico è particolarmente avvertito dai cittadini e dalle categorie economiche, e ciò se da un lato denota mancanza di rispetto verso chi lavora onestamente e disprezzo totale per il territorio e il suo sviluppo, dall'altro disegna un'immagine fortemente negativa della Calabria,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e dei fenomeni in atto sul territorio vibonese e se e in quali modi ritenga di dover intervenire per stroncare tali fenomeni criminali e garantire la tutela del territorio dando ai cittadini la sicurezza cui hanno diritto.

(4-08621)

RIPAMONTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

nel giugno 2000, a seguito del «cessate il fuoco» tra Eritrea ed Etiopia, molti eritrei fuggirono per paura delle persecuzioni;

nel marzo 2004 erano circa 7.100 gli eritrei rifugiati nel campo profughi di Wala N'hibi, che si trovava nelle vicinanze della città di Shiraro nel Nord della regione del Tigray;

a causa della vicinanza del campo ad una zona minata, in quanto situata a soli 20 km dal confine con l'Eritrea, il campo fu trasferito a Shemelba. Nel luglio del 2004 il numero dei rifugiati è salito ad 8.000;

il 15 aprile Alganesc Fessaha, accompagnata da alcuni giornalisti e fotografi, si è recata per verificare la situazione in Eritrea ai confini con l'Etiopia, nel campo profughi in località Shemelba, a 50 Km dal confine eritreo;

Alganesc Fessaha è membro di qualità dell'opposizione eritrea EDA (Eritrean Democratic Alliance), alleanza che ha unito 16 partiti politici sotto lo stesso simbolo, membro del Cooperative Party, dal 1970 al 1986 ha fatto parte attiva del fronte di liberazione eritreo, creando il programma per il primo movimento di liberazione delle donne, e attualmente risiede in Lombardia;

la situazione riscontrata sarebbe drammatica e disumana: 8.950 persone (di cui 5.537 uomini di età compresa tra i 17 e i 50 anni, 2.530 donne tra i 16 e i 45 anni e 883 bambini da 0 a 4 anni) che vivono in un campo in zona desertica, dove non si trovano pozzi d'acqua. La temperatura a metà aprile era di 37-40 gradi all'ombra;

nel corso del 2004 tre persone si sono tolte la vita impiccandosi (una madre di 4 bambini, un ragazzo di 18 anni e uno di 25 anni), 15 giovani mostrano gravi problemi psicologici. Molte donne muoiono per parto o per infezioni a causa della precaria e quasi inesistente assistenza sanitaria;

le autorità preposte al reinserimento dei profughi sono UNHCR, WFP (World Food Program) ed ARRA (Administration for Refugee and Returnee Affaires, facente capo al Governo etiopico), oltre ad alcune organizzazioni non governative le quali fino ad oggi non sono state in grado di risolvere la situazione;

ad ogni famiglia spetterebbero 15 Kg di grano al mese, se ne ricevono soltanto 10 insieme alla spiegazione che tale riduzione è dovuta al «disastro dello *tsunami*»;

oltre al grano ogni famiglia riceve 1,5 Kg di legumi al mese, meno di un litro di olio al mese, 1,5 kg di sale, 6 litri al giorno di acqua, quando ne occorrerebbero perlomeno 20 considerando la temperatura altissima;

l'aumento di chi chiede rifugio negli ultimi due mesi è stato di 300- 350 persone al mese,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e, nel caso, se e quali iniziative siano state sinora intraprese;

se e quali interventi urgenti si intenda adottare a livello unilaterale e quali per promuovere iniziative volte a sensibilizzare e coinvolgere la comunità internazionale al fine di ottenere il totale rispetto dei diritti umani e porre fine alla drammatica situazione vissuta all'interno del campo profughi di Shemelba.

(4-08622)

DE CORATO, SPECCHIA, MENARDI, FLORINO, BONATESTA, PELLICINI, SEMERARO, GRILLOTTI, MORSELLI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che Milano da tre anni, ogni anno, è oggetto di numerosi atti vandalici come danneggiamenti e imbrattamenti perpetrati a danno del patrimonio pubblico e privato della città durante il «May Day Parade», il corteo che attraversa il centro di Milano il pomeriggio del 1° maggio;

che Milano è stanca di queste violenze compiute ogni 1° maggio, un rituale che si ripete secondo un triste e abituale copione con devastazioni, vetrine bruciate, colpi di bastone contro banche, negozi istituzionali, imbrattamenti e scritte a caratteri cubitali violente e vergognose, come quelle che hanno inneggiato a «10, 100, 1000 Nassyrie» o contro la memoria di Sergio Ramelli, un militante di destra ucciso trent'anni fa a colpi di spranga da un gruppo di Avanguardia Operaria;

che durante le manifestazioni del 1° maggio 2004 la Polizia di Stato aveva identificato e denunciato 31 partecipanti ai cortei (imbrattatori e teppisti). Sei erano stati denunciati nel corso della manifestazione che si era svolta nella mattinata del 1° maggio e gli altri 25 erano stati denunciati per danneggiamento e altri reati durante i cortei di San Precario del pomeriggio;

che è opportuno punire i colpevoli di questi gravi atti per evitare che gli episodi di violenza degli anni passati e di quest'anno possano ripetersi ancora come una fotocopia il prossimo anno,

gli interroganti chiedono di sapere:

se consti a quale PM sia stato assegnato il fascicolo relativo a queste denunce per danneggiamenti e altri reati;

se risultino avviate le attività di indagine nei confronti dei 31 denunciati nel 2004 dalla Polizia di Stato di Milano all'Autorità giudiziaria all'indomani della manifestazione «May Day Parade» del 1° maggio dello scorso anno;

se consti a che punto siano le indagini, qualora fossero state avviate.

(4-08623)

BISCARDINI, CORTIANA, RIPAMONTI, MACONI, PAGLIARULO, MALABARBA, DONATI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

l'aumento di competitività di Poste Italiane in questi anni è stato realizzato con il contributo determinante dei lavoratori, anche a prezzo di notevoli sacrifici;

durante il Governo Berlusconi si è assistito al cambiamento dell'Amministratore Delegato e del *management*, spesso con personale vicino ai partiti dell'area di Governo;

in sintonia con tale logica, Poste Italiane ha cambiato il 18 aprile 2005 nelle Filiali della Lombardia 38 Capi Servizio, rimasti, quasi tutti, senza incarico;

gli avvicendamenti, effettuati secondo quanto risulta agli interroganti con dipendenti vicini ai partiti di centro-destra, sembrano avere più una finalizzazione di ordine politico senza vantaggi per l'azienda e con costi addirittura crescenti considerando le inevitabili ricadute negative sul servizio,

si chiede di sapere:

se risulti quali siano le motivazioni aziendali che hanno portato alla rimozione di 38 Capi Servizio di Filiale in Lombardia;

se si ritenga corretto che questi quadri A1 siano stati rimossi, a quanto consta, nonostante le ripetute e recenti valutazioni positive espresse dai dirigenti nei loro confronti, e senza ricevere indicazioni certe per il loro futuro.

(4-08624)

AYALA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

– Premesso che:

presso il Conservatorio di musica di Matera è in servizio dal 1° novembre 2002, in qualità di Direttore *pro tempore*, il dr. Francesco Coviello;

durante la breve gestione del Coviello il Conservatorio di Matera a quanto consta all'interrogante sta vivendo una situazione di serio disagio e conflittualità, con gravi ripercussioni sul piano didattico-organizzativo per allievi e docenti;

il Coviello, a quanto risulta, priva il Collegio dei docenti di ogni confronto libero e democratico, non consentendo la necessaria e graduale applicazione della legge n. 508/99 di Riforma dei Conservatori di musica, nonché il conseguente processo di trasformazione;

in tale complessa e delicata fase di transizione si richiede l'attivazione di capacità atte a consentire al Conservatorio materano – una volta divenuta «Università della Musica» – di diventare competitivo per poter incidere in modo significativo nel tessuto socio-culturale del territorio;

col suo modo di gestire un'istituzione pubblica, a quanto consta il Coviello – che non è né docente né musicista – crea un'insostenibile e persistente tensione psicologico-professionale originata da comportamenti discutibili e censurabili tra i docenti del Conservatorio. In particolare, a quanto risulta all'interrogante, il medesimo Coviello:

condiziona pesantemente il consiglio d'amministrazione nell'assunzione di delibere riguardanti le modalità di candidatura del nuovo direttore (pressione scandalosa per la modifica dell'art. 14, comma 2, dello Statuto);

omette le dichiarazioni e le votazioni dei verbali collegiali, in quanto le stesse non vengono né fatte redigere né lette al momento dell'assemblea, ma dopo mesi;

disconosce le deliberazioni collegiali di docenti e studenti, votate a larga maggioranza e/o all'unanimità;

conferisce la nomina di vice direttrice alla propria moglie, docente di pianoforte complementare;

si autoassegna l'incarico di Storia della musica per diversi mesi, negando così il diritto al lavoro al primo supplente utile nella graduatoria, peraltro mai pubblicata all'Albo;

nega sistematicamente ai docenti del Conservatorio l'accesso ai verbali delle sedute collegiali e gli atti didattici utili per l'avvio dei corsi di primo e secondo livello, in evidente dispregio della vigente normativa;

numerosi e dettagliati esposti, ricorsi e diffide dei docenti si riferiscono a manifeste inadeguatezze del direttore Coviello a reggere e rappresentare il Conservatorio di Matera, soprattutto in questa delicata fase di transizione e riforma di una istituzione di alta cultura;

si tratta pertanto di un evidente caso di incompatibilità insostenibile e insanabile,

l'interrogante chiede di sapere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per salvaguardare la serenità, la fiducia, la professionalità e la dignità dei docenti del Conservatorio di Matera, da sempre massimo punto di riferimento della cultura musicale del territorio materano, per evitare che simili cose abbiano a ripetersi in futuro e per liberare la comunità materana da una presenza vissuta come ostile e assolutamente inadatta alla funzione dirigenziale.

(4-08625)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02088, del senatore Brunale, sulla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

